



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 257

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 23 aprile 2024

INDICE

Comitati

Per la legislazione:

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria *Pag.* 13

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Plenaria (antimeridiana) *Pag.* 16

Plenaria (pomeridiana) ()*

Sottocommissione per i pareri » 24

2^a - Giustizia:

Plenaria » 26

4^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 32

5^a - Programmazione economica, bilancio:

Plenaria » 44

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 71

(*) Il riassunto dei lavori della Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 257° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 23 aprile 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)</i>	<i>Pag.</i>	76
<i>Plenaria</i>	»	76
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	96
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 96)</i>	»	101
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	101
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	122
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 97)</i>	»	130

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per le questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	131
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	140
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19)</i>	»	162
Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	163
Commissione parlamentare per la semplificazione:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	164

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	<i>Pag.</i>	165

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 23 aprile 2024

Plenaria

37ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIORGIS

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

(Parere alla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il Presidente GIORGIS (*PD-IDP*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Si apre la discussione.

Il senatore CATALDI (*M5S*), nel condividere la proposta di parere, ne chiede l'integrazione in termini di esemplificazione degli ambiti normativi di carattere sostanziale che non risultano coerenti con i motivi di straordinaria necessità e urgenza che, secondo il preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza. Chiede, altresì, che il dispositivo del parere sia formulato in termini di raccomandazione al Governo, con particolare riguardo all'esigenza di una più accurata programmazione legislativa.

Il PRESIDENTE, nell'accogliere la modifica proposta dal senatore Cataldi relativa all'indicazione di specifiche disposizioni a titolo esemplificativo, osserva che i profili critici evidenziati risultano maggiormente prescrittivi nell'attuale formulazione piuttosto che se espressi come raccomandazione. Inoltre, nell'ambito dell'indagine conoscitiva « Profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della

qualità della legislazione » potranno emergere soluzioni che offriranno al Comitato strumenti per rendere più incisivi i pareri espressi.

Sulla nuova proposta di parere, pubblicata in allegato, conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 11,30.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE GIORGIS SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1110

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

evidenziato preliminarmente che la ristrettezza dei tempi intercorsi tra l'assegnazione del disegno di legge in sede consultiva e la sua calendarizzazione in Aula non consente un esame adeguato del provvedimento;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dal Governo in data 27 marzo, unitamente alla dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli da 2 a 7, ai commi 1, 2, 3, 6, 17 e 18 dell'articolo 8, all'articolo 9, ai commi 6, 7, 9, 11, 14, 15 e 16 dell'articolo 12, all'articolo 14, commi 1, lettere *a)* e *b)*, 4, 8, 9 e 10, e agli articoli 22, 23, 26, 27 e 37;

l'ATN e l'AIR andrebbero integrate con le valutazioni relative alle disposizioni approvate dalla Camera dei deputati;

con riferimento alle disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR di cui all'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame alla Camera – che prevedono l'obbligo per i soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di aggiornare sul sistema informatico « ReGiS », entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento e l'obbligo per l'unità di missione responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della relativa misura di attestare, entro i successivi 30 giorni, tramite il predetto sistema informatico che il cronoprogramma relativo al singolo intervento contenga tutte le informazioni sullo stato di attuazione e che lo stesso assicuri il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR – è opportuno prevedere, allo scadere dei successivi 30 giorni, un'informativa al Parlamento sullo stato degli aggiornamenti richiesti e su eventuali disallineamenti o incoerenze evidenziati dalla Struttura di missione PNRR e dalla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento all'esigenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma e a quella di prevedere un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

alcune disposizioni del decreto-legge (articolo 8, comma 23, in materia di interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda spa; articolo 9, comma 5, in materia di risorse per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina; articolo 12, commi 12 e 13, in materia di semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana; articolo 20, commi da 3 a 5, in materia di assetto societario della società PagoPA; articolo 22, commi 5, 6, 7, in materia di albo dei periti presso il tribunale; articolo 29, commi da 15 a 18, in materia di esonero contributivo per lavoro domestico e articolo 32, comma 2, in materia di realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania) non appaiono riconducibili alle finalità indicate nel preambolo;

all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, alcune disposizioni che introducono ambiti normativi di carattere sostanziale non risultano coerenti con i motivi di straordinaria necessità e urgenza che, secondo il preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge la finalità unitaria del provvedimento non appare sempre rispettata; non tutte le disposizioni introdotte nella fase di conversione in legge – che spaziano da misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia (art. 15-bis) a norme in materia di servizi consultoriali (art. 44-quinquies) – sono, infatti, riconducibili alla necessità di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di prevedere un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure e di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. Detta complessiva disomogeneità si riflette sul parametro della matrice razionalmente unitaria del provvedimento che, a partire dalla sentenza n. 22 del 2012 (quale diretto corollario delle sentenze n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007), viene ritenuto dalla Corte costituzionale indispensabile per assicurare il rispetto dell'articolo 77 della Costituzione;

l'eterogeneità delle misure rischia di compromettere la funzione costituzionale del decreto-legge come atto, unitariamente considerato,

contenente « provvedimenti provvisori con forza di legge » ritenuti dal Governo necessari e urgenti per affrontare casi straordinari;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, in relazione all'articolo 2 invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che, nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di attestazione in capo all'unità di missione, il Parlamento sia destinatario di un'informativa sullo stato degli aggiornamenti richiesti e su eventuali disallineamenti o incoerenze evidenziati dalla Struttura di missione PNRR e dalla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR;

sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla specificità, all'omogeneità e ai limiti di contenuto,

evidenzia, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza, anche al fine di assicurare un *iter* di conversione agevole e coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale, l'esigenza di prevedere interventi normativi per ambiti materiali omogenei e di assicurare il rispetto del vincolo di omogeneità anche nella fase di conversione;

sottolinea, altresì, che una programmazione legislativa non adeguata non può costituire di per sé un profilo che integra il presupposto di straordinarietà costituzionalmente prescritto per l'adozione dei decreti-legge.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'AS 1092

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge in titolo,

evidenziato preliminarmente che la ristrettezza dei tempi intercorsi tra l'assegnazione del disegno di legge in sede consultiva e la sua calendarizzazione in Aula non consente un esame adeguato del provvedimento;

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) sono state trasmesse dal Governo in data 27 marzo, unitamente alla dichiarazione di esenzione dall'AIR relativa agli articoli da 2 a 7, ai commi 1, 2, 3, 6, 17 e 18 dell'articolo 8, all'articolo 9, ai commi 6, 7, 9, 11, 14, 15 e 16 dell'articolo 12, all'articolo 14, commi 1, lettere *a)* e *b)*, 4, 8, 9 e 10, e agli articoli 22, 23, 26, 27 e 37;

l'ATN e l'AIR andrebbero integrate con le valutazioni relative alle disposizioni approvate dalla Camera dei deputati;

con riferimento alle disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR di cui all'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame alla Camera – che prevedono l'obbligo per i soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di aggiornare sul sistema informatico « ReGiS », entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento e l'obbligo per l'unità di missione responsabile delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo della relativa misura di attestare, entro i successivi 30 giorni, tramite il predetto sistema informatico che il cronoprogramma relativo al singolo intervento contenga tutte le informazioni sullo stato di attuazione e che lo stesso assicuri il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi nei tempi previsti dal PNRR – è opportuno prevedere, allo scadere dei successivi 30 giorni, un'informativa al Parlamento sullo stato degli aggiornamenti richiesti e su eventuali disallineamenti o incoerenze evidenziati dalla Struttura di missione PNRR e dalla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, le ragioni di straordinaria necessità e urgenza per l'impiego del decreto-legge sono indicate nel preambolo facendo riferimento all'esigenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR coerentemente con il relativo cronoprogramma e a quella di prevedere un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR, nonché di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi;

alcune disposizioni del decreto-legge (articolo 8, comma 23, in materia di interventi relativi alla società Autostrada Pedemontana Lombarda spa; articolo 9, comma 5, in materia di risorse per l'accoglienza dei profughi dall'Ucraina; articolo 12, commi 12 e 13, in materia di semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana; articolo 20, commi da 3 a 5, in materia di assetto societario della società PagoPA; articolo 22, commi 5, 6, 7, in materia di albo dei periti presso il tribunale; articolo 29, commi da 15 a 18, in materia di esonero contributivo per lavoro domestico e articolo 32, comma 2, in materia di realizzazione delle strutture di accoglienza di migranti in Albania) non appaiono riconducibili alle finalità indicate nel preambolo;

all'esito delle modifiche approvate dalla Camera dei deputati, alcune disposizioni che introducono ambiti normativi di carattere sostanziale – quali quelle relative alla disciplina della professione di guida turistica (articolo 8, comma 17-*bis*) e in materia di camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (articolo 39-*bis*) – non risultano coerenti con i motivi di straordinaria necessità e urgenza che, secondo il preambolo, giustificano il ricorso alla decretazione d'urgenza;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

all'esito delle integrazioni al testo del decreto-legge la finalità unitaria del provvedimento non appare sempre rispettata; non tutte le disposizioni introdotte nella fase di conversione in legge – che spaziano da misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia (art. 15-*bis*) a norme in materia di servizi consultoriali (art. 44-*quinquies*) – sono, infatti, riconducibili alla necessità di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR, di prevedere un'ulteriore semplificazione e accelerazione delle procedure e di adottare misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi. Detta complessiva disomogeneità si riflette sul parametro della matrice razionalmente unitaria del provvedimento che, a partire dalla sentenza n. 22 del 2012 (quale diretto corollario delle sentenze n. 128 del 2008 e n. 171 del 2007), viene ritenuto dalla Corte costituzionale indispensabile per assicurare il rispetto dell'articolo 77 della Costituzione;

l'eterogeneità delle misure rischia di compromettere la funzione costituzionale del decreto-legge come atto, unitariamente considerato, contenente « provvedimenti provvisori con forza di legge » ritenuti dal Governo necessari e urgenti per affrontare casi straordinari;

con riguardo alla formulazione tecnica dell'atto legislativo,
in base ai parametri di cui all'articolo 20-bis del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, in relazione all'articolo 2 invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di prevedere che, nei 30 giorni successivi alla scadenza del termine di attestazione in capo all'unità di missione, il Parlamento sia destinatario di un'informativa sullo stato degli aggiornamenti richiesti e su eventuali disallineamenti o incoerenze evidenziati dalla Struttura di missione PNRR e dalla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR;

sotto il profilo della qualità della legislazione,
con riguardo alla specificità, all'omogeneità e ai limiti di contenuto,

evidenzia, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza, anche al fine di assicurare un *iter* di conversione agevole e coerente con i principi affermati dalla Corte costituzionale, l'esigenza di prevedere interventi normativi per ambiti materiali omogenei e di assicurare il rispetto del vincolo di omogeneità anche nella fase di conversione;

sottolinea, altresì, che una programmazione legislativa non adeguata non può costituire di per sé un profilo che integra il presupposto di straordinarietà costituzionalmente prescritto per l'adozione dei decreti-legge.

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)

Martedì 23 aprile 2024

Plenaria

9^a Seduta

*Presidenza del Vice Presidente della 2^a Commissione
SISLER*

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (n. 149)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

Il relatore per la 2^a Commissione POTENTI (*LSP-PSd'Az*) rileva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico in materia stupefacenti al regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto tra i precursori di droghe la categoria 4, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina.

Per le sostanze ricadenti nella categoria 4 è stato introdotto l'obbligo di autorizzazione all'esportazione per ogni singola spedizione dagli Stati membri verso Paesi non appartenenti all'Unione europea.

Stante il divieto di applicazione analogica delle norme penali, si rende necessario un intervento normativo volto a prevedere una specifica sanzione anche per le categorie di precursori di nuova introduzione, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dall'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005.

Il relatore per la 10^a Commissione ZULLO (*FdI*), premesso che lo schema di decreto legislativo è stato adottato ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, si sofferma sui contenuti dell'articolo 1, che reca una serie di modifiche all'articolo 70 del testo unico in materia di stupefacenti. Tali modifiche sono mirate a estendere ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4 la disciplina e le relative sanzioni già previste per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 dal medesimo articolo 70.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Il presidente SISLER apre la discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) sottolinea che, da relatore sul medesimo provvedimento in 4^a Commissione, ha approfondito i temi riguardanti i precursori delle droghe, che, pur essendo inseriti nella categoria 4, sono tuttavia sostanze molto pericolose, se usate per la produzione di stupefacenti. Si tratta infatti dell'efedrina, ovvero della molecola base utilizzata per la produzione del *fentanyl*, la droga sintetica tristemente nota alle cronache – in particolare per l'alto tasso di mortalità misurato negli Stati Uniti tra coloro che ne fanno uso – per i gravi danni che può provocare. Al riguardo fa inoltre presente che l'esame della Commissione politiche dell'Unione europea si è concentrato, altresì, sulla norma di delega di cui all'articolo 2 della legge n. 15 del 2024 (Legge di delegazione europea 2022-23), che ha previsto sanzioni penali nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a 3 anni. L'atto del Governo, nel modificare il Testo Unico sugli stupefacenti, introduce invece la pena della reclusione fino a 5 anni anche per i precursori di droghe della categoria 4; la questione circa la valutazione dello schema dell'atto del Governo, alla luce delle disposizioni contenute nella legge delega, è tuttavia risolta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, secondo la quale, nei casi in cui la materia è già regolata da una norma penale, è ben possibile che la delega conferita per l'attuazione di numerose direttive comunitarie nei campi più diversi – come la delega in questione – comporti necessariamente il potere-dovere del Governo di adottare discipline sostanziali suscettibili di integrarsi con la normativa preesistente nella materia, per evidenti ragioni di coerenza sistematica. È proprio questo il caso dello schema di decreto in esame, che estende la disciplina sanzionatoria prevista dal Testo Unico stupefacenti per le categorie 1, 2 e 3 anche alla categoria 4,

di nuova introduzione. Esprime conclusivamente condivisione per la scelta operata dal Governo, anche in considerazione dei gravi danni che i precursori e le droghe prodotte sulla scorta di essi possono provocare in coloro che ne fanno uso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 23 aprile 2024

Plenaria

210^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Prisco.

La seduta inizia alle ore 11,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 17 aprile.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore CATALDI (*M5S*) esprime perplessità sul Documento in esame, in quanto in esso non sono stati indicati gli obiettivi programmatici. A suo avviso, è lecito supporre che il Governo non intenda rivelare ai cittadini quali politiche intende attuare, con ciò dimostrando tra l'altro un uso strumentale e opportunistico degli interventi legislativi, in vista delle prossime elezioni europee.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) sottolinea che la Commissione, sebbene non sia competente sul merito, debba pronunciarsi sulla regolarità della procedura di approvazione del parere, che a suo avviso è viziata in quanto il contenuto del Documento è ingannevole.

Ricorda che il DEF viene approvato ad aprile proprio per rendere noto a cittadini e imprese quali saranno gli obiettivi di debito e disavanzo che conseguono all'aggiornamento del quadro macroeconomico, in modo da regolare di conseguenza consumi e investimenti. Evidentemente, il Governo intende nascondere la necessità di interventi strutturali, attraverso l'aumento di tasse, i tagli di spese o il recupero dell'evasione, per far fronte alle prospettive eccessivamente ottimistiche della legge di bilancio.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che, anche in questa occasione, risulta evidente la marginalizzazione del Parlamento, che rinuncia alle proprie prerogative in occasione dell'esame di un Documento così importante. Anziché far rilevare la carenza delle indicazioni di carattere macroeconomico e di finanza pubblica programmatica, la maggioranza accetta supinamente le scelte del Governo, quasi anticipando gli effetti dell'elezione « a trascinamento » del Parlamento, che – qualora approvata la riforma costituzionale sul premierato – si limiterà a ratificare scelte adottate altrove.

Il PRESIDENTE, non essendoci ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice SPELGATTI (*LSP-PSd'Az*) propone di esprimere alla Commissione bilancio parere favorevole sulle parti di competenza.

Il sottosegretario PRISCO esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (pubblicata in allegato).

(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DELLA PORTA (*FdI*) illustra il decreto-legge n. 19 del 2024, oggetto del disegno di legge di conversione, per le parti di competenza della Commissione affari costituzionali, e propone di esprimere un parere non ostativo (pubblicato in allegato).

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede al relatore di inserire nel parere quanto meno un'osservazione per segnalare la palese eterogeneità del

provvedimento, che peraltro contiene disposizioni eccentriche rispetto alle finalità indicate nel preambolo del decreto, cioè ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Infatti, a prescindere da valutazioni di merito, è evidente che le misure riguardanti i consultori, la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia, nonché la remunerazione del presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) non hanno il carattere della straordinaria necessità ed urgenza, oltre a non essere conferenti con il PNRR.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) sottolinea l'incapacità del Governo di assumersi le proprie responsabilità sulla situazione economica, evitando – come peraltro succede di solito – di farla ricadere sugli Esecutivi precedenti, tanto più che alcune forze politiche erano in maggioranza anche la scorsa legislatura.

Critica la disponibilità del Parlamento a ratificare un provvedimento inappropriato e perfino imbarazzante. In primo luogo, infatti, si interviene sulla complessa materia dell'interruzione di gravidanza, disciplinata dalla legge n. 194 del 1978 – che non attiene assolutamente all'oggetto del provvedimento e all'attuazione del PNRR, come fatto rilevare anche dalla Commissione europea – attraverso un emendamento, che peraltro non si comprende come possa essere stato dichiarato ammissibile dalla Presidenza della Camera dei deputati.

In secondo luogo, non può che destare imbarazzo la norma che prevede la facoltà di elevare fino a 240.000 euro – parificandolo a quello dei più alti dirigenti del Paese – il compenso del presidente del CNEL Brunetta, il quale tra l'altro al momento della sua nomina aveva assicurato che non avrebbe ricevuto alcun onorario, dimostrando così di aver adottato una condotta ipocrita.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) osserva che, come se non bastassero le polemiche che hanno accompagnato il PNRR per la notevole entità delle risorse assegnate dall'Unione europea in considerazione delle gravi disuguaglianze da appianare e per il cambio di *governance*, dato il processo di accentramento, si è deciso di inserire nel testo del decreto misure ultronee rispetto alle finalità del provvedimento. Basti pensare alla destinazione di risorse alle associazioni antiabortiste, che intendono intrammettersi nel lavoro svolto da esperti e professionisti presso i consultori – i quali avrebbero invece effettivamente bisogno di un sostegno economico per lo svolgimento della loro funzione – solo per perseguire la loro ideologia, in contrasto peraltro con il carattere laico dello Stato.

Denuncia altresì la scelta di alzare gli emolumenti destinati al presidente del CNEL, soprattutto in considerazione di recenti fatti di cronaca, come la censura ai danni dell'intellettuale Scurati, avvenuta – secondo la Presidente del Consiglio – per un emolumento considerato troppo elevato, o l'innalzamento del tetto degli stipendi dei *manager* della società per la realizzazione del ponte sullo Stretto.

Il PRESIDENTE, in assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Intervenendo in replica, il relatore DELLA PORTA (*Fdi*) conferma la proposta di parere non ostativo, sottolineando che i rilievi formulati dai colleghi delle opposizioni non riguardano le materie di competenza della Commissione affari costituzionali che sono invece puntualmente richiamate nella proposta di parere. Tra queste, ricorda l'istituzione di una cabina di regia per il monitoraggio sull'attuazione del PNRR. Fa presente che si sarebbe dovuto esaminare ulteriori ed eventuali criticità dinanzi alla Commissione bilancio, la quale però non è riuscita a concludere l'esame in sede referente proprio a causa dell'eccessivo numero di emendamenti, anche di carattere ostruzionistico, presentati dalle opposizioni.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), a nome del Gruppo, dichiara il proprio voto contrario, ritenendo che la proposta di parere sia reticente, in quanto non dà conto della evidente eterogeneità dei contenuti del provvedimento. Cita, per esempio, la facoltà per il personale di Poste Italiane Spa di attestare la corrispondenza tra immagine fotografica e persona dell'interessato, l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, le disposizioni inerenti la società PagoPA e la realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania per l'accoglienza di migranti in territorio albanese.

Replica quindi al relatore, sottolineando che i rilievi formulati attengono strettamente alle competenze della Commissione, riguardando i requisiti della decretazione d'urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione. Critica quindi la disponibilità della maggioranza a subire le pressioni del Governo per l'approvazione del provvedimento in esame, arreca così un *vulnus* alle prerogative parlamentari e al ruolo della 1^a Commissione.

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*) dichiara il proprio voto contrario, ricollegandosi alle argomentazioni svolte in discussione generale.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della proposta di parere del relatore, ricorda che, purtroppo, rappresenta una prassi costante già da molti anni quella di ampliare l'oggetto dei decreti-legge, in sede di conversione in legge, con misure anche eterogenee.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 12,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DOCUMENTO LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione, esaminato il Documento in titolo e i connessi allegati e preso atto delle misure predisposte nell'ambito del Programma nazionale di riforma, con particolare riguardo ai seguenti settori:

transizione digitale e digitalizzazione dei servizi pubblici;

superamento del divario di genere;

avanzamento delle riforme istituzionali;

rafforzamento della capacità amministrativa nell'ambito della politica di coesione;

riforma della pubblica amministrazione;

servizio civile universale;

accoglienza dei migranti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1110**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessò che il decreto-legge n.19 del 2024, oggetto del disegno di legge di conversione, si compone di 64 articoli, suddivisi in tre Titoli, recanti ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

rilevato che rientrano nell'ambito di competenza della Commissione affari costituzionali le seguenti disposizioni:

– l'articolo 4, che trasferisce alla Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio risorse e personale della Unità di missione presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud, preposta al coordinamento, monitoraggio, controllo degli interventi previsti nel PNRR, la quale viene contestualmente soppressa. L'articolo specifica che tra le funzioni attribuite alla medesima Struttura di missione PNRR rientra l'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure di attuazione del PNRR sia presso i soggetti attuatori;

– l'articolo 6, che prevede la nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di un Commissario straordinario per assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata;

– l'articolo 8, comma 18, che dispone la riduzione della durata di effettivo servizio richiesto per accedere alla qualifica di viceprefetto e prevede un divieto di comando, distacco o assegnazione presso altre pubbliche amministrazioni del personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno (area e comparto Funzioni centrali);

– l'articolo 8, comma 18-bis, che attribuisce al Ministero dell'interno la facoltà di stipulare, con il Ministero della giustizia e con Equitalia Giustizia SpA, una o più convenzioni per la gestione, da parte della società stipulante, dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dall'autorità prefettizia;

– l’articolo 8, comma 18-*ter*, che prevede la facoltà, per il personale di Poste Italiane Spa, di attestare la corrispondenza tra immagine fotografica e persona dell’interessato, nell’ambito delle convenzioni per la realizzazione dello sportello unico dei servizi previsto dal progetto Polis – Casa dei servizi di cittadinanza digitale;

– l’articolo 9, commi 1-4, che istituisce, presso ogni prefettura-ufficio territoriale di Governo, una cabina di coordinamento, per la definizione del piano di azione per l’attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR, nonché per il correlativo monitoraggio. Ne disciplina la composizione, con la presenza di rappresentanti degli enti territoriali e delle amministrazioni centrali e l’eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici interessati;

– l’articolo 9, comma 5, che autorizza il proseguimento dell’accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) dei profughi provenienti dall’Ucraina fino al 31 dicembre 2024, termine dello stato di emergenza per il conflitto bellico in atto in Ucraina. A tal fine, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo è incrementato di 26,2 milioni di euro per il 2024;

– l’articolo 12, comma 6, che proroga fino al 31 dicembre 2024 il termine entro il quale, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata, con le modalità speciali previste dall’articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020. Il successivo comma 7 estende l’ambito di applicazione del citato articolo 13, stabilendo che tali disposizioni si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie in modalità semplificata previste dal decreto-legge n. 77 del 2021, dal decreto-legge n. 13 del 2023 e, più in generale, dalle singole norme speciali tese a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC;

– l’articolo 20, che reca disposizioni in materia di digitalizzazione, con particolare riguardo a: individuazione dell’ufficio del responsabile per la trasformazione digitale; sistemi di interoperabilità entro la Piattaforma digitale nazionale dati; Anagrafe nazionale della popolazione residente; Piattaforma di gestione delle deleghe per l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni; istituzione del Sistema di portafoglio digitale italiano; Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore; società PagoPA e Piano Italia a 1 Giga del PNRR;

– l’articolo 20-*bis*, che riguarda l’interoperabilità tra il sistema *Port Community System* e la Piattaforma logistica digitale nazionale;

– l'articolo 21, che reca previsioni in materia di supporto tecnico-amministrativo da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, mediante convenzione, alle pubbliche amministrazioni, nei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale;

– l'articolo 32, comma 2, che attiene alla realizzazione delle strutture previste dal Protocollo d'intesa fra Italia e Albania per l'accoglienza di migranti in territorio albanese,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Sottocommissione per i pareri**55^a Seduta***Presidenza del Presidente*
TOSATO*La seduta inizia alle ore 19,10.*

(1089) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione prende atto.

(672) Paola MANCINI. – *Semplificazioni in materia di lavoro e legislazione sociale*

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1097) *Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore*, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

l'articolo 1, sull'estensione alle forme associative di comuni della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali, risulta riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica, di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

l'articolo 2, che istituisce il tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo prevede il coinvolgimento delle autonomie territoriali attraverso la designazione, quali membri del citato tavolo di lavoro, di un componente designato dalla Conferenza permanente Stato-regioni e di un componente designato dall'ANCI;

le disposizioni che istituiscono la Giornata nazionale dell'ascolto dei minori (articolo 3), quelle che modificano il Codice del terzo settore (articolo 4), la disciplina in materia di impresa sociale (articolo 5) e il codice civile (articolo 8), oltre a quella che sopprime la Fondazione Italia sociale (articolo 6) intervengono in materia di ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

la previsione di cui all'articolo 7, volta ad esonerare gli enti del Terzo settore dall'imposta di successione e dall'imposta di registro, è riconducibile alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi della lettera e) del medesimo articolo 117, secondo comma, della Costituzione, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 19,20.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 23 aprile 2024

Plenaria
148^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO
indi del Vice Presidente
SISLER

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BONGIORNO, in considerazione delle votazioni ancora in corso del Parlamento in seduta comune, propone di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 13,10, riprende alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 19 marzo.

Il presidente SISLER (*FdI*) ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 5 maggio 2024 e che il ciclo di audizioni dedicato al provvedimento si è concluso la scorsa settimana. Dà quindi la parola alla relatrice, senatrice Stefani, per una ricognizione delle audizioni svolte.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) preannuncia la condivisione con tutti i membri della Commissione di una proposta interlocutoria a di parere sullo schema di decreto legislativo in esame che tiene conto di molte delle osservazioni illustrate dagli auditi. Ritiene fondamentale, infatti, che anche alla luce del dibattito parlamentare, il Governo possa apportare le necessarie modifiche al cosiddetto correttivo del processo civile tenendo in considerazione due aspetti fondamentali emersi anche nelle audizioni: in primo luogo, appare necessario proseguire nel percorso di implementazione del processo di digitalizzazione della giustizia e del processo civile telematico. Parimenti imprescindibile è, tuttavia, risolvere sia le difficoltà segnalate dagli operatori del settore che quotidianamente si confrontano con l'applicazione in concreto delle nuove norme del codice, sia i contrasti interpretativi e le diverse prassi giudiziarie che nel frattempo si sono instaurate e che vanno riportate in un alveo comune per tutte le sedi giudiziarie. Occorre, un miglioramento della riforma al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione dei tempi della giustizia. Alcune delle modifiche che intende proporre nel parere vanno oltre l'ambito delineato dalle modifiche proposte nello schema di decreto legislativo, in quanto anche altre parti corrette avrebbero bisogno di una ulteriore messa a punto. Al riguardo chiede pertanto di sapere se il Governo disponga di tempi aggiuntivi per ulteriori interventi correttivi come quello in esame.

Nel merito delle osservazioni, sottolinea in particolare alcuni temi: si sofferma in primo luogo sulle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo all'articolo 171-*bis* del codice di procedura civile, in materia verifiche preliminari, riguardo alle quali sottolinea la necessità di valutare la previsione di un modulo unico, valevole sia per le cause di competenza monocratica sia per quelle di competenza collegiale. Con riferimento poi alle impugnazioni, ritiene particolarmente importante intervenire sull'articolo 380-*bis*, ultimo comma, del codice di procedura civile, che prevede un automatismo nell'applicazione del terzo e quarto comma dell'articolo 96 del citato codice, che deve essere valutato alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia. Con riguardo al rito speciale per le persone, i minorenni e le famiglie, anche in considerazione dei numerosi contributi da parte degli auditi e della prassi elaborata nelle sedi giudiziarie, ritiene che lo schema di decreto debba essere integrato con la previsione di un'udienza precedente a quella di trattazione all'interno della quale consentire alle parti di valutare una eventuale conciliazione prima che intervenga la completa *discovery*. Sotto il profilo della correttezza terminologica, sottolinea poi la necessità di una correzione dell'articolo 473-*bis*.14 del codice di procedura civile, laddove impropriamente è utilizzato l'inciso « malato di mente ». Sono molteplici gli interventi ulteriori sul codice di rito che, in qualità di relatrice, riterrebbe

necessari per consentire una migliore efficacia del processo civile, come ad esempio la possibilità di prolungare l'efficacia dell'atto di precetto di cui all'articolo 481. Auspica pertanto di poter condividere con tutti i componenti della Commissione le proposte migliorative dello schema in esame e chiede al Governo se, data la complessità e l'ampiezza della materia, sia possibile poter disporre di un termine più ampio per approvare il parere.

Il presidente BONGIORNO fa a sua volta presente che richieste in questo senso sono arrivate da diversi Gruppi proprio per la complessità dell'intervento prospettato nello schema di decreto.

Dichiara di condividere la richiesta di un differimento anche la senatrice LOPREIATO (*M5S*) che, a nome del suo Gruppo, auspica l'approvazione di un parere condiviso, dato che molte delle questioni avanzate dalla relatrice sono patrimonio comune degli operatori del settore.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), complimentandosi con la relatrice per gli approfondimenti svolti, sottolinea come molte delle osservazioni riprendano i temi sottolineati dall'avvocatura. Si dichiara a sua volta favorevole alla richiesta di un breve differimento dei termini per l'espressione del parere definitivo.

Si associa alle dichiarazioni del senatore Zanettin la senatrice CAMPIONE (*FdI*) che, a nome del Gruppo di Fratelli d'Italia, esprime il più vivo apprezzamento per gli approfondimenti svolti dalla relatrice su una tematica così vasta e complessa.

Il vice ministro SISTO, preso atto delle richieste di un breve differimento dei termini per l'approvazione del parere, ritiene tuttavia che il Governo non possa attendere oltre il 15 maggio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(932) ZANETTIN. – Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il PRESIDENTE informa che è in distribuzione la proposta di coordinamento Coord.1 della relatrice, pubblicata in allegato al resoconto

della seduta odierna, che modifica il titolo del disegno di legge in conseguenza della soppressione degli articoli 1 e 3 del testo originario. La proposta sarà posta in votazione prima del mandato al relatore.

Interviene quindi, a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle, la senatrice LOPREIATO (*M5S*), che annuncia un voto contrario, innanzitutto perché il provvedimento originario è stato svuotato con l'inserimento di una parte rilevante nel disegno di legge n. 808, approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati, in quanto nessuna delle proposte migliorative presentate dalla sua parte politica, soprattutto in relazione a temi come quello riguardante la violenza sulle donne, è stata accolta, limitando così la possibilità di proseguire nelle intercettazioni anche per reati di natura grave e di grande allarme sociale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole di Forza Italia, sottolineando come l'approvazione di questo disegno di legge rappresenti il raggiungimento dell'ulteriore obiettivo che la Commissione si era prefissata con l'indagine conoscitiva sulle intercettazioni, dopo l'approvazione del disegno di legge n. 808 e, qualche giorno fa, l'approvazione del disegno di legge sul sequestro dei dispositivi elettronici. Esprime pertanto la propria soddisfazione che siano stati finalmente introdotti dei limiti chiari alla durata delle intercettazioni.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), pur apprezzando che la Commissione abbia approvato emendamenti che hanno modificato un testo molto carente nella sua formulazione iniziale, tenendo conto dei suggerimenti del suo Gruppo. Lamenta tuttavia che, su un tema di grande portata come quello affrontato dal provvedimento in esame, vi sia stata un'istruttoria molto carente che non ha consentito di ascoltare gli operatori e che potrà comportare complicazioni – che potevano essere evitate – nello svolgimento dell'attività giudiziaria. Annuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), pur ritenendo che la proposta potesse essere ulteriormente migliorata, esprime tuttavia il voto favorevole del suo Gruppo, fortemente sensibile al giusto temperamento tra la garanzia delle libertà personali e la lotta alla criminalità.

Interviene infine il senatore RASTRELLI (*FdI*) che, nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime il proprio compiacimento per il raggiungimento di un altro obiettivo derivante dagli approfondimenti operati dalla Commissione in materia di intercettazioni. Infatti, chiunque abbia dimestichezza con le procedure riguardanti con le proroghe delle intercettazioni, sa che un punto di arresto andava stabilito, ferma restando la possibilità di proseguire in questa attività con una motivazione rafforzata. Il disegno di legge che la Commissione si accinge ad approvare, peraltro, risponde pienamente ai principi di adeguatezza e proporzionalità che la norma penale richiede.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di Coordinamento n. 1, che risulta approvata.

Posto ai voti, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 932, nel testo proposto dalla Commissione, autorizzandola altresì a svolgere la relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

La seduta termina alle ore 14,05.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 932

Coord. 1

LA RELATRICE

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione ».

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 23 aprile 2024

Plenaria

156^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ZANETTIN

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

In particolare, ricorda che esso interviene con misure volte a rafforzare la capacità di dare attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), secondo la tempistica prevista, nonché ad adeguare la normativa vigente alla revisione del PNRR, presentata dal Governo il 7 agosto 2023 e approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio, dell'8 dicembre 2023, che comprende anche il nuovo capitolo dedicato al piano *REPowerEU*, portando la dotazione finanziaria da 191,5 miliardi a 194,4 miliardi di euro e prevedendo la rimodulazione di taluni interventi e il rifinanziamento di quelli defianziati, mediante risorse provenienti da altri strumenti.

Il decreto-legge si compone di 64 articoli, suddivisi nel titolo I, in materia di *governance* per il PNRR e il Piano complementare al PNRR (PNC), nel titolo II, finalizzato all'accelerazione e allo snellimento delle procedure per la loro attuazione, a sua volta suddiviso in 10 capi, relativi ai vari ambiti settoriali: istruzione e merito, università e ricerca, sport,

digitalizzazione, giustizia, trasporti, lavoro, investimenti e salute, e nel titolo III, recante disposizioni finali e di coordinamento.

Il Relatore ritiene che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso consenta di dare attuazione al PNRR come rivisto con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023. Propone, pertanto, l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) rileva come il Governo abbia provveduto a spostare in avanti le riforme e gli interventi del PNRR, accumulandoli all'ultimo anno previsto, con 159 obiettivi e traguardi previsti ora per il solo 2026, su un totale di 346. In tal modo, la 10^a e ultima rata sarà di ben 32,7 miliardi di euro.

Al 31 dicembre dello scorso anno risultavano peraltro pervenuti 102,5 miliardi di euro, ma di questi era effettivamente speso solo il 42 per cento, pari al 22 per cento del totale dei fondi disponibili fino al 2026. Questo dato testimonia come lo spostamento in avanti degli obiettivi valga a coprire le difficoltà nel loro conseguimento, sperando inoltre in una proroga temporale dei tempi di realizzazione degli interventi, come adombrato dal ministro Giorgetti.

E da questo punto di vista la criticità è ancora più rilevante posto che, con un *deficit* pari al 7,4 per cento del PIL, il peggiore in Europa, i margini da utilizzare per investire sono molto bassi.

Stigmatizza inoltre le ulteriori misure di accentramento della *governance*, che esprimono scarsa fiducia nelle amministrazioni periferiche, soprattutto quelle del Mezzogiorno. Desti preoccupazione, poi, la riduzione dei finanziamenti per settori cruciali come le energie rinnovabili, l'idrogeno e la mobilità sostenibile, che subiscono un taglio del 7,6 per cento rispetto al piano originale.

In particolare, i fondi destinati alla protezione idrogeologica subiscono un taglio del 34,4 per cento, mentre nel settore della sanità si registra una riduzione degli investimenti dell'8,7 per cento e una contrazione del 25,8 per cento dei finanziamenti per la famiglia, le infrastrutture sociali e il terzo settore.

Evidenzia quindi le difficoltà della maggioranza nel condurre i lavori parlamentari, disperdendo il lavoro su provvedimenti minori, come effettuato nelle ultime settimane, invece che concentrarsi sulle grandi questioni come il PNRR.

Sottolinea infine le gravi criticità poste dall'articolo approvato alla Camera dei deputati in materia di aborto, di cui non si comprende il senso in un provvedimento in materia di PNRR, se non quello di ipotizzare un maldestro tentativo di scardinare la legge n. 194 del 1978.

Il senatore CENTINAIO (*LSP-PSd'Az*), riferendosi ai lavori delle ultime settimane in Senato, invita il senatore Sensi a sollecitare in tal senso il proprio presidente di Gruppo, in modo tale da formulare proposte in sede dei Conferenza dei Capigruppo.

Il senatore MATERA (*FdI*) preannuncia il voto favorevole dei senatori del suo Gruppo su un provvedimento che riflette la volontà di correggere la direzione di marcia del PNRR, la cui traiettoria è stata assunta dai governi precedenti a quello attuale, al fine di non disperdere risorse preziose.

Ricorda, peraltro, che con la revisione del Piano si è ottenuto l'aumento dell'ammontare complessivo e che comunque 121 miliardi sono a debito. Afferma la necessità di assicurare maggiore attenzione e maggiori risorse alla sanità, ma auspica che anche le forze di opposizione lavorino per il buon esito del Piano e la piena attuazione degli interventi previsti.

Il relatore SCURRIA (*FdI*) replica ai timori espressi circa il futuro del PNRR, ricordando che l'Unione non procede all'erogazione delle rate se non a seguito della verifica del conseguimento degli obiettivi. Per questo motivo, lo spostamento in avanti di alcuni obiettivi ha consentito di non perdere risorse.

Inoltre, lo spostamento su altri fondi ha riguardato quegli interventi che per loro natura comportano tempi lunghi di realizzazione come quelli in ambito idrogeologico, che sarebbero andati inevitabilmente oltre il 2026. Il settore sanitario presenta motivi di preoccupazione, ma che certamente però nascono da prima di questo Governo.

Per quanto riguarda la polemica sull'articolo aggiunto alla Camera dei deputati sui consultori familiari, lungi dall'essere un attacco alla vigente legge n. 194 del 1978, ne ripropone quasi alla lettera l'articolo 2, secondo cui i consultori possono avvalersi della collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) lamenta, innanzitutto, l'assenza del Ministro, di cui aveva chiesto la presenza in sede di esame del Documento di economia e finanza e che ancora dimostra la sua indisponibilità a un confronto costruttivo in Commissione.

Lamenta inoltre l'approccio del Governo, che ricorre alla fiducia, impedendo di fatto l'azione di controllo parlamentare, in continuità con altre limitazioni al controllo democratico, quali l'abrogazione dell'abuso d'ufficio o le restrizioni alla libertà di stampa.

In materia di sanità, stigmatizza il defianziamento per il rinnovo degli ospedali per un ammontare pari a 1,2 miliardi di euro, contestato anche da presidenti di regione di maggioranza, a fronte di opere pronte ad essere realizzate.

Per quanto riguarda il piano transizione 5.0, al quale sono assegnati 6,3 miliardi di euro, ritiene che sia solo cambiato il nome rispetto al precedente piano 4.0 e non siano rinvenibili risorse aggiuntive. Inoltre, con gli incidenti sul lavoro in aumento, lamenta la limitazione al solo settore edile della misura della patente a punti.

Infine, ricorda come da mesi, a causa all'accentramento della *governance*, le regioni aspettino molti decreti attuativi dei provvedimenti sul PNRR e sul PNC, avendo già i progetti esecutivi pronti. Per converso, il

provvedimento in esame rinvia il termine di adozione di tali decreti di ulteriori 60 giorni.

Preannuncia, quindi, il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1048) Delega al Governo in materia di florovivaismo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, che definisce un quadro normativo in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata.

Il Relatore, dopo aver ricordato il parere espresso sul testo del disegno di legge il 27 marzo 2024, ritiene di non ravvisare profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea negli emendamenti in esame e propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

(970) MARTI e altri. – Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, dà conto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche.

Dopo aver ricordato il parere non ostativo espresso sul testo del provvedimento il 27 marzo 2024, ritiene di non ravvisare profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea negli emendamenti in esame e propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede chiarimenti circa il calendario dei lavori della Commissione, a cui replica il presidente ZANETTIN.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(1089) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.

Ricorda, al riguardo, che la Convenzione, nel conformarsi al più recente modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nei due Paesi, mirando alla eliminazione di fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché a una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati.

Ritiene che il disegno di legge in titolo non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, anche in considerazione dell'articolo 29, paragrafo 3, della Convenzione, che esplicitamente esclude possibili incompatibilità con l'ordinamento europeo, e del fatto che sulla materia non risultano procedure di infrazione o giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva all'unanimità.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi (n. 149)

(Osservazioni alle Commissioni 2^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 aprile.

Il presidente ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di osservazioni – pubblicato in allegato al resoconto – sul decreto legislativo in titolo. Ricorda, in particolare, che lo schema di decreto prevede a estendere alla categoria 4 dei precursori di droghe, la disciplina sanzionatoria già prevista dal citato testo unico per le categorie 1, 2 e 3.

La cornice sanzionatoria in parola, pur prevedendo limiti edittali superiori ai tre anni di reclusione previsti dal criterio generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012, risulta pienamente legittima in quanto mera estensione di norme penali già vigenti.

In tal senso, infatti, l'inciso iniziale della richiamata lettera *d*), che recita « *al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti* », è stato interpretato, in un caso analogo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 174 del 2021), nel senso di non escludere in assoluto il potere del legislatore delegato, quando la materia è già regolata da una norma penale.

Ritiene quindi che lo schema di decreto legislativo in titolo non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che sia rispettato il principio e criterio direttivo generale di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, richiamato dalla norma di delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023, e propone di formulare osservazioni non ostative.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) chiede un rinvio del voto, in considerazione del fatto che le Commissioni di merito non hanno ancora avviato l'esame del provvedimento.

Il presidente ZANETTIN accede alla richiesta di rinvio, pur ribadendo che la competenza della 4^a Commissione è proprio quella di fornire una valutazione propedeutica all'esame della Commissione di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1110

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, approvato con modifiche dalla Camera dei deputati, reca la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, volto a introdurre ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

considerato che esso interviene con misure volte a rafforzare la capacità di dare attuazione al PNRR, secondo la tempistica prevista, nonché ad adeguare la normativa vigente alla revisione del PNRR, presentata dal Governo il 7 agosto 2023 e approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio UE, dell'8 dicembre 2023, che comprende anche il nuovo capitolo dedicato al piano *REPowerEU*, portando la dotazione finanziaria da 191,5 miliardi a 194,4 miliardi di euro e prevedendo la rimodulazione di taluni interventi e il rifinanziamento di quelli defianziati, mediante risorse provenienti da altri strumenti;

considerato che il decreto-legge si compone di 64 articoli, suddivisi nel titolo I, in materia di *governance* per il PNRR e il Piano complementare al PNRR (PNC), nel titolo II, finalizzato all'accelerazione e allo snellimento delle procedure per la loro attuazione, a sua volta suddiviso in 10 capi, relativi ai vari ambiti settoriali: istruzione e merito, università e ricerca, sport, digitalizzazione, giustizia, trasporti, lavoro, investimenti e salute, e nel titolo III, recante disposizioni finali e di coordinamento;

valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e che esso consente di dare attuazione al PNRR come rivisto con la decisione di esecuzione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1048**

La 4^a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 1048, già approvato dalla Camera dei deputati;

ricordato che il disegno di legge ha l'obiettivo di definire un quadro normativo coerente e organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera collegata;

ricordato il parere espresso sul testo del disegno di legge il 27 marzo 2024;

valutato che gli emendamenti non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI RIFERITI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 970**

La 4^a Commissione permanente,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, recante la regolamentazione delle competizioni videoludiche;

ricordato il parere non ostativo espresso sul testo del provvedimento il 27 marzo 2024;

valutato che gli emendamenti non presentano profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1089**

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021;

ricordato che la Convenzione, nel conformarsi al più recente modello di Convenzione contro le doppie imposizioni concordato in sede OCSE, disciplina gli aspetti di fiscalità diretta concernenti le relazioni economiche e finanziarie poste in essere tra i soggetti, persone fisiche o giuridiche, residenti nei due Paesi, mirando alla eliminazione di fenomeni di doppia imposizione sui redditi, nonché a una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati;

rilevato che all'articolo 29, paragrafo 3, la Convenzione stabilisce che le norme da essa fissate non generano incompatibilità con l'ordinamento europeo e che, sulla materia disciplinata, allo stato non sussistono procedure di infrazione o giudizi pendenti innanzi alla Corte di giustizia;

valutato quindi che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 149

La 4^a Commissione permanente,

esaminato il decreto legislativo in titolo, recante disposizioni di adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal testo unico in materia stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) per le violazioni al regolamento (UE) n. 1259/2013, che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i Paesi terzi,

considerato che:

– il 30 dicembre 2013 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1259/2013, che ha introdotto, tra l'altro, un'ulteriore categoria di precursori di droghe, ovvero la categoria 4, comprendente medicinali e prodotti veterinari a base di efedrina o pseudoefedrina, in aggiunta alle tre categorie contemplate dalla precedente normativa europea già oggetto di attuazione nell'ordinamento italiano;

– si rende necessario un intervento normativo volto a prevedere specifiche sanzioni anche per le categorie di precursori di nuova introduzione, al fine di dare compiuta attuazione a quanto previsto dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005 che obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento;

rilevato che:

– il decreto legislativo è adottato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), che richiama i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012;

– il citato articolo 32, comma 1, lettera *d*), reca un principio e criterio direttivo generale di delega in base al quale: « *d*) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. [...] Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già

comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi [...]; »;

– l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo estende la disciplina e le relative sanzioni, previste dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per i precursori di droghe appartenenti alle categorie 1, 2 e 3, anche ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4;

– nell'effettuare tale estensione sono previste sanzioni penali omogenee a quelle già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, che viene sostituito integralmente;

– le nuove fattispecie penali relative ai precursori di droghe appartenenti alla categoria 4 hanno quindi cornici edittali in linea con le sanzioni già previste dall'articolo 70, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, estendendosi quindi – per alcune ipotesi – fino alla sanzione della reclusione fino ad un massimo di cinque anni;

valutato che:

– la cornice sanzionatoria suddetta è in apparenza distonica rispetto ai limiti edittali fino a tre anni di reclusione previsti dal criterio di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), ultimo periodo, della legge n. 234 del 2012. Tuttavia, l'inciso iniziale – « al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti » – rende pienamente legittima l'operazione di integrazione del precetto dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 effettuata con lo schema di decreto in esame;

– in tal senso, come anche affermato in un caso analogo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 174 del 2021), l'inciso « al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti », con cui si apre la lettera in questione, non può intendersi nel senso che sia escluso in assoluto il potere del legislatore delegato nei casi in cui la materia è già regolata da una norma penale. In tali casi invece è ben possibile che la delega conferita per l'attuazione di numerose direttive comunitarie nei campi più diversi comporti necessariamente il potere-dovere del Governo di dettare discipline sostanziali suscettibili di integrarsi con la normativa preesistente nella materia, innovandola anche profondamente ove ciò fosse richiesto dalle esigenze di attuazione delle norme comunitarie, e quindi anche adattando le previsioni sanzionatorie alla nuova disciplina sostanziale (nello stesso senso, Corte cost. sent. n. 456/1998);

valutato quindi che lo schema di decreto legislativo in titolo è coerente con la normativa europea e che è rispettato il principio e criterio direttivo di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge n. 234 del 2012, richiamato dalla norma di delega di cui all'articolo 2 della legge di delegazione europea 2022-2023,

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 23 aprile 2024

Plenaria

232^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati presentati 708 emendamenti e 112 ordini del giorno.

Dopo aver ricordato che si è conclusa nella seduta di ieri la discussione generale sul provvedimento, dà quindi la parola ai Commissari per eventuali interventi per l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) interviene per evidenziare, rispetto alla specifica illustrazione di emendamenti, come il provvedimento giunga del tutto blindato all'esame del Senato.

Formula considerazioni fortemente critiche sul monocameralismo di fatto che si registra ormai da tempo, e che impedisce una piena lettura dei provvedimenti da parte di ciascun ramo del Parlamento.

Ciò costituisce un'abitudine non corretta e molto pericolosa, poiché provvedimenti *omnibus* recano una pluralità di disposizioni rispetto alle quali viene precluso l'esame parlamentare in uno dei rami.

Evidenza come tale abitudine sia ormai invalsa sui grandi provvedimenti economici, non solo di decretazione d'urgenza ma anche sui disegni di legge di bilancio, aggiungendo inoltre come il provvedimento all'esame presenti un'ulteriore e specifica criticità, poiché emergono grandi problemi in materia di realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fatto rinviata al 2025.

Critica in particolare come, a fronte di questo rinvio nell'effettiva attuazione, l'attuale Governo invochi proprio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a fondamento della crescita del PIL indicata nel DEF altresì all'esame, mentre servirebbero garanzie proprio sull'attuazione del Piano.

Passa quindi ad esaminare una specifica questione che riguarda il provvedimento in esame e che consiste nell'aver introdotto nello stesso, con un emendamento a firma del deputato Malagola, una disposizione che interviene sulla legge 194 nella materia delicata dell'aborto. Critica fortemente che possa essere stato ammesso, nonostante una palese estraneità all'oggetto, tale emendamento che tratta una materia così complessa, e che non avrebbe dovuto trovare collocazione in un decreto-legge di tipo economico.

Non si comprende, a tale riguardo, come possa essere stato inserito nel decreto-legge tale emendamento, ciò rappresentando una forzatura incomprensibile, in una materia come detto assai delicata.

Un provvedimento economico in materia di PNRR non costituiva infatti la sede per intervenire in questo ambito della materia sanitaria, e la maggioranza avrebbe dovuto avere il coraggio di intervenire in modo chiaro e palese, con un'apposita proposta normativa da discutere nelle necessarie sedi parlamentari.

A fronte di tale indebito inserimento dell'articolo 44-*quinquies* nel decreto-legge in esame, sono state peraltro pretermesse le Commissioni competenti per materia, poiché l'emendamento non è stato in alcun modo esaminato da parte delle Commissioni che si occupano della materia sanitaria, in quanto inserito in un provvedimento di tutt'altra materia.

Sottolinea peraltro come la parte politica che ha presentato tale emendamento alla Camera abbia asserito come lo stesso non rechi cambiamenti sostanziali, risultando tuttavia assai dubbio che tale disposizione sia davvero pleonastica, poiché in tal caso non vi sarebbe stata ragione di inserirla nel decreto-legge PNRR.

Esprime quindi forte perplessità sulle modalità con cui si è proceduto, poiché tale articolo 44-*quinquies* del decreto-legge non risulta chiaro neanche sul piano di come agiscano queste associazioni *Pro vita* e quale sarà il loro ruolo nei consultori pubblici. Non è chiaro infatti l'intento stesso della norma, proprio perché non si è svolto un dibattito nelle Commissioni competenti per materia.

Ribadisce come il Governo avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di un tale intervento normativo, poiché non si può parlare di temi come l'aborto in un provvedimento normativo in materia economica,

mentre non si affrontano in alcun modo organicamente temi quali la prevenzione e la tutela della salute della donna.

Esprime quindi una grande indignazione sul modo in cui si è proceduto, al di là del merito assai criticabile della disposizione, sottolineando come tutto induce a ritenere un intento, da parte del Governo, di distrarre l'attenzione del dibattito pubblico dai problemi veri dell'attuazione assai critica del decreto PNRR.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) svolge un intervento fortemente critico rispetto a un ulteriore caso, come quello del provvedimento all'esame, di violazione delle prerogative e del ruolo del Parlamento.

Ricorda come sia noto a tutti infatti che il provvedimento all'esame risulta calendarizzato a breve e che sarà posta la questione di fiducia.

Ciò determina che verrà travolto tutto l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno.

Il provvedimento affronta la materia del PNRR, che doveva costituire uno strumento per rafforzare l'economia del Paese, ma su questo si registrano solo ritardi rispetto alle cifre stanziare e spese, emergendo l'assenza di una idea di politica industriale da parte dell'attuale Governo. La situazione è preoccupante rispetto a cosa potrà succedere, mentre vi è la necessità di rispondere ai problemi reali del Paese, con soluzioni pratiche a problemi concreti, tra cui cita, a titolo esemplificativo, l'estensione al settore privato delle regole sugli appalti, nella finalità di tutelare la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. Di fronte a problemi concreti si fanno invece solo forzature, rispetto alle quali si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Lorenzin sull'improprio inserimento dell'articolo 44-*quinquies* nel testo.

Conclude ricordando come la crescita stimata in Italia risulta tutta legata al PNRR, per cui non poter svolgere una discussione vera e piena, poiché si è già deciso il voto di fiducia in Senato, pone un problema serissimo di tenuta del Paese.

Sottolinea quindi un quadro del tutto inaccettabile, nel modo di operare da parte dell'attuale maggioranza.

La senatrice MENNUNI (*FdI*) richiama il dibattito svolto in questi giorni sulla disposizione introdotta alla Camera dei deputati, in materia di attività presso i consultori, chiarendo come l'intento sia quello di aiutare le donne, in un momento particolarmente difficile, per poter prospettare loro delle alternative all'aborto, come statuito dall'articolo 1 della stessa legge 194, a legislazione vigente.

L'intervento risulta quindi una semplice specificazione del quadro normativo.

Ricorda come il tema delle politiche a sostegno delle donne sia centrale se si intende davvero implementare la maternità e contrastare il calo demografico.

Invita dunque a non polemizzare su tale aspetto del provvedimento.

La senatrice PIRRO (*M5S*) interviene evidenziando come il provvedimento all'esame si inserisca in un quadro di totale disastro delle politiche dell'attuale maggioranza rispetto agli interessi del Paese.

Critica in particolare che si voglia intervenire sulle scelte delle donne, in una materia così delicata e complessa, criticando l'intervento della senatrice Mennuni poiché le vere politiche per il sostegno alla maternità si fanno agendo sui temi del lavoro stabile, degli stipendi dignitosi, delle tutele sul lavoro.

Il problema della natalità nel Paese non può in alcun modo essere risolto con un atto aggressivo nei confronti delle donne, che la disposizione vuole forzare in una direzione diversa rispetto alla libertà di scelta, prevedendo attività di associazioni il cui scopo è solo quello di far cambiare idea alle donne.

È necessario invece agire sui servizi a sostegno della famiglia, non violando la libertà delle scelte individuali.

Sottolinea come le associazioni *Pro vita* agiscono fuori dal perimetro della sanità, mentre la decisione della donna va accompagnata e gestita con figure mediche professionali, psicologi del servizio pubblico che sappiano assistere le donne nelle loro libere e delicate scelte. Tale attività non può essere certo svolta dalle associazioni *Pro vita*, che non hanno alcun ruolo nel servizio pubblico.

Ricorda come un assessore di Fratelli d'Italia abbia già compiuto la scelta di stanziare ingenti risorse per le associazioni *Pro vita*, ciò costituendo una linea del tutto non condivisibile su un tema delicato e complesso.

Conclude affermando come l'attuale maggioranza dovrebbe assumersi la responsabilità di intervenire sulla legge 194 in maniera aperta e chiara, con la garanzia di un dibattito parlamentare, mentre la disposizione introdotta nel decreto-legge PNRR costituisce un atto di violenza nei confronti dei cittadini e una compressione delle prerogative del Parlamento.

La senatrice AMBROGIO (*FdI*) evidenzia come risulti difficile comprendere questo dibattito, a fronte di problemi realmente gravi come il buco finanziario determinato dal *Superbonus*.

In particolare, i toni così accesi non si giustificano poiché la disposizione intende solo agire affinché la donna sia messa nelle condizioni di una scelta consapevole con i dovuti sostegni.

Non c'è alcuna violenza nella disposizione in parola, bensì si interviene proprio a fini di chiarezza, come fatto ad esempio nella regione Piemonte, affinché le donne possano scegliere gli interlocutori da cui farsi assistere, rimanendo libere nelle proprie scelte.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) si sofferma sul tema della lettura di fatto monocamerale, che ormai si registra in Parlamento, formulando osservazioni critiche e chiedendo alla Presidenza di rappresentare al Presidente del Senato la necessità di una riflessione profonda sullo svolgimento delle letture parlamentari.

Invita infatti a meditare sulla insostenibilità di tale uso ormai distorto del bicameralismo, divenuto di fatto monocameralismo alternato, che opera fuori dal quadro costituzionale. Risulta inaccettabile che sia del tutto privata del diritto di votare emendamenti modificativi una delle due Camere, a seconda delle letture parlamentari.

Con riferimento al provvedimento specifico all'esame, si potevano affrontare compiutamente i temi, invece inseriti con inopportune forzature, come avvenuto con l'inserimento in un decreto-legge di tipo economico dell'articolo 44-*quinquies* in materia di consultori pubblici.

I tempi dell'esame del provvedimento sul PNRR impediscono ora di fatto, pena la decadenza dell'intero decreto, di votare un emendamento soppressivo di tale disposizione.

Il quadro che quindi si registra, con riferimento all'attuale lettura in Senato, costituisce una significativa violazione dei principi dell'esame parlamentare, rispondendo ad una abitudine ormai invalsa, non in linea con l'assetto costituzionale.

Evidenzia al riguardo come occorra affrontare la materia sul piano della tenuta costituzionale del Paese, mentre l'attuale maggioranza, anche in sede di riforma del premierato, ha evitato del tutto di affrontare tale tema che riguarda invece la garanzia di un esame dei provvedimenti da parte di entrambe le Camere.

Invita quindi a considerare prioritario porre un argine a tale prassi, emergendo un tema che non può più essere eluso, poiché, in assenza di un profondo riesame di questa abitudine del tutto scorretta e non in linea con la Costituzione, non si potrà evitare l'evento traumatico della decadenza di un decreto-legge.

Sottolinea quindi l'esigenza di garantire tempi certi per affrontare i provvedimenti, profilo non garantito dall'esame del provvedimento attuale, rispetto al quale la propria parte politica intende sottolineare il tema della necessaria votazione degli emendamenti soppressivi.

Il problema dei tempi dell'esame risulta un tema da affrontare.

Ferma restando la necessità di affrontare tale questione, sottolinea quindi la richiesta della propria parte politica di voto degli emendamenti soppressivi dell'articolo 44-*quinquies*, tema specifico che si inserisce nella più ampia questione delle garanzie del bicameralismo.

Conclude quindi richiamando la necessità di un recupero di centralità del Parlamento, e ribadendo la richiesta di un intervento presso la Presidenza del Senato al fine di intervenire su tale distorsione delle regole.

La senatrice DAMANTE (M5S) interviene per evidenziare come si sarebbe dovuto parlare di PNRR, tema centrale per la crescita del Paese. Ci sono forti allarmi sull'attuazione, e servivano misure per accelerare la spesa, invece, ancora una volta, si sa già che fra qualche ora verrà posta la fiducia, e non si potrà entrare nel merito della discussione sul provvedimento, né tantomeno apportare interventi modificativi.

Ricorda come il proprio Gruppo avesse ipotizzato l'istituzione di una commissione di vigilanza e controllo parlamentare, dove il parlamento avrebbe potuto giocare un ruolo centrale sul monitoraggio sull'attuazione del PNRR: ciò soprattutto alla luce del fatto che abbiamo un alto tasso di utilizzi non corretti, profilo particolarmente serio. Si è invece di fronte all'ennesimo decreto *omnibus*, che accentra ancora di più il controllo, ponendosi anche profili di conflitto di interessi laddove il controllore è il soggetto che dovrebbe essere controllato. Tutto, sul piano dell'attuazione, viene rinviato, in una logica di accentramento, e non vi è nessuna garanzia che il monitoraggio funzioni effettivamente. Sono previste alcune rimodulazioni, con finanziamenti che sono stati rivisti, e ciò ha posto un problema in molte regioni. Cita al riguardo il caso della Regione Siciliana, che in materia di sanità ha visto definanziati circa 139 milioni di euro, riferiti a progetti che erano già stati destinati ad essere appaltati. Tale profilo è evidenziato altresì dalla conferenza Stato-regioni, che ha sottolineato i pericoli connessi alle rimodulazioni senza il previo coinvolgimento degli enti, ma il parlamento non ha garantito il tempo dell'esame e non gli viene riconosciuto il tempo di parlare e discutere di questi temi centrali, mentre tutto, sul piano dell'attuazione, viene rinviato al 2025. Formula quindi considerazioni fortemente critiche, evidenziando come i temi del controllo e del monitoraggio vadano di pari passo, ed evidenziando come il parlamento sia sprovvisto di strumenti effettivi per il controllo, tra cui ricorda la banca dati regis, mentre vi è solo una relazione semestrale trasmessa al parlamento, a fronte della quale non vi sono strumenti effettivi di effettivo controllo. Questa è una problematica che va affrontata, e che risulta centrale, per cui appare condivisibile quanto evidenziato dalla senatrice Lorenzin, in relazione alla introduzione di emendamenti del tutto distonici ed estranei all'oggetto trattato, che presumibilmente hanno l'intento di spostare l'attenzione dalle forti e reali criticità sull'attuazione del PNRR.

La senatrice MUSOLINO (IV-C-RE) si associa allo sconcerto e ai rilievi critici svolti dalla senatrice Damante. Il testo in esame, che affronta il tema centrale dell'attuazione del PNRR, dovrebbe essere esaminato compiutamente, atteso peraltro che il PNRR è l'unica risorsa corrente del bilancio cui si riconnette una crescita per il paese. Parlare della fase di attuazione e dello stato di realizzazione è un elemento centrale della discussione parlamentare, che tuttavia viene ad essere spostata su altri piani. L'attuazione del PNRR avrebbe dovuto impegnare il Parlamento in un dibattito serio che garantisse il tempo per esprimersi in tutte le fasi dell'esame parlamentare. A fronte di questo, invece, la tagliola del voto di fiducia preclude tale approfondimento e tale effettivo esame. Si discute invece in un modo ozioso, che non si tradurrà in una attività parlamentare, men che meno in un'attività modificativa, e per di più nel corso dell'esame presso l'altro ramo del parlamento si inseriscono temi che risultano del tutto estranei all'oggetto trattato e che stravolgono al-

cune misure. Tale modo di operare non è conforme a quanto previsto dalla Costituzione.

Evidenzia poi come il decreto-legge in esame non era la sede per inserire un emendamento che incide sulla materia dell'aborto. Formula considerazioni fortemente critiche, poiché non è bastato il richiamo più volte rivolto dal Presidente della Repubblica al Parlamento a non abusare dello strumento della decretazione d'urgenza, nonché a non inserire in sede di esame parlamentare di conversione materie del tutto eterogenee.

Evidenzia come sia palese la totale estraneità dell'attuale articolo 44-*quinquies* rispetto all'oggetto del decreto-legge. A tale riguardo, si sofferma sul tema dell'assistenza alle donne, evidenziando come non corrisponda al vero che tale sarebbe la finalità di tale disposizione inserita alla Camera, poiché in tal caso non si sarebbero tagliati i fondi sulla sanità: se fosse stata questa, cioè l'assistenza e il sostegno alle donne, la finalità del Governo, non si sarebbe adottata una disposizione del genere, che introduce le associazioni *pro vita* nei consultori in un contesto in cui la donna si trova ad affrontare una scelta difficilissima.

Critica al riguardo la sovrapposizione tra legge, da un lato, e moralità, dall'altro, piani invece da tenere distinti, mentre se si voleva incidere sulla legge 194 si sarebbe dovuto utilizzare uno strumento chiaro e lineare e un compiuto esame parlamentare.

Ricorda come in alcune aree del Paese, tra cui cita la Regione Siciliana, l'aborto è sostanzialmente negato, poiché non vi sono medici abortisti né la garanzia dei farmaci. In questo contesto, evidenzia come ancora una volta vi sia una forte compressione del Parlamento, che non può neanche, in sede di conversione di un decreto-legge, votare una disposizione soppressiva di tale norma, mentre in Commissione affari costituzionali da mesi si è discusso un disegno di legge sul premierato, in occasione del quale, nonostante le audizioni degli esperti, il tema della decretazione d'urgenza è del tutto uscito dal dibattito.

Evidenzia come resta agli atti nei lavori odierni un grave *vulnus* nei confronti dei principi e dei limiti all'uso del decreto-legge, su un provvedimento che doveva riguardare il PNRR, alla luce di questa disposizione introdotta, rilevando come a distanza di tempo si commenterà questa forzatura come un momento storico in cui si è registrato un fatto inaccettabile e fuori dal sistema giuridico e costituzionale.

Il senatore LIRIS (*FdI*), riferendosi alla riflessione svolta dal senatore Manca, in ordine all'abitudine ormai invalsa, ereditata già dal passato, delle letture sostanzialmente monocamerale, esprime di condividere l'opportunità di una riflessione, poiché il sistema attuale ha l'effetto di mortificare alternativamente Camera o Senato.

Non è possibile arrivare « per abitudine » a una riforma di questo tipo, occorrendo invece una riflessione sistematica sul bicameralismo e sul tema delle piene letture parlamentari. Ricorda comunque la tempistica stretta decisa dalla Conferenza dei Capigruppo in Senato, per cui si deve prendere atto della situazione attuale che impone di esaminare il provve-

dimento nella giornata odierna, non risultando i tempi tecnici per l'esame degli emendamenti. Tuttavia è opportuno fare un approfondimento reale sulla direzione istituzionale che si sta prendendo, rispetto a tale prassi del monocameralismo di fatto, per cui chiede al Presidente di voler portare all'attenzione di una riflessione istituzionale tale tema.

Il PRESIDENTE, prendendo atto delle richieste di sensibilizzazione sul tema delle garanzie connesse al bicameralismo perfetto, alla luce della richiesta formulata dal senatore Manca e dell'intervento del senatore Liris, evidenzia che si farà carico di poter promuovere una profonda riflessione in materia, rispetto alla prassi ormai invalsa.

Ricorda, a tale riguardo, come le letture da parte di una sola Camera, senza modifiche da parte dell'altra Camera in seconda lettura, si sono affermate durante la pandemia, ma costituiscono attualmente una prassi su cui è necessario porre un tema di cambio di paradigma. Assicura quindi che sarà cura della Presidenza porre tale tema all'attenzione del Presidente del Senato, in linea con quanto emerso dal dibattito.

Alla luce del numero di emendamenti presentati e dei tempi di calendarizzazione, prende poi atto che non vi sono le condizioni per concludere l'esame in sede referente del provvedimento.

Si riserva pertanto di intervenire in Assemblea per informarne la Presidenza del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, comma 1, tenuto conto delle informazioni fornite dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, che sarebbe utile acquisire ulteriori elementi idonei a ricostruire l'ammontare di 10,42 miliardi di defianziamenti dalla stessa indicati.

Con riferimento a quanto elencato nel prospetto riepilogativo, che ascrive effetti differenziati sui tre saldi di finanza pubblica, andrebbe confermata la coerenza della dinamica temporale della realizzazione degli interventi e della spesa ad essi collegata con la tempistica prevista dal PNRR.

In relazione alla copertura finanziaria di cui al comma 8, in generale, andrebbe assicurata la disponibilità delle numerose risorse utilizzate e l'assenza di qualsiasi pregiudizio nei confronti delle finalizzazioni già

previste a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. In particolare per la lettera *m*), considerato che le risorse utilizzate risultano in larga parte finalizzate a spese di natura obbligatoria e incidono su annualità successive al triennio in corso, andrebbero forniti elementi di dettaglio circa le poste di bilancio interessate, che presentano le necessarie caratteristiche per essere utilizzate per le finalità previste dalla disposizione in esame.

Sul comma 13, relativo agli interventi di cui alla Missione 6 (Salute) del PNRR e agli interventi del Piano nazionale complementare per gli incrementi di costo dei materiali, va osservato che la copertura sull'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 appaiono riferirsi a risorse che non sono già scontate nel tendenziale e quindi richiederebbero apposita copertura. Sarebbe, pertanto, opportuno un chiarimento su tale profilo.

Relativamente all'articolo 4, andrebbero fornite conferme in merito all'adeguatezza delle disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, disponibili alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché rassicurazioni circa l'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte di fabbisogni di spesa già previsti dalla legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 6, comma 3, andrebbero fornite conferme in merito alle disponibilità esistenti a valere sugli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relativamente alle autorizzazioni di spesa per il 2024 e le annualità 2025-2029, riferibili al riparto del Fondo Unico Giustizia.

Circa l'articolo 8, comma 2, andrebbe acquisita una conferma circa la compatibilità della norma con la disciplina europea in materia di durata massima dei contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni, ciò al fine di escludere nuovi o maggiori oneri legati all'eventuale stabilizzazione del personale interessato.

Posto che al comma 9 si stabilisce che il direttore generale ivi previsto si avvalga di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonché di esperti, anche attraverso convenzioni, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, andrebbe confermato che tale supporto possa essere garantito a valere sulle sole risorse disponibili dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito al relativo impatto sui saldi di finanza pubblica, andrebbero forniti i prospetti di calcolo degli effetti indotti per l'erario con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Riguardo al comma 18-*bis*, andrebbero forniti chiarimenti in merito agli ipotizzabili riflessi, in termini di maggiori oneri, che potrebbero determinarsi in occasione del rinnovo del contratto di servizio di Poste S.p.A. con l'Amministrazione dell'economia e delle finanze, in relazione ai servizi offerti allo Stato per i quali sono previsti specifici stanziamenti in bilancio.

Circa il comma 23, considerato che la norma determina un maggior ricorso all'indebitamento per il finanziamento di un conferimento di ca-

pitale a favore di Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., appare necessario un chiarimento in merito agli eventuali effetti sul fabbisogno che potrebbero derivare dal maggior ricorso all'indebitamento.

Riguardo all'articolo 9, comma 5, poiché durante l'esame in prima lettura è stata modificata la fonte di copertura, andrebbero aggiornati la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo. Inoltre, premesso che la nuova copertura utilizza stanziamenti già previsti a legislazione vigente per le medesime finalità di accoglienza della popolazione ucraina, sarebbe opportuno un chiarimento sull'entità delle risorse che si trovano sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio che verrebbero riversate all'entrata del bilancio dello Stato nonché sulla sostenibilità di tale riduzione di spese.

In merito al comma 5-*bis*, considerato che alla disposizione è associata un'autorizzazione di spesa da considerarsi quale limite massimo, andrebbero fornite rassicurazioni sul fatto che i fabbisogni ipotizzabili, in relazione alle due istituzioni sanitarie richiamate dalla norma, rientrino nell'ambito del fabbisogno massimo delle unità complessive richiedenti asilo già previsto in relazione alle norme vigenti.

Per quanto concerne l'articolo 10, la norma prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale della economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Ciò premesso, andrebbe chiarito con quali risorse si farà fronte, nell'ambito della dotazione di bilancio del CNEL, al fine di poter considerare tale copertura valida in base alla normativa contabile.

In relazione all'articolo 11, considerato che la norma sembra determinare una accelerazione nell'erogazione delle risorse da versare a titolo di anticipazione ai soggetti attuatori degli interventi PNRR, andrebbe chiarito se tale circostanza possa determinare una diversa modalità di sostenimento della spesa e di conseguenza riflettersi sui saldi di finanza pubblica in maniera differente rispetto a quanto scontato a legislazione vigente e in particolare in termini di fabbisogno di cassa.

L'articolo 12, comma 14-*ter*, prevede per il monitoraggio delle condizioni ambientali, contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, l'avvalimento di ISPRA da parte dell'autorità competente, nel limite di spesa di 3 milioni annui, a cui si provvede attraverso i proventi derivanti dalle tariffe previste per lo svolgimento delle relative attività istruttorie. A tale riguardo, andrebbero forniti chiarimenti circa la compatibilità tra l'onere da sostenere e la relativa copertura finanziaria.

Riguardo all'articolo 14, comma 7, con riferimento all'anticipazione delle facoltà assunzionali, andrebbe acquisita conferma da parte del Governo che questa non comporti un conseguente spostamento degli oneri per lo svolgimento degli stessi da un esercizio finanziario all'altro.

Sul comma 8, posto che per la copertura finanziaria di quanto disposto si provvede a carico della dotazione del Fondo di funzionamento

delle istituzioni scolastiche, andrebbe confermata la riducibilità di tale dotazione senza pregiudizio per le finalità previste dalla legislazione vigente. Inoltre, in merito al calcolo degli effetti indotti, andrebbero forniti i quadri di calcolo con l'indicazione delle aliquote applicate.

Relativamente ai commi 10-*bis* e 10-*ter*, visto che l'attivazione dell'esonero e del semi-esonero al fine di consentire l'attribuzione dell'incarico di vice preside o vice direttore a docenti di istituti scolastici determina di per sé un fabbisogno aggiuntivo di spesa, correlato alla attribuzione di incarichi di supplenza, si rende necessaria una relazione tecnica recante l'illustrazione dei dati ed elementi idonei a comprovare l'adeguatezza delle risorse previste per il 2024 e a decorrere dal 2025.

Per quanto riguarda l'articolo 15, andrebbe confermato che la disposizione non comporti effetti correttivi sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 20, riguardo al comma 1, lettera *e*), in tema di istituzione del « Sistema di portafoglio digitale italiano », osserva che il comma 6 del nuovo articolo 64-*quater* non specifica la ripartizione dell'onere nelle tre diverse annualità e non consente quindi di verificare per ciascuna di esse quanta parte dei 33 milioni di euro debba essere imputata al Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Su tale aspetto appare pertanto necessario acquisire elementi informativi dal Governo.

Va rilevato, altresì, che la relazione tecnica originaria afferma che la conduzione a regime del Sistema IT-Wallet, dal 1° gennaio 2027, dovrebbe comportare, secondo una stima prudenziale, un impegno economico annuo a carico del bilancio dello Stato pari a 20 milioni di euro; le norme tuttavia non recano, in proposito, alcuna autorizzazione di spesa mentre la relazione tecnica si limita ad affermare che gli oneri saranno a carico del bilancio dello Stato. A tale riguardo, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo, al fine di escludere la sussistenza di maggiori oneri privi di copertura conforme alla vigente normativa contabile.

In merito al comma 5, considerato che PagoPA rientra nel novero delle amministrazioni pubbliche e che gli strumenti Consip, convenzioni-quadro e strumenti di acquisto e negoziazione, il cui utilizzo cessa di essere obbligatorio per detta società per effetto del comma in esame, sono stati introdotti per ridurre le spese delle amministrazioni pubbliche, appare necessario acquisire conferma dal Governo che la deroga all'utilizzo obbligatorio delle convenzioni-quadro e degli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip non sia suscettibile di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In relazione alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 22, considerato che la copertura delle autorizzazioni assunzionali a carico della dotazione prevista in bilancio sembrerebbe configurare la copertura di un nuovo e maggiore onere a carico della legislazione vigente che, a rigore, non sarebbe in linea con l'articolo 17 della legge di contabilità, il Governo dovrebbe fornire assicurazioni sulla possibilità di rimodulare la dotazione disponibile per la giustizia amministrativa ai sensi della legislazione vi-

gente al fine di consentire la copertura dei reclutamenti in questione. Inoltre, con riferimento alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dall'utilizzo delle medesime risorse, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 1.265.690 euro per l'anno 2026 e a 2.531.379 euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, il Governo dovrebbe confermare l'effettiva disponibilità di tali risorse, considerando anche che se ne prevede la riduzione in via permanente.

Con riferimento all'articolo 26, segnala che nell'ultima relazione annuale sull'Amministrazione della giustizia viene evidenziata la criticità del tema risorse, pertanto, con specifico riguardo al comma 1, lettera *e*), il Governo dovrebbe confermare che gli interventi di implementazione e aggiornamento citati dalla relazione tecnica possano essere condotti dalla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati avvalendosi delle sole risorse già previste a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 29, in relazione al beneficio di cui ai commi da 15 a 18, non appare chiaro l'utilizzo da parte della relazione tecnica delle statistiche sulle dichiarazioni fiscali, considerato che il beneficio in esame è di tipo contributivo e prescinde dall'esistenza di una capienza fiscale. rileva peraltro che i beneficiari delle norme in esame devono avere un ISEE inferiore a 6.000 euro, per cui potrebbero non avere capienza fiscale e quindi non presentare le relative spese in dichiarazione non potendo usufruire della detrazione. Segnala tuttavia che la stima sconta poi un significativo aumento finale dei nuovi contratti agevolati, raggiungendo quindi valori più accettabili, anche se non del tutto prudenziali.

In merito ai commi 19 e 20, il Governo dovrebbe assicurare che il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro rechi le disponibilità necessarie a far fronte all'onere complessivo derivante dalle disposizioni in esame; il Governo dovrebbe inoltre confermare l'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, considerando anche gli altri utilizzi previsti dal provvedimento in esame.

Con riferimento al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 30, che applica la maggiorazione della sanzione pari a 5,5 punti percentuali, la relazione tecnica applica una decurtazione degli effetti finanziari negativi del 50 per cento, ipotizzando un effetto di stimolo, derivante dalla riduzione delle sanzioni, in termini di maggiore adempimento spontaneo dei contribuenti nella regolarizzazione dei contributi; detta ipotesi è poi applicata a tutte le quantificazioni riferite al medesimo articolo. A tale proposito, il Governo dovrebbe specificare le ipotesi poste alla base della scelta di questo valore.

Riguardo alla lettera *b*) del comma 1, che introduce la possibilità di pagare in forma dilazionata in caso di ravvedimento operoso, il Governo dovrebbe fornire dati ed elementi di valutazione volti a verificare l'ipotesi

di sostanziale invarianza di effetti contenuta nella relazione tecnica a seguito di un effetto di incentivo al pagamento dei contributi evasi, tale da compensare la dilazione di quanto dovuto.

Rileva inoltre l'opportunità che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che la prevista riduzione del Fondo in esame non sia suscettibile di incidere sul meccanismo di copertura finanziaria delineato dal citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023 con riferimento all'attuazione della delega per la riforma fiscale, tuttora in corso.

In merito al comma 1 dell'articolo 31, recante la proroga di autorizzazioni alle assunzioni a tempo indeterminato già disposte e non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro, il Governo dovrebbe garantire che tali assunzioni non siano da associare al mantenimento di risorse in bilancio destinate ad andare in economia ai sensi della legislazione vigente, e dunque senza riflettersi in nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2 e ai commi da 5 a 9, rileva che sono disposte assunzioni in un numero fisso, rispettivamente di 250 di unità e di 50 unità, anziché entro un limite massimo, dato che il relativo onere assunzionale è configurato come limite massimo di spesa; su tale aspetto pertanto, appare necessario acquisire chiarimenti da parte del Governo.

Per quanto concerne il comma 1 dell'articolo 32, osserva che la modalità di copertura finanziaria individuata potrebbe determinare una dequalificazione della spesa, atteso che si impiegano risorse in conto capitale per coprire spese correnti.

Per quanto riguarda il comma 2, occorre rilevare che la norma non reca una copertura finanziaria. In proposito, osserva che, essendo le risorse del fondo di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023, riferite all'esercizio 2023, la norma sembra riferirsi all'utilizzo di risorse finanziarie derivanti dalla reiscrizione nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio precedente relative ad autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente. A tale riguardo dovrebbero essere acquisiti chiarimenti da parte del Governo.

In merito all'onere ascritto ai commi 16, 19 e 20 dell'articolo 38, di 63 milioni di euro per l'anno 2024, relativo allo sviluppo e alla gestione di una piattaforma informatica deputata alla gestione delle certificazioni, allo scambio dei dati e alle attività di valutazione, controllo e monitoraggio dei crediti d'imposta, pur evidenziando che lo stesso è configurato come limite massimo di spesa, il Governo dovrebbe chiarire la motivazione in base alla quale lo stesso sia previsto per il solo anno 2024, a fronte di spese che dovrebbero prodursi anche per tutto il 2025, almeno quelle relative alla gestione della piattaforma informatica e alle attività di controllo e monitoraggio dei crediti d'imposta.

In relazione al comma 2, dell'articolo 45, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il Governo dovrebbe chiarire se con l'abrogazione dei commi da 1 a 12-ter e del comma 14, dell'ar-

articolo 39, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, venga meno anche l'esigenza di finanziare la società *in house* di assistenza al MEF.

In relazione ai rilievi sopra evidenziati, risulta necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla nota del Servizio del bilancio, aprile 2024 n. 141.

Il sottosegretario FRENI fa presente che le risposte ai rilievi formulati dal relatore sono contenute nella relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, messa a disposizione dei senatori nella seduta di ieri.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Posta ai voti previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata dalla Commissione.

AFFARI ASSEGNATI

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Esame)

La relatrice AMBROGIO (*Fdi*) illustra il documento in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il Documento di economia e finanza (DEF) rappresenta il principale strumento del ciclo della programmazione economica e di finanza pubblica del Paese. L'articolo 7, comma 3, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) ne prevede la presentazione alle Camere entro il 10 aprile di ogni anno per le conseguenti deliberazioni parlamentari, mentre l'articolo 10 ne disciplina i contenuti articolandoli in tre sezioni e una serie di allegati. La prima sezione del DEF reca lo schema del Programma di stabilità, che contiene le informazioni richieste dai regolamenti dell'Unione europea e dal Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita. La seconda sezione riporta l'analisi e le previsioni dei dati di finanza pubblica a legislazione vigente, nonché le previsioni a politiche invariate per i principali aggregati. La terza sezione, infine, espone il Programma nazionale di riforma. Dopo l'esame parlamentare, il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma verranno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Il DEF 2024 presenta una struttura più sintetica rispetto ai precedenti documenti di economia e finanza, in considerazione dell'attuale fase

di transizione verso le nuove regole della *governance* economica europea e quindi della predisposizione di un quadro programmatico coerente con le nuove regole europee. Il Governo ha quindi annunciato che gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel Piano strutturale di bilancio di medio periodo. L'Italia dovrà infatti presentare entro il prossimo 20 settembre il nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine, tenendo conto della predisposizione da parte della Commissione europea di una traiettoria di riferimento dell'andamento dell'indice della spesa primaria netta. Il Governo si è limitato a illustrare nel DEF 2024 i contenuti e le informazioni di carattere essenziale sull'andamento tendenziale dei principali dati della finanza pubblica con una stima delle politiche invariate per il prossimo triennio.

Per quanto riguarda il contesto macroeconomico italiano, il DEF 2024 espone l'analisi relativa all'anno 2023 e le previsioni tendenziali per il 2024 e per il triennio successivo. Le previsioni del quadro tendenziale incorporano gli effetti sull'economia delle azioni di politica economica e di politica fiscale messe in atto precedentemente alla presentazione del Documento stesso. Il quadro macroeconomico tendenziale è stato validato dall'Ufficio parlamentare di bilancio (UPB) il 10 aprile 2024.

Richiamando le stime ufficiali dell'ISTAT, il documento evidenzia come il PIL nel 2023 sia cresciuto dello 0,9 per cento, un tasso di crescita in decelerazione rispetto al 2022, ma superiore a quello della media dell'area euro (+0,4 per cento). Il DEF sottolinea che il PIL reale è aumentato di 4,2 punti percentuali rispetto al livello pre-Covid registrato nel quarto trimestre 2019. Nel complesso, la crescita nel 2023 è stata trainata dalla domanda interna (4,6 punti percentuali) unitamente alla ripresa della domanda estera netta.

La crescita tendenziale del PIL per il 2024 è attesa all'1,0 per cento, con una marginale revisione al ribasso di 0,2 punti percentuali rispetto allo scenario programmatico della NADEF (+1,2 per cento), legata – si spiega nel DEF – ad una scelta prudenziale, dato l'elevato grado di incertezza che caratterizza il contesto internazionale ed il protrarsi di tensioni geopolitiche. L'espansione del PIL per l'anno in corso sarebbe principalmente guidata, secondo il DEF, dall'incremento della domanda interna, sostenuta principalmente dal rientro dell'inflazione e da un allentamento graduale delle condizioni monetarie e del costo del credito.

Guardando all'intero periodo previsivo, si prospetta una crescita del PIL per il 2025 all'1,2 per cento, più sostenuta rispetto al 2024, ma al ribasso rispetto all'1,4 per cento previsto nella NADEF. Per i due anni successivi, la previsione di crescita è posta all'1,1 per cento per il 2026 e allo 0,9 per cento per il 2027. Il DEF sottolinea peraltro che sulle nuove previsioni di crescita, per motivi prudenziali, non è stato considerato appieno lo stimolo fornito dal PNRR ed i suoi effetti espansivi dal lato dell'offerta e sulle stime di prodotto potenziale.

Venendo alle sezioni del DEF dedicate agli andamenti di finanza pubblica, i dati riferiti al 2023 attestano un indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni pari a 149,5 miliardi di euro, corrispondente al

7,2 per cento del PIL. Per quanto attiene al confronto con le precedenti stime per il medesimo anno, si evidenzia che la NADEF 2023 aveva previsto, in termini di PIL, un indebitamento netto pari al 5,2 per cento su base tendenziale e al 5,3 per cento su base programmatica. Tale scostamento, pari a circa 40 miliardi di euro con riferimento sia all'indebitamento netto che al saldo primario, è attribuibile in larga misura all'andamento più elevato delle spese in conto capitale. A fronte, infatti, di un saldo corrente con segno positivo (+0,6 per cento del PIL) e migliore rispetto alle attese per circa 14,4 miliardi di euro, l'aumento dell'indebitamento netto rispetto alle previsioni è dovuto, in particolare, ai maggiori contributi agli investimenti (per circa 47 miliardi di euro), voce che comprende i contributi riconosciuti nell'ambito della misura cosiddetto « Superbonus ». Per quanto attiene, invece, al confronto con l'esercizio precedente, il dato evidenzia un miglioramento rispetto all'anno 2022. La riduzione del deficit dal 2022 al 2023 – pari a circa 18,5 miliardi di euro – è dovuta al miglioramento del saldo corrente di circa 35,7 miliardi rispetto all'anno precedente, in parte assorbito da un deterioramento del saldo tra spese e entrate in conto capitale per circa 17,2 miliardi di euro. Il miglioramento dell'indebitamento netto rispetto al 2022 si riflette anche in un saldo primario tra entrate e spese al netto degli interessi passivi che, migliorando di circa 14,2 miliardi di euro, inverte il suo segno, attestandosi su valori positivi.

Dai dati di consuntivo per il 2023, le entrate totali delle amministrazioni pubbliche sono risultate pari a circa 996,6 miliardi, in aumento di circa 6 punti percentuali rispetto all'anno precedente (un incremento in valore assoluto di circa 60 miliardi). In rapporto al PIL si registra un lieve incremento dal 47,7 per cento del 2022 al 47,8 per cento del 2023. In particolare, le entrate tributarie aumentano, in valore assoluto, di circa 44,9 miliardi di euro. Concorrono a tale incremento tutti i principali aggregati (imposte dirette, imposte indirette e imposte in conto capitale). In rapporto al PIL, il valore si attesta al 29,6 per cento (rispetto al 29,2 per cento del 2022).

Nel dettaglio, come evidenziato dal comunicato ISTAT di marzo, le entrate correnti hanno registrato un aumento del 5,8 per cento, attestandosi al 46,6 per cento del PIL. In particolare, le imposte dirette sono cresciute del 10,2 per cento, principalmente per l'aumento dell'IRPEF e dell'IRES. In aumento anche le sostitutive sugli interessi e sui redditi da capitale e le ritenute sugli utili distribuiti dalle società.

A questo riguardo va sottolineato che rispetto alle stime per l'anno 2023 contenute nella Nota tecnico-illustrativa, i dati del DEF 2024 rilevano un aumento delle entrate tributarie di circa 15 miliardi. In particolare, le imposte dirette aumentano di 10.807 milioni di euro e le imposte indirette di 4.171 milioni, mentre sono sostanzialmente in linea con le previsioni le imposte in conto capitale (-14 milioni). In proposito il Documento precisa che, con riguardo ai singoli aggregati (Bilancio dello Stato, Poste correttive ed Enti territoriali) e alle principali categorie economiche, presentano uno scostamento positivo rispetto a quanto previsto

le voci classificate nel Bilancio dello Stato (+6.716 milioni) ed Enti territoriali (+1.273 milioni). Le Poste correttive (tra le quali vi sono i rimborsi, le compensazioni e i risultati dell'attività da accertamento e controllo), che nettizzano le entrate tributarie, sono risultate pari a -34.730 milioni inferiori alle attese (-41.705 milioni) determinando un effetto positivo di 6.975 milioni. Nel dettaglio, a consuntivo, il miglioramento delle entrate del Bilancio dello Stato è ascrivibile al maggior gettito registrato dalle imposte dirette per effetto, in particolare, dei maggiori introiti delle imposte versate in autoliquidazione IRPEF e IRES. Le entrate degli enti territoriali sono superiori di 1.273 milioni rispetto alle previsioni, quasi esclusivamente per effetto del maggior gettito versato in autoliquidazione Irap (+1.193). Lo scostamento positivo relativo alle voci delle Poste correttive (+6.975 milioni) risulta ascrivibile per 4,5 miliardi alle maggiori entrate derivanti dalle attività di accertamento e controllo rispetto a quanto previsto. Un andamento crescente viene riscontrato anche rispetto alle entrate per contributi sociali che hanno fatto registrare, nel 2023, un incremento di circa il 3 per cento rispetto al 2022 (269,2 miliardi di euro rispetto a 261,4 miliardi del 2022). Con riferimento al comparto delle imposte indirette (+5,4 per cento rispetto al 2022), l'ISTAT afferma che sono stati registrati aumenti significativi dell'imposta sull'energia elettrica, dopo la riattivazione degli oneri di sistema e delle accise, e di quella sugli oli minerali e derivati.

Le imposte in conto capitale, risultate pari a 1.608 milioni nel 2023, registrano una riduzione di 99 milioni rispetto al 2022. In rapporto al PIL, l'aggregato evidenzia una ridotta incidenza (0,1 per cento) che rimane invariata nel 2023 rispetto al 2022. Un incremento significativo si registra per le altre entrate in conto capitale che passano da 15.431 milioni nel 2022 a 22.341 milioni nel 2023. L'ISTAT sottolinea come la crescita delle entrate in conto capitale (+39,7 per cento) sia dovuto principalmente all'incremento della suddetta componente attribuibile, in particolare, ai contributi agli investimenti provenienti dall'Unione europea relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

La pressione fiscale complessiva è risultata pari al 42,5 per cento, invariata rispetto all'anno precedente, per effetto, come precisato dall'ISTAT, di una crescita del PIL a prezzi correnti (+6,2 per cento) pari a quella delle entrate fiscali e contributive (+6,3 per cento). In conseguenza dei descritti andamenti, la pressione fiscale rimane sostanzialmente stabile durante tutto il periodo di previsione: 42,1 per cento nel 2024, 42,4 nel 2025, 42,2 nel 2026 e 42,3 nel 2027.

Le spese totali si attestano nel 2023 a 1.146.067 milioni, in aumento del 3,8 per cento rispetto al dato 2022. Il valore registrato a consuntivo è superiore di 53.943 milioni rispetto a quello indicato dalla Nota tecnico-illustrativa (NTI) 2024 che stimava un ammontare complessivo di 1.092.124 milioni di euro: la variazione rispetto alle precedenti stime è determinata da un incremento della spesa per interessi di 234 milioni e della spesa in conto capitale di 56.325 milioni solo parzialmente compensato da una diminuzione della spesa corrente primaria di 2.616 mi-

lioni. Nel complesso le spese totali diminuiscono in termini relativi, dal momento che la loro incidenza rispetto al PIL passa dal 56,3 per cento del 2022 al 55,0 per cento del 2023. La variazione complessiva è dovuta essenzialmente alla riduzione dell'incidenza sul PIL della spesa corrente primaria (che dal 43,8 per cento del 2022 passa al 42,3 per cento del 2023) e della spesa per interessi (che passa dal 4,2 per cento del 2022 al 3,8 per cento del 2023). Tale riduzione risulta parzialmente compensata dall'incremento dell'incidenza della spesa in conto capitale che passa dall'8,3 per cento del 2022 all'8,9 per cento del 2023. Nel 2023 la spesa per prestazioni sociali in denaro è risultata pari a circa 424.491 milioni di euro, corrispondente al 20,4 del PIL, in diminuzione rispetto al rapporto registrato nel 2022 (20,7 per cento). In valori assoluti, la spesa in oggetto ha registrato un incremento di 17.593 milioni di euro, rispetto al 2022, che in percentuale corrisponde a circa il +4,3 per cento. Per quanto concerne la spesa pensionistica (+7,4 per cento, per un rialzo in termini assoluti di 21,9 miliardi di euro), tra i fattori che hanno contribuito al suo incremento rispetto al 2022 va ricordata l'indicizzazione ai prezzi, pari a +8,1 per cento, mentre gli altri fattori di incremento sono riconducibili al saldo tra le nuove pensioni liquidate e quelle eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e agli arretrati liquidati. La voce di consuntivo per l'anno 2023 delle altre uscite correnti registra una lieve diminuzione di 6 milioni rispetto all'anno precedente, con un livello di spesa pari a 96.031 milioni di euro. Rispetto a quanto indicato nella NTI il dato è rivisto al ribasso di 1.683 milioni rispetto alle precedenti stime. Da ultimo, la spesa in conto capitale del 2023 è risultata pari, in valore assoluto, a 186.065 milioni, con un incremento, rispetto al 2022 (162.031 milioni), del 14,8 per cento, pari in valore assoluto a 24.034 milioni. Rispetto alle stime della NTI, la voce della spesa in conto capitale risulta in aumento di 56.325 milioni soprattutto per effetto dell'incremento dei contributi agli investimenti (+46.777 milioni), mentre crescono in misura inferiore gli investimenti fissi lordi (+6.899 milioni) e le altre spese in conto capitale (+2.649 milioni). La notevole crescita dei contributi agli investimenti, secondo il DEF, è l'effetto delle maggiori spese per il superbonus e, in misura inferiore, per quelle relative alla misura agevolativa « Transizione 4.0 ». Inoltre, precisa il DEF, la crescita degli investimenti fissi lordi sconta le maggiori spese da parte degli enti locali e di alcune società pubbliche effettuate nell'ultima parte del 2023. Con riferimento alle altre uscite in conto capitale, la maggiore spesa è attribuibile alle garanzie standardizzate su cui ha inciso la modifica del criterio di contabilizzazione delle spese del Fondo di garanzia per le PMI recentemente introdotta dall'ISTAT, e ai maggiori crediti per imposte anticipate. Anche l'incidenza della spesa in conto capitale rispetto al PIL risulta in crescita, passando dall'8,3 per cento del 2022 all'8,9 per cento del 2023.

Per quanto attiene al quadro previsionale a legislazione vigente, il DEF espone l'andamento previsto dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nel periodo 2024-2027 sulla base delle informazioni

relative al consuntivo diffuse dall'ISTAT, del nuovo quadro macroeconomico rappresentato nella Sezione I del DEF medesimo e degli effetti finanziari associati ai provvedimenti legislativi approvati a tutto marzo 2024. Il DEF specifica, in aggiunta, che l'aggiornamento delle previsioni del Conto della P.A. include anche l'aggiornamento del profilo temporale delle spese finanziate da sovvenzioni a fondo perduto e prestiti nell'ambito del PNRR, alla luce delle modifiche al Piano approvate dal consiglio l'8 dicembre 2023.

Nel nuovo quadro previsionale tendenziale il DEF prospetta per il 2024 un indebitamento netto pari al 4,3 per cento del PIL (93,9 miliardi). Rispetto al 2024, negli anni successivi si stima un costante decremento dell'indebitamento netto, sia in termini quantitativi sia in rapporto al PIL, nei seguenti termini: 82,0 miliardi (3,7 per cento del PIL) nel 2025, 69,3 miliardi (3,0 per cento del PIL) nel 2026, 51,1 miliardi (2,2 per cento del PIL) nel 2027. L'indicata evoluzione dell'indebitamento netto è determinata dal miglioramento del saldo primario. Quest'ultimo, ancora negativo nel 2024, torna ad essere positivo nel 2025 e migliora in tutti gli anni del quadriennio di previsione tendenziale, passando dai -9,2 miliardi del 2024, ai +6,7 miliardi del 2025, ai +26,2 miliardi del 2026 e, infine, ai +52,5 miliardi del 2027. A fronte di detti miglioramenti, si prospetta un incremento della spesa per interessi che passa progressivamente dagli 84,8 miliardi del 2024 ai 103,6 miliardi del 2027. Riguardo all'andamento dell'indebitamento netto rispetto al PIL, occorre altresì considerare la crescita del PIL nominale, prevista per ciascuno degli esercizi indicati, che vede tale ultima grandezza passare da 2.162,7 miliardi nel 2024 a 2.367,6 miliardi nel 2027. In valori percentuali, a fronte di una spesa primaria decrescente, dal 51,2 per cento del PIL nel 2023 al 44,0 per cento nel 2027, si prevede un profilo crescente della spesa per interessi, dal 3,8 per cento nel 2023 al 4,4 per cento nel 2027; ne consegue una riduzione nel tempo della spesa complessiva dal 55,0 per cento nel 2023 al 48,4 per cento nel 2027. Sul lato delle entrate, si prevede un andamento decrescente nel tempo, dal 47,8 per cento del PIL nel 2023 al 46,2 per cento del 2027 (con la sola eccezione del 2025, esercizio nel corso del quale si prevede un aumento delle entrate dal 46,8 per cento del 2024 al 47,1 per cento). A ciò contribuisce principalmente la previsione di una graduale riduzione delle entrate tributarie (dal 29,6 per cento nel 2023 al 28,9 per cento nel 2027) e delle entrate in conto capitale non tributarie (dall'1,1 per cento nel 2023 allo 0,2 per cento nel 2027), mentre è previsto un incremento nel tempo dei contributi sociali (dal 12,9 per cento nel 2023 al 13,4 per cento nel 2027).

Il Documento di economia e finanza stima un andamento crescente delle entrate finali in valore assoluto per tutto il periodo di previsione, nel corso del quale l'aggregato passa da 1.011,6 miliardi nel 2024 a 1.094,7 miliardi nel 2027. In termini di incidenza sul PIL, le stime complessive relative alle entrate totali della P.A. diminuiscono, nel 2024, di 1,0 punti percentuali rispetto al 2023, attestandosi al 46,8 per cento, e sono previste in aumento nel 2025 di 0,3 punti percentuali e in diminu-

zione negli anni successivi, fino a raggiungere il 46,2 per cento nel 2027. Concorrono agli andamenti sopra descritti i singoli aggregati che compongono le entrate: entrate tributarie, entrate contributive e altre entrate. In conseguenza dei descritti andamenti, la pressione fiscale rimane sostanzialmente stabile durante tutto il periodo di previsione: 42,1 nel 2024, 42,4 nel 2025, 42,2 nel 2026 e 42,3 nel 2027.

Per quanto riguarda le spese, in valore assoluto i dati stimati per gli anni dal 2024 al 2027 sono rispettivamente pari a: 1.105.565 milioni, 1.136.290 milioni, 1.148.400 milioni e 1.145.778 milioni. Rispetto all'esercizio precedente, l'aggregato mostra una riduzione nel 2024: il valore annuo stimato diminuisce del 3,5 per cento (-40,5 miliardi). Nel biennio 2025-2026 la spesa stimata cresce del 2,8 per cento nel 2025 (+30,7 miliardi), dell'1,1 per cento nel 2026 (+12,1 miliardi) mentre nel 2027 si registra una flessione dello 0,2 per cento (-2,6 miliardi). L'incidenza delle spese rispetto al PIL si riduce di quasi 4 punti percentuali nel 2024 rispetto al precedente esercizio, raggiungendo il 51,1 per cento per poi contrarsi ulteriormente di 0,3 punti percentuali nel 2025, di 1 punto percentuale nel 2026 e di 1,4 punti percentuali nel 2027, anno in cui l'incidenza di tale voce di spesa rispetto al PIL si attesta al 48,4 per cento. La riduzione del rapporto che si registra nel 2024 è da porre in relazione soprattutto con la riduzione dell'aggregato di spesa (-40,5 miliardi) – ascrivibile alla minore spesa in conto capitale (-73,3 miliardi), compensata dall'incremento della spesa corrente inclusa quella per interessi – e solo in parte alla dinamica del PIL. In generale, l'evoluzione delle principali componenti di spesa rispetto al PIL è influenzata dalla dinamica del denominatore; il PIL nominale stimato per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 cresce, rispettivamente, del 3,7, del 3,5 del 3,0 e del 2,7 per cento rispetto all'anno precedente. Riguardo alle principali componenti di spesa, si evidenzia che per le spese correnti al netto degli interessi (spese correnti primarie) i dati stimati per gli anni dal 2024 al 2027 sono, rispettivamente, pari a 908.062 milioni, 927.178 milioni, 936.592 milioni e 949.051 milioni, con incrementi su base annua pari al 3 per cento nel 2024 (+26,7 miliardi), al 2,1 per cento nel 2025 (+19,1 miliardi), all'1 per cento nel 2026 (+9,4 miliardi) e all'1,3 nel 2027 (+12,5 miliardi). L'incidenza di tali spese rispetto al PIL diminuisce per tutto il periodo di previsione ad un ritmo medio annuo di oltre mezzo punto percentuale raggiungendo nel 2027 il 40,1 per cento.

Le Raccomandazioni specifiche per il 2024, approvate dall'ECOFIN e dal Consiglio europeo nello scorso giugno, suggerivano agli Stati membri di impostare la programmazione di bilancio di medio periodo in modo coerente con i criteri che avrebbero ispirato la riforma della *governance* finanziaria. La richiesta ai Paesi, come l'Italia, che non avevano ancora raggiunto il proprio obiettivo di medio termine (OMT), era di intervenire sulla spesa primaria netta per il 2024. Il Documento sottolinea come l'indicatore di riferimento per la sorveglianza di bilancio di quest'anno è la spesa finanziata a livello nazionale al netto delle spese per interessi, delle spese relative ai programmi dell'Unione interamente co-

perle dai trasferimenti provenienti dalla UE, della componente ciclica della spesa per le indennità di disoccupazione, delle misure discrezionali sul lato delle entrate e delle misure *una tantum* e temporanee. Tale indicatore sarà sostanzialmente quello valido quando la riforma entrerà in vigore a regime, ovvero dal 2025, con la sola eccezione dell'esclusione dal computo anche della spesa per cofinanziamenti nazionali a fronte dei programmi finanziati dalle entrate provenienti dalla UE. Secondo le Raccomandazioni, per l'Italia, il tetto massimo di crescita della spesa primaria netta raccomandato per il 2024 è pari all'1,3 per cento, ed è compatibile con un miglioramento del bilancio strutturale di 0,7 punti percentuali del PIL. Tale correzione è ritenuta necessaria in considerazione delle esigenze di sostenibilità del debito del nostro Paese e della necessità di ricondurre l'indebitamento netto al di sotto della soglia del 3 per cento del PIL. Tale correzione sarebbe coerente con il principio previsto dal braccio preventivo del PSC, secondo cui è richiesto un aggiustamento superiore alla correzione minima di 0,5 punti percentuali del PIL agli Stati membri che non hanno conseguito l'OMT e che hanno un debito pubblico superiore al 60 per cento del PIL.

In base all'aggiornamento delle previsioni del DEF in esame, nel 2024 l'andamento della spesa primaria netta e del saldo di bilancio strutturale del quadro tendenziale possono ritenersi conformi alle raccomandazioni specifiche proposte dalla Commissione europea, approvate dall'E-COFIN il 16 giugno 2023 e poi dal Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023. Infatti, il tasso di crescita nominale annuo della spesa primaria netta si colloca ampiamente al di sotto dell'obiettivo raccomandato, risultando negativo. A fronte di questo andamento, nel 2024 si osserva poi un notevole miglioramento del saldo di bilancio strutturale rispetto al 2023, pari a circa 3,2 punti percentuali (contro gli 1,1 punti percentuali attesi nella NADEF 2023 e nel DPB 2024). Il miglioramento del saldo primario strutturale sarebbe poi leggermente più ampio (pari a 3,3 punti percentuali) del PIL.

La riduzione della spesa primaria netta nel 2024 (così come la riduzione del saldo strutturale) è dovuta principalmente alle maggiori spese per contributi agli investimenti legati al Superbonus che sono stati registrati a consuntivo nel 2023 rispetto a quelle stimate nei precedenti documenti ufficiali. Infatti, il maggiore aggravio di spesa nel 2023 si ripercuote sul tasso di crescita nominale annuo della spesa primaria netta (cosiddetto effetto base) del 2024, e anche sulla variazione annua dei saldi di finanza pubblica. Al contenimento della spesa concorre, inoltre, il venire meno delle spese di natura temporanea legate all'emergenza energetica, sostanzialmente azzeratesi nel 2024.

La tendenza al miglioramento dei saldi strutturali è confermata anche negli anni seguenti. Nel triennio 2025-2027, il miglioramento del saldo primario strutturale sarebbe pari in media a circa 0,8 punti percentuali del PIL. La correzione annua del saldo strutturale complessivo sarebbe invece più bassa, pari a 0,7 punti percentuali del PIL in media, per effetto dell'aumento atteso della spesa per interessi in rapporto al PIL.

Per quanto riguarda il debito pubblico, per il 2023, i primi dati ufficiali indicano che il rapporto debito/PIL è sceso al 137,3 per cento, in calo di 3,2 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Tale valore risulta inferiore di circa 2,9 p.p. rispetto a quanto previsto nella NADEF 2023 (140,2 per cento) per effetto sia al rialzo del livello del PIL nominale, dovuta alla crescita nominale maggiore rispetto alla previsione e alla revisione al rialzo del PIL del 2022, che ha fornito un contributo pari a ben 2,3 punti percentuali, sia dell'andamento dei saldi di cassa di finanza pubblica più favorevole delle attese. Quanto alle previsioni (cfr. Figura 6, Tabella 20), il DEF stima che, nello scenario a legislazione vigente, il rapporto debito/PIL è previsto collocarsi su un sentiero di lieve aumento, dal 137,8 per cento dell'anno in corso fino al 139,8 per cento nel 2026, per poi iniziare a scendere. La riduzione del rapporto sarebbe destinata ad accelerare dopo il 2027.

Per quanto riguarda la dinamica del *deficit* e del debito pubblico in rapporto al PIL, il DEF evidenzia che i crediti d'imposta relativi agli incentivi edilizi, al pari degli altri incentivi fiscali, incidono sul fabbisogno di cassa e, quindi, sull'accumulazione di debito pubblico solo per la quota parte effettivamente utilizzata in ciascun anno. Tuttavia, la credibilità dei crediti relativi al Superbonus e la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi ad altri incentivi quali Transizione 4.0 ha portato le autorità statistiche a classificarli come « pagabili » e quindi ad attribuirli per competenza all'indebitamento netto dell'anno in cui questi sono maturati. Ciò contribuisce a spiegare la discrasia tra la contenuta riduzione del deficit e la notevole discesa del debito pubblico in rapporto al PIL registrate nel 2023.

Nel DEF, il Governo riporta una stima dell'impatto macroeconomico delle spese e delle principali riforme previste dal PNRR (Sezione II.2) che tiene conto della revisione del Piano approvata dal Consiglio UE a dicembre 2023. Le risorse a disposizione del nuovo PNRR ammontano a 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di sovvenzioni). Rispetto alla dotazione iniziale di 191,5 miliardi, le risorse aggiuntive provengono dall'introduzione del *REPowerEU* (2,76 miliardi) e dall'aumento del contributo da parte dell'UE (0,16 miliardi). Oltre che di tali risorse, la valutazione del Governo tiene anche conto di una serie di misure strettamente connesse all'attuazione del Piano, ovvero, i 30,6 miliardi del Piano Nazionale Complementare e i 13,9 miliardi del REACT-EU. L'analisi dell'impatto macroeconomico del PNRR contenuta nel DEF aggiorna, impiegando gli stessi modelli econometrici, quella elaborata dal Governo in occasione della stesura iniziale del Piano ed aggiornata via via nei successivi documenti di finanza pubblica sulla base delle nuove informazioni riguardo l'andamento delle spese e delle misure. Inoltre, coerentemente con l'approccio adottato precedentemente, al fine di isolare unicamente l'impatto addizionale sull'economia, la valutazione è stata effettuata considerando, tra tutte le risorse citate, solo quelle che finanziano progetti che possono essere considerati aggiuntivi: prestiti e sovvenzioni RRF (137,7 miliardi), fondi REACT-EU (13,9 miliardi), le risorse antici-

pate del Fondo Sviluppo e Coesione (14,8 miliardi) e quelle stanziare attraverso il Fondo complementare (30,6 miliardi), per un totale di circa 197 miliardi. Non si tiene, quindi, conto delle misure che si sarebbero comunque realizzate in assenza del PNRR (scenario base). Nel 2026, anno finale del Piano, per effetto delle spese ivi previste il PIL risulterebbe più alto del 3,4 per cento rispetto allo scenario base (che non considera tali spese), con un effetto maggiore rispetto a quanto stimato nel precedente aggiornamento (DPB 2024) a causa delle maggiori risorse nette stanziare nel nuovo Piano e al contestuale aumento dei progetti aggiuntivi rispetto alla versione precedente (+12,3 miliardi di euro).

Nel DEF il Governo riporta anche un aggiornamento della stima dell'impatto macroeconomico delle principali riforme previste dal PNRR, in particolare quelle relative a istruzione, ricerca, politiche attive del mercato del lavoro, Pubblica Amministrazione, giustizia, concorrenza e appalti. Il DEF riferisce che, nel complesso, le riforme possano generare un incremento del PIL del 5,6 per cento al 2030 e di circa il 10 per cento nel lungo termine e che tali risultati rimangono molto vicini alle stime precedenti la revisione del Piano.

Il Documento conferma l'elenco di disegni di legge da qualificare come collegati (alle leggi di bilancio) definito dalla Nota di aggiornamento al DEF 2023 (come integrata, sul punto, dalle risoluzioni parlamentari approvate con riferimento alla medesima Nota). Riguardo all'elenco in precedenza definito, si ricorda – al netto dei disegni di legge già all'esame delle Camere o comunque già approvati dal Consiglio dei ministri – la previsione di un disegno di legge recante misure a sostegno delle politiche per il lavoro; un disegno di legge recante interventi a favore delle politiche di contrasto alla povertà; un disegno di legge recante interventi in materia di disciplina pensionistica; un disegno di legge recante disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale e deleghe al Governo per il riordino della materia; un disegno di legge recante disposizioni in materia di sviluppo della carriera dirigenziale e della valutazione della performance del personale dirigenziale e non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni.

Per approfondimenti, rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 12 curata dai Servizi di documentazione della Camera e del Senato.

Il PRESIDENTE, dopo aver aperto la discussione generale, preso atto che i rappresentanti dei Gruppi parlamentari si riservano di intervenire in dichiarazione di voto, dichiara conclusa tale fase procedurale.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO rinunciano ai rispettivi interventi di replica.

Si passa quindi alla votazione del mandato alla relatrice.

Intervenendo in dichiarazione di voto, il senatore PATUANELLI (M5S) osserva, in via preliminare, che il quadro macroeconomico e di

finanza pubblica contenuto nel Documento in esame risulta poco convincente.

Soffermandosi sulla questione del cosiddetto « *superbonus* », sottolinea che l'attuale classificazione dei crediti edilizi da parte di Eurostat come « pagabili » è stata in sostanza voluta dal Governo, con la finalità di creare per gli anni successivi ulteriori spazi finanziari. Di conseguenza, la concreta possibilità che Eurostat qualifichi oggi questi crediti come non pagabili, a seguito dell'ultimo intervento del Governo, con evidenti effetti sul quadro di finanza pubblica, va imputato principalmente al Governo: va tuttavia rilevato che i dati dimostrano come una quota significativa dell'ammontare dei crediti non sia stata utilizzata in detrazione.

Nel ricostruire lo sviluppo della vicenda, ricorda che il secondo Governo Conte ha avuto appena il tempo di varare la misura del *bonus* « 110 », che è stato più volte prorogata dai Governi successivi con il sostegno di quasi tutte le forze politiche. Il *bonus* inizialmente fu introdotto per far fronte all'emergenza pandemica e diede un importante contributo a salvare il Paese, mentre il buco di bilancio è stato in gran parte determinato dagli interventi e dalle proroghe successive, spesso confuse e scomposte, fino ai provvedimenti dell'attuale Governo che hanno determinato, fissando un termine per l'utilizzo, una vera e propria corsa alle detrazioni.

Tornando al DEF, non ritiene condivisibile la scelta del Governo di limitarsi al solo quadro economico tendenziale, che impedisce ai cittadini di conoscere le intenzioni di politica economica dell'Esecutivo per il prossimo futuro, con particolare riguardo al taglio del cuneo fiscale e alla riduzione delle aliquote IRPEF.

Comunque, a suo avviso, il dato più significativo che emerge dal quadro macroeconomico è la totale assenza di crescita e di interventi a sostegno della crescita, con un ritorno all'austerità che appare in contrasto con quanto sostenuto in precedenza dalle forze di maggioranza e che, in ogni caso, non ha mai portato fortuna al Paese.

Annuncia quindi il voto contrario del Gruppo del Movimento 5 Stelle sul Documento in esame.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) rileva come le audizioni congiunte svolte nelle sedute di ieri hanno, in primo luogo, confermato come il DEF 2024 sia stato adottato in violazione della legge di contabilità, che impone all'articolo 10, tra i contenuti del Documento, la predisposizione di un quadro programmatico di economia e di finanza pubblica. Il Governo, mentre l'Unione europea sta definendo la riforma del Patto di stabilità e crescita, si comporta ingiustificatamente come se fosse dimissionario e, pur essendo in carica da un anno e mezzo, continua a fare opera di propaganda, al fine di coprire l'assenza di una bussola nella politica economica.

Ritiene particolarmente utile, per chiarire la situazione, il contributo reso in audizione dall'Ufficio parlamentare di bilancio, da cui può desumersi che, per finanziare il quadro economico e finanziario a politiche

invariate delineato nel DEF, vi sono solo due strade: aumentare le tasse o tagliare le spese. Tale prospettiva risulta aggravata dalle riforme che il Governo sta portando avanti in Parlamento, in particolare l'autonomia differenziata e il « premierato », che a suo giudizio risultano, nel quadro attuale di finanza pubblica, e in assenza di una forte cooperazione, insostenibili. Si tratta però di un tunnel pericoloso, in quanto i tagli determinati dalla politica economica del Governo mettono a rischio la coesione sociale del Paese, ad esempio nella sanità, come emerge dall'aumento delle spese a carico delle famiglie, che ammontano a 40 miliardi e che ovviamente non comprendono i nuclei più poveri, i quali semplicemente rinunciano alle cure.

Segnala inoltre una pericolosa dinamica in corso nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, ove si stanno verificando delle tendenze tricefale, con percorsi divergenti tra il Dipartimento delle finanze e quello dell'economia, a cui si aggiunge un tentativo maldestro di attribuire le responsabilità di spettanza della politica a strutture tecniche, come la Ragioneria generale dello Stato. Con riguardo poi alla delega fiscale, sembra configurarsi non una riforma ma il consolidamento dei difetti attuali, senza che vengano affrontati i nodi problematici e le criticità del sistema tributario italiano.

Ritiene evidente, in sintesi, l'intenzione del Governo di attraversare l'attuale fase elettorale senza rendere manifeste ai cittadini le scelte di politica economica e le loro conseguenze.

Esprime pertanto un giudizio molto negativo sul Documento in esame, che rappresenta un fallimento per un Governo che si vanta di essere politico, da cui si ci sarebbe aspettati, nelle attuali condizioni di incertezza, un indirizzo chiaro, non mancanza di scelte e di indicazioni sulle questioni più difficili e delicate, come la sanità, i salari, la capitalizzazione delle imprese.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), intervenendo in dichiarazioni di voto, esprime un giudizio fortemente critico sull'assenza, nel Documento di economia e finanza, di un quadro programmatico. Ciò dimostra, a suo avviso, incertezza e mancanza di chiarezza nelle linee di politica economica del Governo per i prossimi mesi.

Soffermandosi sul tema della sanità, pone in evidenza come la spesa aggiuntiva indicata nel DEF si riferisca in realtà a un contratto collettivo scaduto, che non consente di recuperare la perdita di potere d'acquisto determinata dall'inflazione. Va aggiunto che, comunque, la spesa sanitaria risulta in diminuzione in percentuale rispetto al PIL, e questo significa inevitabilmente una riduzione dei livelli di tutela.

Con riguardo al *superbonus*, ritiene, analogamente al senatore Patuanelli, che le soluzioni adottate dal Governo si siano rivelate peggiori del problema, causando incertezza alle imprese e ai comuni.

Sostiene poi che, per finanziare gli interventi necessari ad affrontare i problemi sociali ed economici del Paese, dovrebbero essere richieste le risorse a chi negli ultimi anni ha ricevuto di più, ossia a chi ha ottenuto

extraprofitti. Nell'assenza di indicazioni o programmi chiari, finiscono inevitabilmente per pagare, a suo avviso, sempre i soliti, ossia i dipendenti e i pensionati. La quota di risorse disponibili si va tuttavia riducendo per effetto dell'invecchiamento della popolazione: si tratta di un problema che dovrebbe essere affrontato con politiche ragionevoli in tema di migrazioni e non con la propaganda sulla natalità, che in ogni caso avrebbe effetto non prima di venti anni.

In conclusione, ribadisce la contrarietà totale sull'impianto del provvedimento in esame, preannunciato il voto contrario.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), in via preliminare, confessa di non essere mai stato appassionato del Documento di economia e finanza, su cui il Parlamento non ha sostanzialmente un potere di emendamento.

Reputa tuttavia che l'esame del Documento abbia una sua utilità, consentendo di approfondire la situazione economica del Paese.

Osserva quindi che indirizzare le grandezze di finanza pubblica costituisce un esercizio sempre complicato, perché la politica è chiamata a compiere delle scelte che non risultano mai univoche. Inoltre, nell'ambito dell'Unione europea, molte delle leve utilizzabili per compiere tali scelte sono pressoché sparite, a partire dalla fluttuazione dei cambi, che prima dell'introduzione dell'euro consentiva di intervenire sul prezzo dei prodotti nazionali e quindi sul livello delle esportazioni e delle importazioni. A questi strumenti di manovra si è sostituito un insieme di regole, paragonabile all'attività di un farmacista.

Ritiene, inoltre, che gli spazi della politica da ultimo si siano ulteriormente ridotti, salve due eccezioni, intervenute per fronteggiare la crisi pandemica: le misure di ristoro, finanziate con oltre 200 miliardi di euro attivati mediante scostamenti di bilancio, e il « *superbonus* » in materia edilizia. Tuttavia, i *bonus* edilizi sono stati viziati, a suo avviso, da due gravi errori: il primo errore è stato fatto nella stima iniziale dei costi, e pur se compiuto dalle strutture tecniche, la responsabilità politica va imputata all'allora Ministro per l'economia e le finanze e all'allora Presidente del Consiglio, e questo dato non potrà mai essere dimenticato. Si è determinata poi una seconda criticità, ossia l'affidamento dei cittadini che si sono avvalsi dei *bonus* edilizi, che ha generato un problema di tutela negli anni successivi.

A suo parere, all'elenco degli errori del periodo andrebbero aggiunti le garanzie fornite alle imprese fino al 100 per cento e il cosiddetto « Patrimonio destinato », che hanno comportato ulteriori rischi per i conti pubblici, pur se in parte evitati.

Reputa, alla luce di tutto ciò, che sia stato deplorabile giocare delle risorse per decine di miliardi al fine di ristrutturare le case del quattro per cento degli italiani, risorse che sarebbero state utilizzabili per interventi più generali e più significativi. Rappresentati i conti in modo corretto e veritiero, le questioni e le responsabilità politiche vanno ora consegnate alla storia.

Annuncia quindi il voto favorevole del proprio gruppo di appartenenza.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone quindi in votazione il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul Documento di economia e finanza 2024, comprensivo degli allegati, con l'autorizzazione altresì a chiedere di poter riferire oralmente.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 11,40.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE**(Finanze e tesoro)**

Martedì 23 aprile 2024

Plenaria**144^a Seduta**

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.*

La seduta inizia alle ore 11,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Esame. Parere favorevole)

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) introduce il provvedimento per le parti di competenza della Commissione, soffermandosi sull'articolo 3, comma 1, che estende al PNRR talune funzioni poste in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea – COLAF. Il comma 2 attribuisce al medesimo Comitato ulteriori funzioni e il comma 4 ne integra la composizione a seguito dell'attribuzione dei nuovi compiti prevista dalle disposizioni in esame. Il comma 5 specifica che la partecipazione al Comitato non dà diritto alla corresponsione di alcun tipo di emolumento. Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato. Il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria. Il comma 8 interviene sulla disciplina dei protocolli d'intesa tra la Guardia di Finanza e le amministrazioni titolari di interventi PNRR o che provvedono all'attuazione di interventi del PNRR. Il comma 9 modifica l'articolo 512-*bis* del codice penale in materia di trasferimento fraudolento di valori. Il comma 10,

modificando il Codice delle leggi antimafia, inserisce taluni reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto tra quelli che possono dar luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva. L'articolo 8, al comma 19, dispone un incremento – pari a 400.000 euro a decorrere dal 2024 – del limite di spesa per la corresponsione dell'indennità di amministrazione in favore del personale, incluso quello dirigenziale non generale, che svolga determinate funzioni di supporto all'attività parlamentare e governativa presso gli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e presso le ragionerie territoriali e gli uffici centrali di bilancio.

L'articolo 24 disciplina la procedura concorsuale riguardante i magistrati tributari per consentire la continuità della funzione giurisdizionale per l'anno 2024. Si definiscono i criteri delle prove concorsuali e del loro svolgimento, nonché per la valutazione dei candidati. L'articolo 36-*bis* proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. A tal fine, novella l'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012. L'articolo 38 istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0. Viene in particolare previsto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettueranno nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento. L'articolo 41 stabilisce la pubblicazione sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco delle asseverazioni rendicontate per gli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR. La norma, inoltre, precisa che il programma di controllo sugli interventi rientranti nella misura del Superbonus, predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), viene integrato dalle istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. L'articolo 45, comma 1, abroga il cosiddetto Fondo controesodo, previsto con dotazione di tre milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e le cui risorse, fino ad esaurimento dello stesso, erano rivolte a favorire il trasferimento della residenza fiscale in Italia. In conclusione, propone di esprimersi favorevolmente sul provvedimento in titolo.

Si passa alla votazione.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario del Partito Democratico sia per motivi di metodo che di merito. Quanto al metodo, contesta la prassi ormai consolidata di presentare provvedimenti d'urgenza aventi carattere di disomogeneità per materia, mentre con riferimento al merito, giudica insufficienti le misure previste per l'attuazione del PNRR, che spesso si concretizzano esclusivamente in spostamenti o ridimensionamenti di risorse.

Interviene in dichiarazione di voto contrario il senatore TURCO (M5S), che critica l'ennesimo provvedimento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza – che definisce ironicamente come Piano nazionale di rinvii e ritardi –, giudicandolo di facciata e incapace di realizzare i progetti, pur modificati nel tempo, visto che non interviene sui problemi gestionali e propone illusoriamente di aumentare la capacità di spesa attraverso norme di legge. Dopo aver sottolineato criticamente i continui contrasti tra i ministri Fitto e Giorgetti nella gestione del Piano, rileva che, quanto alle frodi, sarebbe stato più opportuno ripensare le ultime modifiche in materia di giustizia, con riferimento in particolare a quelle sull'abuso d'ufficio e sulla corruzione, e ripristinare il controllo concomitante della Corte dei conti.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole, posta ai voti, è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1092) Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato l'emendamento 7.1000 del Governo, pubblicato in allegato, e propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 14 di domani, che ricorda essere la stessa scadenza per la presentazione degli altri emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE sottolinea che l'emendamento 7.1000, che sposta la scadenza fissata dal legislatore per l'approvazione delle tariffe TARI 2024 dal 30 aprile al 30 giugno, è stato presentato per venire incontro alle esigenze di molti Comuni. Alla luce della sua rilevanza, anche ai fini dei relativi interventi da parte degli enti territoriali, anticipa che proporrà ai Gruppi che l'emendamento in questione e i relativi, eventuali, subemendamenti vengano esaminati prioritariamente rispetto alle restanti proposte di modifica.

Prende atto la Commissione.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) preannuncia la presentazione di un subemendamento volto a concedere ai Comuni un termine più ampio rispetto a quello proposto dal Governo per adottare la necessaria delibera.

Il PRESIDENTE prende atto.

Il senatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) auspica che il voto ipotizzato dal Presidente avvenga il più presto possibile per evitare che i Comuni procedano in ordine sparso.

Il PRESIDENTE ritiene che la Commissione possa procedere al voto probabilmente già nella data di giovedì 2 maggio, salvo diversa decisione da parte dei Gruppi.

La senatrice TAJANI (*PD-IDP*) esprime condivisione per il metodo proposto dal Presidente, riservandosi tuttavia di esaminare in maniera approfondita il testo dell'emendamento prima di pronunciarsi sullo stesso.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1092

(al testo del decreto-legge)

Art. 7.**7.1000**

IL GOVERNO

All'articolo 7, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale. ».

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 23 aprile 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 66

Presidenza del Presidente
MARTI

Orario: dalle ore 9,35 alle ore 11,05

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (LND),
DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B E DELLA LEGA NAZIONALE
PROFESSIONISTI SERIE A SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 373 (PROSPETTIVE DI RI-
FORMA DEL CALCIO ITALIANO)*

Plenaria

120^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 9 aprile, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – è stata svolta la relazione in-

troduttiva ed è stato fissato alle ore 12 di giovedì 18 aprile il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al provvedimento in titolo.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati 2 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Informa infine che sul testo si sono espresse la Commissione affari costituzionali e la Commissione bilancio, entrambe con pareri non ostativi, mentre la Commissione per le questioni regionali ha comunicato che non renderà il proprio parere. Non è ancora giunto il parere della Commissione giustizia.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Ha la parola la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) per l'illustrazione degli emendamenti 1.1 e 1.2. In relazione alla proposta emendativa 1.1, evidenza che essa è intesa a specificare la vicenda del confine orientale italiano mediante l'introduzione dei riferimenti alla prima guerra mondiale, al trattato di Rapallo e all'avvento del regime fascista.

Per quanto concerne l'emendamento 1.2, richiamando quanto già segnalato in sede di discussione generale, precisa che lo stesso è volto a prevedere espressamente la menzione di Roma Capitale tra i possibili soci della Fondazione Museo del Ricordo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. – Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 10 aprile.

Il PRESIDENTE prende atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale e propone di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo.

Poiché nessuno interviene in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda di aver svolto, in qualità di relatore, la relazione sul documento in titolo.

Dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono iscritti a parlare, dichiara chiusa tale fase procedurale. Illustra indi uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Avverte infine che i senatori Pirondini, Vincenza Aloisio e Castiello hanno presentato uno schema di parere contrario, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario MAZZI si esprime favorevolmente sulla proposta di parere del Presidente relatore e in senso contrario sulla proposta di parere alternativa presentata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) dichiara il voto contrario del suo Gruppo sullo schema di parere del relatore, tenuto conto della mancata definizione, nel documento in titolo, di un quadro programmatico chiaro.

Con l'occasione, informa dell'imminenza di una conferenza stampa, nella quale esponenti del Partito Democratico esprimeranno le ragioni della contrarietà al documento in esame.

Il senatore CASTIELLO (*M5S*), nel dichiarare il voto contrario sullo schema di parere del relatore, richiama l'attenzione su alcuni contenuti del parere alternativo presentato dal suo Gruppo.

In particolare, rileva criticamente che il documento di economia e finanza, sotto il profilo dell'istruzione, appare, a suo parere, meramente ragionieristico, in quanto fondato sulla logica, esclusivamente quantitativa, che, in conseguenza dell'accrescersi della denatalità, possano essere proporzionalmente ridotti gli investimenti nel sistema scolastico.

Reputa che tale approccio denoti uno scollamento dalla situazione reale, per colmare le cui lacune si sarebbe reso piuttosto necessario l'immediato investimento nell'istruzione delle risorse liberate, anche considerato che la media dei Paesi europei investe nel settore il 5 per cento del prodotto interno lordo e che l'Italia risulta ancora distante dal suddetto valore.

Tra le molteplici criticità rilevabili nel sistema scolastico italiano, menziona: la sproporzione tra una sola ora dedicata all'educazione civica e la varietà di contenuti che in essa sono stati concentrati; le ridotte risorse destinate alla formazione del personale docente; l'improcrastinabile introduzione, nella scuola, della figura dello psicologo, nell'ottica di prevenire i rischi di degenerazione di attitudini e comportamenti aggressivi che possono manifestarsi sin dall'età scolare.

Contesta, infine, che, in nome dell'attuazione dell'autonomia differenziata, si possa derogare alla disposizione costituzionale che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera *n*)), tenuto conto che alla regionalizzazione delle norme generali sull'istruzione conseguirà la frammentazione dell'unità formativa del Paese e il venir meno dell'identità del messaggio culturale trasmesso.

Non essendovi ulteriori richieste d'intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole del Presidente relatore è posto in votazione e approvato, con conseguente preclusione della votazione dello schema di parere contrario presentato dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, rilevando innanzitutto che, per quanto concerne i profili di interesse della Commissione, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge, al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della M4C1 del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, dispone la nomina di un Commissario straordinario il quale opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e a cui sono attribuiti poteri sostitutivi, alle condizioni di legge, per l'attuazione della misura.

In base al comma 2 del medesimo articolo, per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, che opera sino alla data di cessazione dell'organo commissariale. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. Accenna poi al comma 3 che reca la clausola di copertura degli oneri derivanti dal comma 2.

Passa indi a dar conto dell'articolo 12-*bis*, specificando che lo stesso reca semplificazioni in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico. In particolare, la citata verifica è esclusa: per gli interventi qualificabili come « di lieve entità », se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR; per gli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o delle opere presenti; per gli interventi necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico. In caso di interventi, riguardanti infrastrutture di rete qualificabili come « di media entità », è prevista invece una modalità semplificata di effettuazione della citata verifica preventiva dell'interesse archeologico. I criteri per la qualificazione degli interventi come di « lieve » o « media entità » sono definiti dall'articolo medesimo.

Fa poi riferimento al capo II del titolo II del decreto-legge, evidenziando che esso, composto degli articoli da 13 a 16, reca « Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito ».

L'articolo 13 modifica alcune disposizioni della legge istitutiva del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (legge n. 99 del 2022) per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR. Il comma 1, lettera *a*), prevede che il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito già appositamente previsto debba ora definire la tabella di corrispondenza dei titoli rilasciati dagli ITS *Academy* con le classi di concorso e non più anche i « crediti riconoscibili ». La lettera *b*) elimina l'attuale vincolo normativo per cui i finanziamenti prioritari del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore sono ammessi soltanto per la realizzazione di nuove sedi degli ITS *Academy* e non anche per interventi su quelle già esistenti. La lettera *c*) introduce due nuove disposizioni di carattere straordinario, la prima delle quali rende facoltativo, esclusivamente fino al 2025, il cofinanziamento regionale dei piani triennali di attività degli ITS *Academy*. La seconda disposizione prevede che, in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore possano essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni ITS *Academy*.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 14, che, al comma 1, lettera *a*), introduce il possesso del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate quale requisito per la partecipazione al concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico a partire dai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024. La lettera *b*) prevede – contrariamente a quanto disposto in precedenza – che i contenuti del sistema di formazione e aggiornamento permanente delle figure di sistema e dei docenti di ruolo siano delineati, anziché con regolamento ministeriale, con decreto di natura non regolamentare, il quale deve altresì precisare le modalità di valutazione dei docenti stabilmente incentivati. La lettera *c*) dispone, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, che le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza di uno o più moduli formativi, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 (Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico) e 3.1 (Nuove competenze e nuovi linguaggi) della M4C1 del PNRR. Per quanto riguarda la lettera *c-bis*) del comma 1, evidenzia che essa prevede che, in caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente banditi secondo modalità semplificate per assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 secondo la procedura straordinaria per l'assegnazione a tempo determinato dei posti di sostegno vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2023/2024, che residuano dopo l'effettuazione delle immissioni in ruolo in base alla vigente legislazione.

Menziona poi il comma 2 dello stesso articolo 14, che abroga le disposizioni che disciplinavano la possibilità di partecipare, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, all'apposita procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado finalizzata all'immissione in ruolo nonché all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria. Lo stesso comma 2 abroga, altresì, la disciplina contenuta nella legge di bilancio 2021, che ha autorizzato il Ministero dell'istruzione a bandire nuove procedure selettive, su base regionale, per l'accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del relativo titolo di specializzazione, affidando la definizione delle modalità di espletamento ad un decreto del Ministro dell'istruzione.

Il comma 3 specifica che – in sede di definizione mediante regolamento ministeriale, tra l'altro, della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale – alla stessa si accede con il possesso dei titoli di studio per la partecipazione al concorso per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado e per i posti di insegnante tecnico-pratico, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola. Il comma 4 rende annuale – da biennale – la durata del corso teorico-pratico al termine del quale si consegue l'apposito titolo di specializzazione per l'accesso ai concorsi speciali per il reclutamento del personale direttivo e del personale docente negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti. Il comma 5 demanda a un decreto ministeriale l'adozione del modello nazionale di consiglio di orientamento, rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle Linee guida ministeriali per l'orientamento. Il comma 6 stabilisce che, nel documento da allegare al diploma, al termine del primo ciclo di istruzione, contenente l'indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale e delle rispettive competenze, in una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Il comma 7 prevede una anticipazione delle facoltà assunzionali dei docenti anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente. Il comma 8 prevede che il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR individui, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale, al fine di potenziare le azioni di supporto alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli interventi legati al PNRR relativi alla digitalizzazione delle scuole. Il comma 9 stabilisce che le risorse destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL per la realizzazione delle scuole innovative sono altresì utilizzabili per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico

per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici. Il comma 10 prevede che il decreto di riparto annuale delle risorse dell'apposito fondo nel quale confluiscono i risparmi conseguiti mediante l'applicazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei dirigenti scolastici (DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) è adottato previo parere della Conferenza unificata, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico. I commi 11, lettera *a*) e 12, recano disposizioni in materia di incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico, ausiliario (ATA), nell'ambito degli organici PNRR o Agenda Sud, disponendo, tra l'altro, che le istituzioni scolastiche possano attingere alle graduatorie di istituto in caso di rinuncia all'incarico. Viene inoltre dettata una specifica disciplina volta all'incremento degli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati al pagamento delle retribuzioni del predetto personale ATA, con incarico temporaneo, destinato alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR (comma 11, lettera *b*)).

I commi 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 14 incrementano di 2,09 milioni di euro per il 2024 e di 7,587 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 il limite di spesa previsto per far sì che, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, anche i dirigenti scolastici delle scuole oggetto di accorpamento, a seguito del dimensionamento della rete scolastica, possano chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento, per un numero massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Quanto sopra, al fine di attuare la Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, relativa all'organizzazione del sistema scolastico.

In relazione all'articolo 15, specifica che, al fine di garantire il rispetto dei *target* previsti dal PNRR, esso reca talune modifiche ai criteri cui il Governo deve attenersi nella riforma degli istituti tecnici in corso. Le modifiche sono finalizzate, nel loro complesso, ad assicurare una maggiore aderenza dei curricoli degli istituti alle esigenze del tessuto produttivo nazionale.

L'articolo 15-*bis* stabilisce che, al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, gestite direttamente dai Comuni, possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026-2027 anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal CCNL funzioni locali 2019-2021 per l'immissione in servizio a tempo determinato, e per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, sino al 31 dicembre 2027, in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9,

comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni, non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

L'articolo 16 è volto a ricondurre, nell'ambito della struttura amministrativa del Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, superando l'assetto attualmente vigente, che vede tale ente in una posizione di autonomia amministrativa e contabile rispetto al Ministero, da cui era solo vigilato. Sono conseguentemente riviste le funzioni gestionali della Scuola, l'assetto organizzativo dei suoi organi di supporto e il regime della dotazione organica ad essa assegnata.

Fa cenno al Capo III, che si compone degli articoli da 17 a 18 e reca « Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca ».

L'articolo 17, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari, modifica la legge n. 338 del 2000 e l'articolo 15 del decreto-legge n. 13 del 2023, al fine di semplificare l'attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie, intervenendo in particolare sulla normativa urbanistico-edilizia e prevedendo alcune agevolazioni in materia. Integra poi l'articolo 11 del decreto-legge n. 145 del 2023, anch'esso in materia di edilizia universitaria, prevedendo, in particolare, il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. nelle relative procedure amministrative. Ciò al fine di raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata « Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti » (M4C1-R 1.7-27-30), che prevede, come *target* finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede.

L'articolo 18 reca misure volte a favorire il conseguimento di obiettivi e traguardi fissati dal PNRR in materia di formazione superiore e ricerca. Le misure introdotte riguardano, in particolare: la semplificazione delle procedure di adozione dei decreti ministeriali concernenti il riconoscimento dei crediti formativi universitari; l'ampliamento della platea dei potenziali destinatari delle assunzioni e delle chiamate dirette di studiosi da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca, finanziate con le risorse del PNRR, nonché la possibilità di utilizzare tali risorse anche ai fini dello svolgimento dei progetti di ricerca connessi a tali assunzioni o chiamate; il riconoscimento, ai fini dell'inquadramento retributivo, dei periodi di servizio prestati nelle istituzioni di provenienza, nell'ambito delle procedure di mobilità tra università ed enti pubblici di ricerca incentivate dal PNRR.

Il medesimo articolo consente, inoltre, a talune categorie di candidati stranieri che abbiano sostenuto la prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024, senza però presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie, di presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico

2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione. Posticipa, infine, il termine per la pubblicazione del bando per le prove di ammissione a trenta giorni prima della loro effettuazione, in luogo dei sessanta previsti dalla normativa vigente.

Fa menzione del capo IV, in materia di sport, che si compone del solo articolo 19. Tale articolo reca misure volte a snellire le procedure di utilizzo, da parte del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, di talune tipologie di risorse di cui all'investimento 3.1 della Missione 5, Componente 2 del PNRR. In particolare: consente al Dipartimento di autorizzare i soggetti attuatori degli interventi di impiantistica sportiva ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta; autorizza il Dipartimento a riprogrammare le risorse rese disponibili in seguito a revoche o a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali e per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine.

Infine, nell'ambito delle misure del decreto-legge in materia di digitalizzazione, segnala che il comma 2 dell'articolo 20 prevede che il Ministero dell'università e della ricerca trasmetta all'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS), entro il 30 giugno 2025, i dati in suo possesso relativi ai titoli di studio conseguiti.

Anticipa, conclusivamente, l'espressione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel dichiarare, a nome del suo Gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, ritiene che siano molteplici gli aspetti non convincenti del decreto-legge in esame.

Contesta, in primo luogo, che si sia fatto nuovamente ricorso a un decreto *omnibus*, nonostante l'impegno assunto dal Governo a non far uso di tale prassi legislativa, e, sotto il profilo procedurale, paventa un nuovo ricorso alla posizione della questione di fiducia.

Sotto il profilo dei contenuti, esprime preoccupazione per la riduzione dei finanziamenti agli investimenti pubblici e per la concomitante valorizzazione delle iniziative private, soprattutto con riguardo al tema degli alloggi universitari, nonché per la pesante riduzione delle risorse del Fondo di coesione e sviluppo, che penalizzerà, in particolare, le regioni meridionali.

Lamenta, quindi, sia le deroghe introdotte alle disposizioni a favore dell'occupazione femminile e di sostegno alla natalità, sia i tagli al settore sanitario, evidenziati anche dalla Conferenza Stato-regioni.

Dopo aver fatto cenno al discusso emendamento, a suo giudizio, inteso ad aprire i consultori ai gruppi antiabortisti, dichiara di ritenere inefficaci ed eccessivamente generiche le disposizioni relative alla sicurezza e alla repressione degli illeciti.

Non essendovi altre richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che viene approvata.

(1086) *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati il 27 marzo 2024, soffermandosi innanzitutto sul Titolo I, che introduce disposizioni in materia di illeciti, di sanzioni, di formazione e di rafforzamento del controllo, è suddiviso in tre capi: il capo I (articoli 1-3) ha ad oggetto la guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti; il capo II, costituito dal solo articolo 4, modifica la disciplina della sospensione della patente di guida e aggrava le sanzioni per condotte lesive della sicurezza stradale; il capo III (articoli 4-13) contiene disposizioni in materia di formazione, titoli abilitativi e relativi requisiti, nonché misure di rafforzamento del controllo.

Il Titolo II ha ad oggetto la micromobilità ed è articolato in due capi: il capo I (articolo 14) reca disciplina dei veicoli destinati alla micromobilità elettrica, vale a dire i monopattini; il capo II (articoli 15 e 16) detta regole di circolazione, modificando la disciplina della ciclabilità.

Il Titolo III, recante disposizioni in materia di segnali e regole di comportamento in casi particolari, è suddiviso in due capi: il capo I (articoli 17-19), relativo ai passaggi a livello, e il capo II (articoli 20-22), che introduce norme di comportamento a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico e misure per contrastare il rischio della circolazione contromano.

Il Titolo IV è articolato in due capi: il capo I (articoli 23-26) disciplina la sosta, mentre il capo II (articoli 27-34) disciplina la circolazione in specifici ambiti, tra cui l'ambito urbano e l'ambito portuale.

Il Titolo V è costituito dagli articoli 35 e 36: all'articolo 35, si conferisce delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale, mentre l'articolo 36 reca disposizioni attuative e la clausola di invarianza finanziaria.

Passa indi a segnalare più specificamente le disposizioni di competenza della Commissione.

Menziona l'articolo 5, che modifica l'articolo 230 del nuovo codice della strada (di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), in materia di educazione stradale, con l'intento di promuovere l'attività formativa nelle scuole.

In particolare, si prevede che – in conseguenza della partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, – sia attri-

buito, all'atto del rilascio della patente, il credito di due punti sulle tipologie di patenti che abilitano alla guida di veicoli per i quali si richiede di aver compiuto 16 e 18 anni. Precisa che si tratta delle patenti AM, A1, B1, A2, B, BE, C1, C1E, di cui all'articolo 115, comma 1, lettere *b*) e *c*), del codice della strada.

L'articolo, inoltre, demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, l'individuazione dei soggetti erogatori dei suddetti corsi extracurricolari di educazione stradale tra gli enti pubblici e privati competenti in materia di sicurezza stradale, compresi gli enti di formazione professionale e le autoscuole, nonché la definizione delle modalità per lo svolgimento dei medesimi corsi e per la relativa certificazione.

Fa cenno, infine, all'articolo 32, che propone novella alle vigenti disposizioni (articolo 1, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 121 del 2023) relative alla circolazione sul territorio nazionale dei veicoli di interesse storico e collezionistico (di cui all'articolo 60 del codice della strada).

Nello specifico, si prevede che per tali veicoli siano individuate modalità agevolate di accesso alle aree soggette alle limitazioni della circolazione (di cui al comma 2 del richiamato articolo 1). Detta individuazione è demandata a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Preso atto che non vi sono iscritti a parlare in discussione generale, il Presidente relatore propone l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) fa presente che il proprio Gruppo non condivide i contenuti del provvedimento in titolo nel testo approvato dalla Camera dei deputati, rilevando che esso non persegue l'obiettivo della sicurezza. Stigmatizza, in proposito, la scelta di affiancare all'inasprimento delle pene per i trasgressori del codice, misure volte a favorire l'incremento della velocità di percorrenza dei veicoli, la limitazione dell'utilizzo dei dispositivi di controllo della velocità, nonché la riduzione delle zone a traffico limitato.

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, si passa alla votazione della proposta di parere favorevole del relatore che, previa verifica della presenza del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e accolta.

La seduta termina alle ore 11,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO N. LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI

La Commissione, esaminato il documento in titolo,

premessò che:

esso espone l'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2023 e le previsioni tendenziali per il 2024 e per il triennio successivo;

riguardo al quadro programmatico, gli obiettivi di politica economica dei prossimi anni saranno definiti nel Piano strutturale di bilancio di medio periodo, in conformità con quanto previsto dalle nuove regole europee;

nell'ambito delle risposte di *policy* alle principali sfide economiche, occupazionali e sociali contenute nel Programma nazionale di riforma (PNR) (di cui si dà conto nel Documento), un posto di rilievo è occupato dalle misure in materia di istruzione, università e ricerca, considerate prioritarie nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

nel DEF 2024 si stima che dagli interventi contenuti nel PNRR su tali versanti possa derivare un effetto sul prodotto interno lordo (PIL) reale pari allo 0,4 per cento al 2026, allo 0,8 per cento al 2030, e al 2,8 per cento al 2050;

premessò altresì che:

come indicato nel PNR, il sistema di istruzione e formazione è stato interessato da riforme strategiche inserite nel PNRR, relative ai seguenti ambiti: reclutamento dei docenti, orientamento scolastico, riorganizzazione del sistema scolastico, riforma degli istituti tecnici e professionali, riforma degli Istituti tecnologici superiori, Scuola di alta formazione e formazione del personale scolastico;

tali riforme sono state attuate tramite un complesso ridisegno normativo della legislazione primaria e l'adozione dei connessi atti di normazione secondaria;

rilevato, con riguardo al settore universitario, che il DEF:

dà conto delle misure adottate al fine di garantire il diritto allo studio (assicurando agli studenti meritevoli in condizioni svantaggiate di accedere al percorso universitario), di potenziare gli alloggi universitari

per studenti fuori sede, di favorire la mobilità tra atenei, di ampliare l'offerta e l'interdisciplinarietà dei corsi di laurea (con particolare riferimento alla riforma delle classi di laurea), nonché di semplificare le procedure per l'accesso all'esercizio delle professioni, tramite l'introduzione delle lauree abilitanti;

richiama l'introduzione dei dottorati innovativi e la promozione dei percorsi di studio e dei dottorati nelle discipline STEM;

considerato, con riguardo alle iniziative nel settore della ricerca:

l'impegno del Governo a procedere con l'attuazione delle linee di azione strategiche inserite nel Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, dedicate al trasferimento di nuove conoscenze e tecnologie, nonché a promuovere una maggiore collaborazione tra università, ricerca e impresa nei settori digitale, industriale e aerospaziale;

il consolidamento di iniziative volte a favorire processi di internazionalizzazione e di potenziamento dell'attrattività dell'Italia, fra cui l'istituzione del Fondo Italiano per la Scienza (FIS), il rafforzamento della cooperazione con università e le istituzioni europee, la definizione di un quadro comune a livello europeo per la progettazione, l'erogazione e il rilascio di programmi di laurea congiunti;

tenuto conto che:

il Programma nazionale di riforma del DEF 2024 reca anche una sezione dedicata al percorso dell'Italia verso il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) di Agenda 2030 ed al ruolo che svolgono in tale direzione le riforme e gli investimenti in corso di attuazione grazie al PNRR, anche in relazione all'Obiettivo 4 (Istruzione di qualità per tutti – fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva e promuovere opportunità di apprendimento continuo);

al fine di raggiungere l'Obiettivo 4 dell'Agenda 2030, l'Italia ritiene prioritari interventi infrastrutturali per incrementare gli asili nido, i servizi per la prima infanzia e il tempo pieno, nonché programmi specifici per la riduzione dell'abbandono scolastico, lo sviluppo della formazione professionale terziaria, di nuove competenze e linguaggi per i docenti,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
PIRONDINI, Vincenza ALOISIO E CASTIELLO SUL
DOCUMENTO N. LVII, N. 2 E CONNESSI ALLEGATI**

La 7^a Commissione permanente,

esaminato per le parti di competenza il Documento di economia e finanza 2024 (*Doc. LVII, n. 2 e connessi Allegati*),

premesso che:

il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo per l'anno in corso e per il triennio successivo;

considerato tuttavia che:

si tratta dell'ultimo DEF così concepito e conseguentemente redatto;

come sottolineato, infatti, dallo stesso ministro Giorgetti nel corso dell'audizione tenutasi nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma delle procedure di programmazione economica e finanziaria e di bilancio, in relazione alla riforma della *governance* economica europea, le regole di *governance* in via di approvazione introducono un nuovo strumento di programmazione, definito come « Piano fiscale-strutturale di medio termine »;

il DEF, pertanto, è l'ultimo sottoposto all'esame del Parlamento, dal momento che la prima e la terza sezione – rispettivamente, « Programma di stabilità » e « Programma nazionale di riforma » – saranno rispettivamente assorbiti dal Piano fiscale-strutturale di medio termine e dal Rapporto di monitoraggio;

il nuovo regolamento del « braccio preventivo » stabilisce che il Piano fiscale-strutturale di medio termine dovrà essere presentato alle autorità europee entro il 30 aprile, con una cadenza allineata alla durata della Legislatura nazionale, che – nel nostro ordinamento – è fissata in

cinque anni. Nel periodo di vigenza del Piano, la normativa europea richiede la presentazione di un Rapporto di monitoraggio annuale, sottoposto allo stesso termine previsto per il Piano;

valutato che:

il Documento in titolo non riporta il profilo programmatico, limitandosi a confermare il quadro tendenziale prospettato con la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanze-NaDef 2023, con previsioni di un *deficit* al 4,3 per cento per il 2024, al 3,7 per cento per il 2025, al 3 per cento per il 2026 e al 2,2 per cento per il 2027. Conseguentemente l'impercepibile tasso di crescita del PIL si attesta, per il 2024, all'1,0 per cento, mentre si prospetta pari all'1,2 per cento nel 2025 e all'1,1 e allo 0,9 per cento, rispettivamente per i due anni successivi;

né, a tale riguardo, possono risultare convincenti le motivazioni fornite dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze legate alla riforma della *governance* economica europea, dal momento che allo stato attuale vige ancora l'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e pertanto Governo e Parlamento sono tenuti a rispettare i contenuti e le prescrizioni di programmazione economica in esso contenuti, come in particolare e nel dettaglio gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico, nonché, nel contempo, le previsioni di finanza di lungo periodo e gli interventi che si intendono adottare per garantire la sostenibilità;

considerato altresì che:

deprivato degli aspetti essenziali, che sottostanno alla sua stessa ragion d'essere, debole e assolutamente privo di incisività rispetto alle gravose sfide da affrontare, il DEF 2024 appare una « scatola vuota », e sostanzialmente si rivela fin da ora del tutto inadeguato a riportare il nostro Paese sul percorso (come intrapreso dai governi Conte) della crescita e dello sviluppo;

a distanza di 7 mesi dalla NaDef, dunque, i principali dati macroeconomici volgono al negativo, le previsioni di crescita sono riviste al ribasso. La disoccupazione appare in discesa: dato che deve esser letto, tuttavia, in filigrana alla crescita del lavoro precario, temporaneo, saltuario;

come evidenziato dallo stesso Ufficio Parlamentare di Bilancio, il testo non concorre a fornire rassicurazioni in merito alle crescenti preoccupazioni riguardanti le inadeguate e intempestive misure adottate dal Governo per fronteggiare lo stallo in cui versa l'economia italiana da circa un anno e mezzo. In estrema sintesi: nel DEF in esame viene meno l'essenza stessa del documento di programmazione, limitandosi a fornire una sbiadita diapositiva dell'esistente, una pedissequa replica di quanto già annunciato con la NaDef 2023;

considerato che con riferimento ai profili d'interesse della 7^a Commissione:

se il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rappresenta per il futuro prossimo la principale iniziativa di riforme e investimenti del Paese e la più grande sfida a livello tecnico, organizzativo e di coordinamento fra amministrazioni e livelli di governo, non sarà fuor di luogo esprimere preoccupazione per il rischio, non trascurabile, che la revisione complessiva del Piano (che inserisce nuove spese senza cancellare quelle già previste, ma « esternalizzandole » a carico del bilancio nazionale), possa generare un cospicuo aumento della spesa, salvo che l'impegno a mantenere la realizzazione delle spese originarie non vada inteso come meramente programmatico e privo di contenuto fattivo;

non solo il governo Meloni ha operato tagli nel settore dell'istruzione – motivando tale scelta, com'è ampiamente noto, sulla base della « denatalità », ovvero sul « dimensionamento », come già previsto nella misura indicata dalla legge di bilancio 2023 – ma il PNRR, che se utilizzato al meglio potrebbe portare ad alcuni risultati notevoli, registra, in sede attuativa, difficoltà di spesa e di realizzazione del Piano da parte del Governo che sono sotto gli occhi di tutti;

l'originario obiettivo – esplicitamente dichiarato nelle intenzioni del PNRR, di rimettere la scuola e l'università al centro delle politiche per la crescita – si scontra con una mancanza di visione di fondo. Sanità e istruzione pubblica, insieme con il complesso delle prestazioni sociali necessarie a contrastare la povertà, non rappresentano alcuna priorità. Tanto che, tutto ciò che riguarda i profili di interesse della 7^a Commissione appare posto sostanzialmente in litote in questo DEF 2024;

da « Caivano » fino agli ultimi provvedimenti – che comunque costituiscono una cartina di tornasole per capire l'idea di scuola e di società che vi sottostà – ci siamo limitati a rilevare un'impostazione di fondo troppo spesso ingessata e punitivo-sanzionatoria a fronte della mancanza di una parte costruttivo-propositiva;

in buona sostanza, se si vuole davvero « ripristinare la cultura del rispetto », « affermare l'autorevolezza dei docenti », nonché « rimettere al centro il principio della responsabilità », restituendo piena serenità al contesto lavorativo degli insegnanti e del personale scolastico, occorre in particolare:

– incoraggiare, disciplinandola, l'istituzione di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli studenti e le loro famiglie, valutando altresì l'opportunità di promuovere momenti di confronto tra il corpo docente, i genitori e i figli che durante l'attività didattica hanno manifestato un com-

portamento violento o aggressivo, al fine di prevenire analoghi episodi in seno alle istituzioni scolastiche;

– restituire autorevolezza e prestigio, con un rafforzamento della dignità professionale dei lavoratori della scuola, alla figura e alla funzione del docente in particolare, attraverso un miglioramento e un significativo aumento delle retribuzioni, agendo nel medesimo tempo per un deciso superamento del precariato, nonché potenziando il personale docente e il tempo scuola;

– potenziare l'integrazione, ridurre i tempi di accesso a interventi specialistici e di ascolto, promuovere e incentivare, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, l'istituzione di un Servizio di consulenza psicologica espressamente finalizzato al mondo e alle problematiche della Scuola;

– contribuire allo sviluppo degli scolari e degli studenti – a contrasto d'ogni forma di violenza e di bullismo, disagio, depressione, povertà educativa e dispersione scolastica, e di « analfabetismo emozionale » quand'anche derivante da un impiego eccessivo del digitale e di videogiochi o come esito di problematiche legate alla pandemia da Covid-19, e contro il consumo di alcol e droghe – attraverso l'introduzione nell'offerta formativa dell'intelligenza emotiva (insieme con l'educazione sessuale), considerata ormai materia rilevante per la costruzione dei legami sociali e per l'ottimizzazione dei contesti di apprendimento nonché per il miglioramento del clima relazionale tra studenti, e, in particolare, tra studenti e insegnanti;

– incrementare e rafforzare, a principiare dalla scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolare attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico;

– reperire adeguate risorse da destinare alla scuola pubblica e portare gli investimenti in istruzione, educazione e formazione almeno al 5 per cento del PIL come il resto d'Europa, al fine di restituire peso e valore all'istruzione scolastica, per promuovere la formazione degli insegnanti, per valorizzare la professionalità docente e per sostenere l'innovazione didattica e organizzativa, nella consapevolezza che la scuola debba rappresentare uno dei più importanti fattori di crescita del Paese, garantendo il diritto allo studio e la garanzia di accesso per tutti e a tutti i livelli di istruzione;

– incrementare i finanziamenti per il rinnovo del contratto di lavoro al personale di scuola università e ricerca;

– reperire le risorse necessarie per la piena attuazione del Piano nazionale per la promozione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni;

- adottare misure di prevenzione e di contrasto dell'abbandono precoce dell'istruzione e della formazione;
- procedere a contrastare l'eccessivo affollamento delle classi e la povertà educativa, diminuendo il numero degli alunni per classe e garantendo la formazione delle classi nei territori disagiati, montani, nelle piccole isole, nelle aree interne;
- difendere il diritto allo studio scolastico e universitario, assicurando borse di studio e servizi per tutti gli idonei;
- intervenire, con azioni forti e immediate, per sostenere le famiglie, in estrema difficoltà per questo anno scolastico, per l'acquisto dei libri scolastici e garantire il diritto allo studio in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- istituire il beneficio della dote educativa da destinare a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali;
- adottare, già nella prossima legge di bilancio, misure volte a rivedere la disposizione approvata inerente il dimensionamento scolastico, abrogando la disciplina introdotta, anche alla luce dei rischi e delle criticità che potrebbero derivare dalla controversa riforma dell'autonomia differenziata da riconsiderare integralmente, con particolare riguardo al sistema di istruzione, che deve mantenere i caratteri di uniformità ed eguaglianza su tutto il territorio nazionale;
- incrementare e rafforzare, a principiare dalla scuola dell'obbligo, la formazione sportiva nonché la cultura musicale e ogni forma di espressione da veicolare attraverso linguaggi non verbali e artistici, quali strumenti di apprendimento cognitivo, formativo, relazionale, di aggregazione, socializzazione e integrazione sociale, ovvero quale parte integrante del percorso scolastico;
- implementare e promuovere la creazione di nuove strutture di edilizia universitaria, anche incrementando il Fondo per l'*housing* universitario, al fine di ridurre in modo significativo il divario del Paese rispetto alla media UE;
- rafforzare i dottorati e la ricerca universitaria al fine di promuovere pari opportunità, riducendo le disparità regionali, rafforzando le tecnologie digitali e contrastando il divario di genere;
- dare piena attuazione alle politiche volte a un rapido inserimento nel mondo del lavoro, come la riforma delle lauree abilitanti, delle classi di laurea e dei dottorati, nonché, tempestivamente e in particolare, alla riforma del sistema di accesso programmato per l'accesso ai corsi di laurea di medicina e chirurgia;

considerato inoltre che occorre:

– incoraggiare la formazione di giovani diplomati e laureati per la valorizzazione del paesaggio e la tutela dei beni culturali e promuovere la nascita di *start-up* nel settore;

– promuovere un'opera di sensibilizzazione sull'importanza sociale della cultura e del patrimonio culturale e a sostenere il ruolo trainante del patrimonio storico e artistico del nostro Paese e delle elevate professionalità presenti nei relativi settori;

– predisporre piattaforme digitali contenenti i dati raccolti sui beni culturali per renderli fruibili dai cittadini, nella prospettiva di potenziare un programma di censimento, catalogazione e messa in rete di tali beni (i cosiddetti « giacimenti culturali »), anche definendo modalità per sfruttare l'intelligenza artificiale come preziosa risorsa da applicare al patrimonio e alla nuova produzione culturale;

– impiegare fondi cospicui per proteggere paesaggio e patrimonio culturale dal rischio idrogeologico e da un impatto climatico devastante, in particolare prevedendo forme di coordinamento tra le diverse strategie e istituzioni nazionali ed europee, redigendo mappe di localizzazione del patrimonio a rischio, modulando le risorse economiche in base a obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, valorizzando progetti tesi a rigenerare tessuti urbani ed ecosistemi;

tenuto conto che:

risulta ormai acclarato come « il pubblico dei più giovani » – in particolare – cerchi nei musei « un'esperienza immersiva »: luoghi accoglienti, tecnologie, spazi per leggere, per mangiare, laboratori per bambini, come nei Paesi più avanzati;

bisognerebbe, pertanto, come avviene già da tempo fuori d'Italia – in sinergia con l'azione di Governo e di concerto con il Ministero e con tutti i soggetti interessati – provvedere a riunire e far dialogare fra loro i principali musei nazionali italiani con le università e le principali istituzioni culturali, con il compito di promuovere non solo e non tanto esposizioni *glamour*, quanto mostre e iniziative di carattere internazionale e – al fine di ottimizzare la promozione della cultura e i ricavi in termini economici che se ne possono trarre – ampliare e differenziare l'offerta, nonché, nel medesimo tempo, pubblicizzare e trasmettere in maniera efficace tutto ciò che ruota intorno alla diffusione della cultura e alla qualità del prodotto (*merchandising* intelligente e raffinato compreso),

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1021**Art. 1.****1.1**

ROJC, D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: « e della più complessa vicenda del confine orientale italiano » inserire le seguenti: « attraverso la prima Guerra mondiale e il Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920, l'avvento del regime fascista con l'italianizzazione forzata e brutale, culminata con i gravissimi atti di violenza nel regno jugoslavo nel 1941 durante l'occupazione nazifascista ».

1.2

D'ELIA, CRISANTI, RANDO, VERDUCCI

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « la regione Lazio » inserire le seguenti: « , Roma Capitale ».

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 23 aprile 2024

Plenaria

110^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza
energetica Barbaro.*

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*) ricorda di avere già presentato, in qualità di relatore, una proposta di parere favorevole e che i senatori Irto, Basso e Fina hanno presentato uno schema di parere alternativo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 17 aprile.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*), nel dare conto dello schema di parere contrario a firma sua e dei senatori Basso e Fina, osserva che il documento all'esame della Commissione presenta numerose e gravi criticità. Risulta infatti del tutto assente il quadro programmatico, il raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR (dove figurano colpevoli ritardi da parte del Governo) non viene descritto con la dovuta trasparenza e non è prestata, infine, la necessaria attenzione ai temi della politica ambientale

e della transizione ecologica. Il documento, inoltre, non descrive con sufficiente chiarezza le misure da adottare per il superamento della normativa sul *superbonus* edilizio e non fornisce alcuna indicazione sulla prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico.

Conclude preannunciando, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Anche ad avviso della senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) il Documento di economia e finanza presentato dal Governo risulta afflitto da notevoli carenze e non può, pertanto, essere valutato favorevolmente.

L'aspettativa di un cambiamento della politica europea, conseguente all'esito prossime elezioni, non appare inoltre ragione sufficiente per non affrontare nel dettaglio il delicato tema della transizione ecologica: a prescindere dal risultato elettorale, infatti, il Governo dovrebbe tenere conto dei numerosi investimenti già effettuati nel settore dalle società finanziarie.

Preannuncia quindi, a nome della propria parte politica, il voto contrario.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, da lui stesso formulata in qualità di relatore, che risulta approvata, con conseguente preclusione dello schema di parere alternativo presentato dai senatori Irto, Basso e Fina.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Francesco Campanella a direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (n. 45)

Proposta di nomina della dottoressa Maria Siclari a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), con funzioni di coordinamento (n. 46)

Proposta di nomina dell'avvocato Francesco Giorgianni a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (n. 47)

Proposta di nomina dell'ingegnere Luca Desiata a componente della Consulta dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) (n. 48)

(Pareri al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, illustra le proposte di nomina in titolo, dando conto del quadro normativo di riferimento e della documentazione trasmessa dal Governo, dalla quale emerge l'imminente scadenza degli attuali vertici dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Ricorda infine che l'audizione dei candidati e la votazione dei pareri avranno luogo nella seduta già prevista per domani, 24 aprile, alle ore 13,30.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) osserva che gli attuali vertici di ISIN sono in scadenza per una precisa scelta del Governo, che ha deliberatamente optato per prorogarli solo fino al 30 aprile, invece che fino alla fine dell'anno in corso.

Anche in considerazione di tale compressione dei tempi, l'individuazione dei nuovi vertici dell'istituto sembra, a suo avviso, non essere stata adeguatamente ponderata.

Osserva infatti che il candidato alla carica di direttore verrebbe a trovarsi in un ruolo sovraordinato rispetto a ricercatori di grado superiore e questo potrebbe incidere negativamente sulla funzionalità dell'ente.

Esprime inoltre dubbi sull'opportunità di indicare come membro della Consulta un soggetto che è stato in passato amministratore delegato di SOGIN, società la cui attività è sottoposta al controllo di ISIN. A tale ultimo proposito, osserva che, sebbene siano passati anni dalla cessazione di tale incarico, bisognerebbe evitare qualunque passo che possa ingenerare dubbi sulla sussistenza di possibili conflitti di interesse, in quanto ciò rischia di rinfocolare i pregiudizi contro il nucleare.

Il PRESIDENTE osserva che le audizioni dei candidati forniranno ai commissari tutte le informazioni necessarie per poter formare il loro convincimento in vista delle votazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1066) BASSO e altri. – Norme per lo sviluppo e l'adozione di tecnologie di intelligenza artificiale

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 9 aprile.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il co-relatore BASSO (*PD-IDP*) ricorda che nella giornata di ieri si sono concluse le audizioni, dalle quali è emerso un atteggiamento complessivamente favorevole degli auditi rispetto ai contenuti del disegno di legge, soprattutto per quanto attiene al tema della formazione, che è stato affrontato anche nel corso della riunione odierna dell'intergruppo sussidiarietà.

Propone pertanto di procedere a fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale e propone di fis-

sare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 16 maggio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

(29) MIRABELLI e altri. – Misure per la rigenerazione urbana

(42) Anna ROSSOMANDO e altri. – Disposizioni per il contrasto al consumo di suolo e per promuovere il riuso e la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. – Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(1028) Elena SIRONI e altri. – Rigenerazione urbana e uso sostenibile del suolo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) rende noto di stare esaminando i disegni di legge in titolo al fine di individuare quello da proporre come testo base e che ciò richiederà ancora qualche giorno, anche in considerazione del fatto che è stata annunciata la presentazione di un ulteriore disegno di legge.

Il PRESIDENTE ritiene che sarebbe opportuno individuare come testo base quello su cui si sono registrati i maggiori consensi durante le audizioni.

Il senatore DE PRIAMO (*FdI*) segnala di avere recentemente presentato un disegno di legge in materia di rigenerazione urbana, che dovrebbe dunque essere assegnato alla Commissione nei prossimi giorni.

Il PRESIDENTE osserva che, una volta assegnato, il nuovo disegno di legge verrà preso in considerazione come gli altri testi.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(363) ROMEO e altri. – Disposizioni a sostegno dei parchi regionali

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che, dopo l'inizio dell'esame in sede redigente, il disegno di legge in titolo è stato riassegnato in sede referente, a

seguito della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento dal prescritto numero di senatori.

Propone pertanto di dare per acquisita la precedente fase svolta in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(948) ROSA e altri. – Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che, dopo l'inizio dell'esame in sede redigente, il disegno di legge in titolo è stato riassegnato in sede referente, a seguito della richiesta formulata ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento dal prescritto numero di senatori.

Propone pertanto di dare per acquisita la precedente fase svolta in sede redigente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 23 aprile 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 96

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 10 alle ore 10,50

AUDIZIONE DEL PROFESSOR VINCENZO CAPUTO, COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA), INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SULLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA

Plenaria

125^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024 e connessi allegati
(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 aprile.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice BIZZOTTO (*LSP-PSd'Az*) propone l'espressione di un parere favorevole sul Documento in titolo.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) illustra uno schema di parere alternativo di tenore contrario, pubblicato in allegato, ribadendo le considerazioni già espresse nel dibattito circa il carattere poco credibile del Documento di economia e finanza (DEF). Ritiene infatti che esso si limiti a fotografare l'andamento dell'economia senza fornire il quadro programmatico, contribuendo dunque alla scarsa chiarezza sulle indicazioni circa la prossima legge di bilancio. Ciò desta a suo giudizio grande preoccupazione, anche rispetto all'entità della inevitabile manovra correttiva che l'Esecutivo sarà obbligato a intraprendere a fronte della procedura di infrazione per *deficit* eccessivo, intervenendo dunque su risparmi di spesa in materia, fra l'altro, di lavoro e sanità.

Nel giudicare deludente il Documento, lamenta l'assenza di scenari per i settori di competenza con particolare riferimento a quello manifatturiero, contribuendo ad incrementare le incertezze. Non sono infatti descritte politiche in grado di invertire un *trend* difficile per il sostegno alle imprese e di fornire indirizzi di politica economica per aumentare la competitività.

Registra criticamente analoghe lacune in materia di agricoltura, relativamente al sostegno al reddito agricolo, nonostante gli annunci di volta in volta rivendicati dal Governo. Stigmatizza altresì gli impatti negativi sul commercio al dettaglio, specialmente per le realtà commerciali di minori dimensioni, nonché quelli sulle imprese e sulle famiglie conseguenti all'incremento dei prezzi dei carburanti, rispetto ai quali l'Esecutivo ha scelto di non intervenire sulle accise.

Per tali motivazioni, dichiara il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) illustra a sua volta uno schema di parere alternativo di tenore contrario, pubblicato in allegato, rilevando criticamente l'inconsistenza del Documento. Le annunciate ragioni di prudenza, connesse alla riforma della *governance*, non corrispondono a suo avviso alle reali motivazioni per l'assenza di indicazioni programmatiche, che invece risiedono nel tentativo di allungare i tempi ed effettuare tagli di spesa dopo la tornata elettorale di giugno. Prefigura peraltro che il Governo, ancora una volta, incolperà il *Superbonus* 110 per cento per i tagli, nonostante il contributo da esso fornito al gettito fiscale e nonostante il ruolo avuto dal ministro Giorgetti nei diversi Governi che hanno gestito la misura.

Soffermandosi sul comparto industriale, lamenta l'assenza di indirizzi sull'*automotive*, tenuto conto che Stellantis ha siglato da poco un accordo per l'uscita di oltre 1.500 lavoratori, e manifesta preoccupazione

per il crollo degli investimenti privati. Sottolinea inoltre criticamente che la non cumulabilità con le agevolazioni previste per la zona economica speciale (ZES) unica, associata alla riduzione di risorse per i contratti di sviluppo, creerà problemi al rilancio degli investimenti per il Mezzogiorno. Quanto alla situazione dell'*ex* ILVA, puntualizza che si è utilizzato uno strumento già vecchio, quello dell'amministrazione straordinaria, che ha registrato conseguenze negative in passato, senza risolvere peraltro le questioni ambientali.

In merito all'agricoltura, giudica fondamentale contrastare le pratiche commerciali sleali onde evitare i rincari dei prezzi ortofrutticoli a danno dei consumatori.

Relativamente al turismo, stigmatizza gli indubbi conflitti di interesse del ministro Daniela Santanchè che pregiudicano il prestigio e l'onorabilità delle Istituzioni. Esprime peraltro disappunto per le politiche finora attuate in tale comparto, che non hanno affrontato a suo avviso alcuni temi centrali come quello dei balneari, degli affitti brevi e della ristorazione, i quali – a detta del Governo – avrebbero dovuto essere risolti con l'eliminazione del reddito di cittadinanza.

Dichiara conseguentemente il voto contrario del proprio schieramento sulla proposta di parere della relatrice.

Constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento per dichiarazioni di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata, con conseguente preclusione dei pareri alternativi presentati dai Gruppi del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle.

(1110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione la relatrice BIANCOFIORE (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), premettendo che darà conto sia delle disposizioni di carattere trasversale, che impattano su tutte le amministrazioni, sia delle disposizioni settoriali, che incidono in maniera più diretta sui settori di competenza.

Quanto alle prime, si sofferma sull'articolo 1, comma 1, che prevede a stanziare le risorse occorrenti a dare continuità attuativa alle misure definanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Per la realizzazione di tali investimenti, non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, viene autorizzata la spesa complessiva di 3,44 miliardi per il periodo 2024-2029. Le risorse autorizzate vengono destinate, dal successivo comma 5, a sei specifici interventi, secondo gli

importi finanziari annuali stabiliti dal comma medesimo. Il finanziamento è destinato, fra l'altro, anche all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate*, per il quale sono state precisate le modalità per la sua realizzazione. Ricorda in proposito che l'intervento relativo all'utilizzo dell'idrogeno in settori *hard-to-abate* (M2C2-Investimento 3.2), originariamente finanziato dal PNRR per 2 miliardi di euro, è teso a promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione nel campo dei processi industriali al fine di mettere a punto iniziative per l'impiego di idrogeno nei settori industriali che utilizzano il metano come fonte di energia termica (cemento, cartiere, ceramica, industrie del vetro, ecc.).

Riferisce poi che i commi da 2 a 4 dell'articolo 1 disciplinano la procedura per la verifica dei costi di realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). Rammenta quindi che tra i 24 programmi del PNC vi sono anche gli interventi per efficientamento energetico, l'elettificazione delle banchine (*cold ironing*) e i contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, mentre tra i 6 programmi già previsti dal PNRR e cofinanziati dal PNC vi sono le tecnologie satellitari ed economia spaziale e Transizione 4.0.

Menziona successivamente l'articolo 1, comma 6, che dispone il rifinanziamento di alcuni interventi previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per complessivi 2,6 miliardi negli anni dal 2024 al 2028. Tra le autorizzazioni di spesa interessate dal rifinanziamento, per quanto di competenza, elenca le citate tecnologie satellitari ed economia spaziale, l'elettificazione delle banchine e i contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura, della floricoltura e del vivaismo.

Dopo aver dato conto dei commi 9 e 10 dell'articolo 1 relativi alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2021-2027, passa ad esaminare le disposizioni settoriali, illustrando l'articolo 7, che prevede la nomina di un Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

La relatrice rileva altresì che l'articolo 8 (commi 8-10), istituisce, a decorrere dal 1° luglio 2024, un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica e in deroga alle percentuali previste dalla normativa vigente.

Dopo aver accennato all'articolo 8, comma 11, che incrementa di 3 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 la dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, fa presente che l'articolo 8, comma 17, consente al Ministero del turismo di ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, operanti nel

settore dei servizi informatici, al fine di completare e accelerare alcuni investimenti e riforme del PNRR nella titolarità del Dicastero o nella cui attuazione è coinvolto, nonché al fine di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture.

Sottolinea quindi che l'articolo 8, comma 17-bis, modifica in più punti la legge n. 190 del 2023, recante la disciplina della professione di guida turistica in attuazione del PNRR, segnalando che la *milestone* originaria prevista per la riforma, dicembre 2023 (T4 2023), è stata spostata di un semestre (T2 2024), con la revisione del Piano. Nell'evidenziare che le novelle alla legge n. 190 sono state apportate in ragione dei rilievi mossi alla medesima legge dalla Commissione europea, fa presente che: la lettera *a*) modifica i requisiti per l'esercizio della professione di guida turistica, eliminando l'obbligo di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale a carico delle guide turistiche abilitate ai fini dell'esercizio della professione; la lettera *b*) modifica le condizioni per sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, prevedendo ora che l'esame consista anche nell'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera da parte del candidato e introducendo al contempo l'esonero dal suddetto accertamento in favore di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio proprio nella lingua che sarebbe oggetto di accertamento; la lettera *c*) interviene sui requisiti per la partecipazione all'esame di abilitazione eliminando l'obbligo di aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue. Sempre in materia di esame di abilitazione, la lettera *c*) modifica anche la disciplina dei titoli di studio necessari a partecipare all'esame di abilitazione, ampliando il novero dei soggetti che possono avere accesso alla professione: in particolare, dispone che tale partecipazione sia consentita anche a chi sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, oltre che (come già da previsione originaria) a coloro che siano in possesso di una laurea triennale ovvero di una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento.

Osserva altresì che le lettere *d*) ed *e*) integrano la disciplina relativa all'elenco nazionale delle guide turistiche abilitate, prevedendo che tale elenco dia conto anche della data di ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento da parte del professionista e, conseguentemente, che lo stesso elenco venga aggiornato con l'indicazione di tale informazione. La lettera *f*), prosegue la relatrice, prevede che, ai fini dell'esercizio della professione di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo (SEE) e della Svizzera, l'espletamento della misura compensativa (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) sia effettuato eventualmente nei casi in cui il Ministero del turismo ritenga che la formazione del professionista richiedente debba essere opportunamente integrata. Al contempo, si chiarisce che la tipologia di misura compensativa sia rimessa alla scelta del richiedente. Si stabilisce inoltre che il tirocinio di adattamento abbia una durata massima di ven-

tiquattro mesi, in luogo della precedente previsione che stabiliva una durata pari e non inferiore a ventiquattro mesi. La lettera *h*) dispone che la prova attitudinale, indetta dal Ministero del turismo, consista nello svolgimento di prove volte a verificare anche le competenze linguistiche possedute dal richiedente, mentre in base alle lettere *i*) ed *l*), non sarà più richiesto il possesso di certificazioni linguistiche ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica che ne abbia fatto richiesta sulla base di titoli conseguiti all'estero.

Ulteriori modifiche, di cui alla lettera *m*), stabiliscono che la dichiarazione preventiva richiesta ai fini dell'esercizio della professione su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione dei servizi, abbia una durata di dodici mesi e sia presentata dal professionista al momento della sua prima prestazione in Italia. Dopo aver accennato alle novelle apportate dalla lettera *n*) ai decreti ministeriali, si sofferma sulla lettera *o*), che innova la disciplina sui divieti e sanzioni.

Dà conto del comma 12 dell'articolo 12, in ordine alla semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana, nonché del comma 14-*bis*, secondo cui l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della RNT dell'energia elettrica – rilasciata dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – ha l'efficacia temporale, comunque di almeno cinque anni, che è definita dallo stesso provvedimento autorizzatorio, salva istanza di proroga.

Nell'evidenziare che l'articolo 12, comma 16-*bis*, prevede alcune disposizioni di semplificazione per la realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica, fa notare che l'articolo 29, commi 1, da 3 a 9 e 14, interviene sulla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, anche con riferimento al lavoro subordinato occasionale in agricoltura (comma 6).

Illustra indi l'articolo 31-*bis*, secondo cui i titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal PNRR per lo sviluppo del biometano possono ottenere le prescritte autorizzazioni ambientali anche successivamente all'ammissione al beneficio PNRR, nonché l'articolo 36-*bis*, che proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

L'articolo 37-*bis* – prosegue la relatrice – incrementa la dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy* di 1 milione di euro per ciascun anno del biennio 2024-2025 e stanziando ulteriori 1,5 milioni per l'anno 2026, stabilendo altresì, per le richieste di comando e distacco presso il medesimo Dicastero di personale non dirigenziale appartenente al comparto funzioni centrali – la disapplicazione, fino al 31 dicembre 2026, del limite previsto dalla normativa vigente.

Descrive in seguito i contenuti dell'articolo 38, che istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0 stanziando un contributo, sotto forma di

credito d'imposta, a favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento. Riepiloga al riguardo le procedure per ottenere le agevolazioni e il contenuto della comunicazione telematica cui sono tenute le imprese per accedere al beneficio.

Dopo aver illustrato l'articolo 39, in base al quale l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del commissario, somme fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in amministrazione straordinaria versate in apposito patrimonio destinato, illustra l'articolo 39-bis relativo all'abrogazione di una disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 12 della legge n. 580 del 1993 recante norme sulla composizione del consiglio camerale e sulla designazione da parte delle organizzazioni delle imprese appartenenti a specifici settori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

In conclusione, evidenzia che l'articolo 41-bis modifica la norma che assoggetta a libera installazione, considerando manufatti strumentali all'attività agricola, taluni impianti fotovoltaici localizzati in aree agricole sopraelevati dal suolo. Propone infine l'espressione di un parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Intervenendo in dichiarazione di voto contrario a nome del suo Gruppo, il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) premette che il decreto-legge interviene per dare attuazione alla rimodulazione del PNRR concordata in sede europea. A tale riguardo, sottolinea che rispetto ai 194 miliardi di euro complessivi restano ancora da spendere circa 150 miliardi, che creeranno dunque evidenti difficoltà attuative. Più che un obiettivo da raggiungere, ritiene pertanto che ciò rappresenti, di fatto, un miraggio.

Rimarca peraltro che il Governo avrebbe dovuto reperire le risorse per rifinanziare le misure eliminate dal PNRR; evidenzia in proposito che la spesa stanziata per queste ultime è assai inferiore rispetto a quella originariamente preventivata. Dopo aver lamentato il taglio alla spesa per investimenti, rileva criticamente che la rimodulazione dei finanziamenti è avvenuta solo in parte, mentre molti progetti strategici sono stati soppressi: tra essi menziona quelli a sostegno dell'occupazione giovanile, nonché quelli per ridurre i divari territoriali, per incrementare gli asili nido e per supportare la sanità. A tale ultimo riferimento, coglie l'occasione per riportare il grido di allarme delle Regioni che invocano il ripristino delle risorse nel comparto sanitario, pena la difficoltà di accedere alle cure.

Stigmatizza altresì l'assenza di finanziamenti per la prevenzione del dissesto idrogeologico nonostante siano evidenti gli effetti dei cambiamenti climatici, nonché la riduzione delle risorse per la transizione ecologica. Manifesta invece stupore per lo stanziamento di fondi destinati alla costruzione di centri di detenzione per migranti in conseguenza del Protocollo tra Italia e Albania.

Esprime altresì contrarietà sull'ennesimo attacco ai diritti di genere e alla libertà di scelta delle donne, sotteso alla disposizione che include le associazioni *pro Vita* nei consultori.

Quanto al metodo, esprime riserve sulla scelta di procedere rapidamente, attraverso il voto di fiducia, senza consentire una trasparente discussione sul PNRR anche nei settori di riferimento, per comprendere eventuali difficoltà e avanzare proposte.

Ribadendo l'orientamento contrario del proprio Gruppo, rivendica la fiducia iniziale riposta nel PNRR quale strumento per la ricostruzione dopo la pandemia e lamenta che per il Governo in carica esso risulta invece un ostacolo.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) riepiloga i dati poco confortanti sulla crescita, rispetto ai quali il PNRR non ha contribuito come ci si aspettava. Per recuperare il tempo perso finora occorrerebbe dunque a suo giudizio una proroga ragionevole, che tuttavia non verrà accordata. Registra poi con preoccupazione la diminuzione degli investimenti privati, anche tenuto conto che si porta avanti il nuovo piano Transizione 5.0 abbandonando di fatto Transizione 4.0, senza conoscere l'impatto di tale misura e con indubbio aumento della burocrazia.

Soffermandosi sui crediti di imposta, lamenta l'esclusione di alcune tipologie di imprese e riferisce di problemi riscontrati dalle aziende per la doppia comunicazione prevista per l'accesso ai finanziamenti. In merito, parrebbe non risultare disponibile il cosiddetto modulo preventivo con cui avviare la richiesta di risorse, necessarie fra l'altro per acquistare i macchinari utili all'attività.

Rileva in conclusione che le modifiche apportate alla legge sulle guide turistiche risultano assai incisive, nonostante l'approfondito dibattito svolto in prima lettura.

Per tali ragioni, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle ore 12.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
FRANCESCHELLI, GIACOBBE e MARTELLA SUL
DOCUMENTO LVII, N. 2 e CONNESSI ALLEGATI**

La Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare,

in sede di esame del Documento di economia e finanza 2024;

premessi che:

il Documento di economia e finanza (DEF) 2024 – il secondo della legislatura in corso predisposto dal Governo Meloni, contrariamente a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 196 del 2009, è privo di alcuni fondamentali contenuti, il più rilevante dei quali è il quadro programmatico. Tale scelta fa venire meno la ragion d'essere del documento stesso che è quella di disegnare a grandi linee il percorso macroeconomico e di finanza pubblica, frutto dell'azione di governo, per i prossimi anni, le misure di entrata e di spesa che l'esecutivo intende introdurre e la cornice entro cui collocare le misure specifiche della prossima legge di bilancio;

la presentazione del Documento di economia e finanza senza l'indicazione degli obiettivi programmatici e l'articolazione della manovra necessaria per il loro conseguimento è avvenuto in passato soltanto in presenza di Governi dimissionari che non avevano titolo a presentare programmi pluriennali. In questo caso, il Governo è nel pieno delle proprie funzioni e la presentazione di un DEF con tali caratteristiche evidenzia la mancanza di una visione di politica economica e l'intento di sottrarre al Parlamento e al dibattito pubblico tutte le informazioni necessarie per conoscere la direzione di marcia che il Paese dovrà affrontare nei prossimi mesi;

la motivazione utilizzata dal Governo secondo cui la Commissione europea avrebbe indicato ai Governi di presentare per quest'anno soltanto Programmi di stabilità sintetici, limitandosi a fornire contenuti e informazioni di carattere essenziale, in vista della redazione del Piano strutturale di bilancio di medio termine (quinquennale), previsto dal nuovo Patto di stabilità, non giustifica la mancata presentazione da parte del Governo di un quadro programmatico nel DEF 2024, anche di natura sintetica, e delle linee generali della prossima manovra, anche tenendo conto del nuovo Piano strutturale di bilancio di medio termine da presentare all'Unione europea entro il 20 settembre. In questo primo anno di transizione

verso le nuove regole di *governance* economica, nulla vieta al Governo di rispettare comunque i contenuti vigenti della legge di contabilità pubblica e di consentire al Parlamento di esprimersi con una circostanziata deliberazione;

considerato che:

il DEF 2024 risulta poco credibile nonostante i suoi contenuti sintetici, limitati esclusivamente a prendere atto dell'andamento dell'economia e delle finanze pubbliche registrato negli esercizi precedenti e del quadro tendenziale a legislazione vigente per gli esercizi relativi al periodo previsionale 2024-2027;

sul fronte macroeconomico emerge in tutta evidenza la distanza tra le stime di crescita del Governo e quelle diffuse dai principali istituti nazionali ed internazionali. Mentre il DEF riporta una ottimistica crescita tendenziale del PIL del 1,0 per cento nel 2024, dell'1,2 per cento nel 2025 e del 1,1 per cento nel 2026 e nel 2027, quelle più recenti diffuse da Banca d'Italia e da Eurostat stimano una crescita economica del Paese che oscilla tra lo 0,6 per cento e lo 0,8 per cento;

in assenza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come evidenziato dal DEF stesso, l'economia italiana sarebbe pertanto in stagnazione o peggio in recessione, con ciò evidenziando la totale inefficacia delle politiche economiche adottate nel corso degli ultimi diciotto mesi. Il Documento, inoltre, pur lamentando in più passaggi l'impatto della spesa sostenuta per gli incentivi fiscali legati agli interventi di efficientamento energetico degli edifici, non associa a tali interventi alcun impatto sulla crescita economica del Paese al fine di evitare giudizi sull'effettivo andamento della nostra economia, anche in rapporto a quello registrato negli altri Stati membri dell'Unione europea dove non opera un PNRR delle dimensioni italiane e non sono in vigore incentivi fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici;

sul fronte della finanza pubblica, il Documento di economia e finanza conferma il peggioramento di taluni obiettivi della Nota di aggiornamento dal DEF (NADEF) 2023, tra cui il dato del *deficit* 2023 e il preoccupante andamento del debito pubblico per tutto il periodo previsionale;

per quanto riguarda l'indebitamento netto, il dato relativo al 2023 è stato rivalutato di 1,9 punti percentuali, per attestarsi al 7,2 per cento del PIL, per via della revisione contabile dell'Eurostat e dell'ISTAT delle spese del *superbonus*. Per il 2024, l'indebitamento netto si collocherebbe al 4,3 per cento del Pil per scendere progressivamente fino al 2,2 per cento nel 2027 in linea con le previsioni della NADEF 2023;

per quanto riguarda il debito pubblico, in rapporto al PIL esso è previsto crescita in ragione delle minori entrate dovute alle compensa-

zioni d'imposta previste dai vari incentivi fiscali, tra cui quelli per l'efficientamento energetico degli edifici, fino al 2026 quando raggiungerà il 139,8 per cento. Mentre l'obiettivo della NADEF per il 2026 era una diminuzione in rapporto al PIL di mezzo punto rispetto al dato del 2023; ora si prevede per lo stesso periodo un aumento di 2,5 punti. La differenza di tre punti tra i due scenari rappresenta un dato molto preoccupante anche in relazione alle nuove regole del patto di stabilità e crescita;

l'andamento della spesa per il *superbonus* denunciato nel DEF, che si è riflesso negativamente sia sull'andamento del *deficit* sia sul debito pubblico, fa emergere in tutta evidenza le responsabilità del Governo in carica dal novembre 2022 e la scarsa attenzione dedicata agli indicatori di finanza pubblica. Nonostante i continui e reiterati proclami contro il *superbonus*, in realtà nulla di concreto è stato fatto per porre sotto controllo tale misura, come dimostrano anche le ripetute proroghe degli incentivi *superbonus* per gli edifici unifamiliari, l'ultimo dei quali inserito nell'articolo 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104;

a causa dell'andamento della finanza pubblica in atto, la Commissione europea si appresta ad aprire la procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo nei confronti del nostro Paese. Nella premessa al DEF 2024, il Governo annuncia che, per far fronte alla prossima procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo, si predisporrà per una trattativa con la Commissione europea per un aggiustamento della finanza pubblica in un arco temporale di sette anni. Alla luce di tale affermazione, le prime stime in circolazione prefigurano manovre di rientro non inferiori a 0,5 punti percentuali – al netto dell'attivazione di ulteriori clausole che potrebbero innalzarne l'impatto intorno all'1 per cento – per ciascuno degli anni del predetto arco temporale;

rilevato che:

il Governo, oltre alla mancata previsione del quadro programmatico, omette di evidenziare nel DEF 2024 anche la cornice entro cui collocare la prossima legge di bilancio e non fornisce alcuna indicazione concreta sulle misure di entrata e di spesa che l'esecutivo intenderà introdurre nei prossimi mesi;

alla luce dei dati tendenziali disponibili, tuttavia, è possibile stimare a grandi linee l'entità minima della prossima manovra. Per la correzione dei conti pubblici in conseguenza dell'apertura della procedura d'infrazione per *deficit* eccessivo, occorrerà almeno uno 0,5 per cento di PIL, a cui dovrà aggiungersi almeno lo 0,5 per cento di PIL per la proroga del cuneo fiscale, ed uno 0,2 per cento del PIL per la proroga della revisione delle aliquote Irpef. A queste dovranno aggiungersi le altre proroghe temporanee, valide per il solo 2024, le misure di carattere inderogabile, le annunciate ulteriori misure di riduzione della pressione fiscale in attuazione della riforma e gli altri interventi di politica economica;

non potendo più fare ricorso alle clausole di salvaguardia e all'ulteriore *deficit*, il Governo sembra indirizzato, in base ai contenuti in controllo del DEF 2024, a ricavare risparmi di spesa sul fronte dei consumi intermedi, del reddito da lavoro dipendente, dai contributi agli investimenti, dalla sanità e dalle prestazioni sociali, a fronte di un calo delle entrate in rapporto al PIL da imposte dirette e indirette per tutto l'arco temporale di riferimento del DEF; nessuna ulteriore indicazione è formulata in relazione agli introiti da cessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di società a controllate o partecipate;

osservato che:

per quanto di competenza, che nell'ambito della sezione III del DEF – Programma nazionale di riforma, non sono fornite indicazioni sulle politiche industriali, per l'agricoltura, il commercio e il turismo che il Governo intende attuare nei prossimi mesi, limitandosi a descrivere alcuni interventi finora adottati in tali settori;

L'assenza di previsioni programmatiche appare particolarmente allarmante per il settore manifatturiero italiano che in mancanza di qualsiasi indirizzo di politica industriale rimane in una situazione di profonda incertezza che va ad aggiungersi a quella determinata da diversi altri fattori come la situazione internazionale instabile, la domanda di beni e l'incremento dei costi. I dati congiunturali ISTAT di inizio anno hanno evidenziato un preoccupante calo del fatturato dell'industria. A gennaio, al netto dei fattori stagionali, il fatturato ha subito un calo congiunturale sia in valore (-3,1 per cento per cento) sia in volume (-2,6 per cento), in gran parte determinato dalle attività estrattive (-7,6 per cento) e dalle attività manifatturiere (-2,4 per cento), parzialmente compensate dal settore dei servizi (+1,6 per cento). Gli ultimi dati disponibili prefigurano un ulteriore peggioramento della situazione con un clima di fiducia in caduta. Alla luce di tale situazione, senza una decisa ripresa del settore manifatturiero, la crescita del nostro PIL è destinata a rimanere su livelli decisamente inferiori alle attese. Nel DEF 2024 non emergono politiche in grado di invertire tale *trend*, non si annunciano in prospettiva interventi significativi sul fronte del sostegno alle imprese e non si delineano indirizzi di politica economica in vista della prossima legge di bilancio per il rilancio della competitività del nostro sistema economico. Il Documento si limita, pertanto, a descrivere gli inadeguati ed insufficienti interventi già adottati negli scorsi mesi;

L'agricoltura non ha un capitolo dedicato nel DEF 2024, pur a fronte delle proteste degli agricoltori e dei dati preoccupanti sulla produzione agricola rilevati dall'ISTAT. Nel 2023, sulla base dei dati ISTAT, in volume la produzione delle coltivazioni si è ridotta del 2,4 per cento. Forti riduzioni si sono registrate nelle quantità prodotte per vino (-9,5 per cento), patate (-6,8 per cento), frutta (-5,3 per cento nel complesso e -9,8 per cento per la frutta fresca), olio d'oliva (-5 per cento) e florovivaismo

(-4 per cento), parzialmente compensate dall'andamento dalle colture industriali. In tale contesto, i prezzi cerealicoli dell'ultima campagna sono in caduta libera (ad esempio meno 37 per cento frumento tenero), mentre il carrello della spesa è aumentato a due cifre; l'ortofrutta è in ginocchio dopo la siccità *record* del 2022, le gelate di fine primavera e le conseguenze delle alluvioni; nella seconda metà dell'anno scorso si è arrivati, solo per citare alcuni casi, a meno 60 per cento di produzione di pere, meno 15 per cento kiwi verde, meno 26 per cento albicocche, mentre dal campo alla tavola i prezzi dell'ortofrutta fresca crescono in media a 3 cifre. Nel 2023, il settore vitivinicolo è stato caratterizzato da una produzione in forte contrazione con la riduzione degli scambi internazionali di vino, sia in volume che in valore. Dopo anni di continua crescita, nel periodo gennaio/ottobre 2023 il valore delle esportazioni si è ridotto. Il tutto avviene in uno scenario che vede la UE ritoccare al ribasso le previsioni a medio termine per le principali variabili del settore con meno 20 per cento il calo medio delle produzioni, sotto i 40 milioni di ettolitri nel 2023 rispetto ai 50 milioni del 2022, con la conseguente perdita del primato mondiale a favore della Francia che ha raggiunto la soglia di 45 milioni di ettolitri. Analogamente, il settore zootecnico ha subito una riduzione dello 0,8 per cento dei volumi prodotti rispetto all'anno precedente. In calo le carni animali (-1 per cento in volume), soprattutto quelle bovine (-2,5 per cento), e i prodotti zootecnici derivati (-0,5 per cento). Per le unità di lavoro è stimata una diminuzione complessiva del 4,9 per cento, a sintesi di una flessione sia dei lavoratori indipendenti (-6,1 per cento) sia di quelli dipendenti (-2,5 per cento). A fronte di tali difficoltà, il Governo non ha varato nel corso dell'anno 2023 adeguate misure di sostegno al comparto agricolo, tanto da provocare le proteste degli agricoltori che a gran voce hanno richiesto almeno di: 1) ripristinare tempestivamente l'esenzione Irpef per gli agricoltori; 2) ripristinare l'esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con meno di 40 anni; 3) eliminare l'imposizione del pagamento dell'assicurazione obbligatoria contro le calamità prevista nell'ultima legge di bilancio; 4) prorogare anche nel 2024 il credito d'imposta per l'acquisto del gasolio agricolo. La situazione dei primi mesi del 2024 è ulteriormente peggiorata e a fronte delle evidenti difficoltà del settore il Governo non ha fornito rassicurazioni. Nel Documento in esame, infatti, mancano le indicazioni programmatiche, anche in vista della prossima manovra di bilancio, in merito almeno ai necessari interventi da predisporre in favore del settore agricolo per sostenere il reddito degli agricoltori e ridurre almeno i costi delle coltivazioni, a partire da quello dei carburanti, senza trascurare il sostegno agli investimenti che incentivino l'innovazione, sia di prodotto che di processo, e premiano la ricerca. Il settore agricolo, nella sua nuova dimensione multifunzionale avverte da tempo questa necessità al pari se non più di altri settori anche per ragioni legate a fattori ambientali (siccità, alluvioni, fitopatie ed epizootie) e a carenze a volte datate;

sul fronte del commercio non sono previste specifiche azioni. L'onda lunga di inflazione e caro-energia ha avuto un forte impatto sul commercio al dettaglio e a pagarne il prezzo sono state le realtà commerciali di minori dimensioni, molte delle quali scomparse o in via di chiusura per evidenti difficoltà di tenuta economica. Sulla base degli ultimi dati ISTAT, nel trimestre dicembre 2023 – febbraio 2024, in termini congiunturali, le vendite al dettaglio subiscono una flessione in volume (-0,3 per cento). Le vendite dei beni alimentari diminuiscono in volume (-0,7 per cento) mentre le vendite dei beni non alimentari registrano un lieve calo in volume (-0,1 per cento). Su tutto pesa l'insostenibilità dei costi e la riduzione dei volumi di vendita aggrava la desertificazione commerciale delle città e in particolare dei piccoli centri urbani delle aree interne del Paese. Tematiche su presidi economici e sociali indispensabili per il tessuto socio-economico dei nostri centri urbani di cui non si trova traccia nel DEF 2024;

le tensioni geopolitiche nello scenario internazionale si stanno ripercuotendo sul prezzo dei carburanti con ricadute negative in particolare per alcune importanti attività produttive, commerciali e turistiche. Dopo alcuni mesi caratterizzati da un costante, seppur modesto, calo dei prezzi di listino dei carburanti alla pompa, negli ultimi giorni si assiste ad una nuova fase di aumento dei prezzi dei carburanti, a livelli preoccupanti per imprese e famiglie, con punte sopra i 2,5 euro al litro. Nel frattempo nessuna misura è stata adottata sul fronte delle accise sui carburanti e ciò appare tanto più grave se si considera che in Italia l'88 per cento delle merci viaggia su gomma, con il rischio concreto è che si innesti un effetto domino con rincari a cascata su altri beni di consumo, in *primis* i prodotti agro-alimentari. Uno scenario che molte famiglie italiane, che negli ultimi due anni hanno visto erodersi il loro potere d'acquisto, difficilmente potrebbero sostenere, se non al costo di ulteriori rinunce. Anche su tali argomenti, il DEF 2024 non prevede alcun intervento programmatico orientato a mitigare gli effetti negativi su famiglie ed imprese dell'aumento in atto del prezzo dei carburanti;

occorre dare piena e rapida attuazione al PNRR, così come già concordato con le Istituzioni europee, rispettando tutti gli obiettivi, le riforme da attuare e le scadenze temporali previste; a garantire la realizzazione delle opere messe a bando, indispensabili per sostenere il comparto produttivo del nostro Paese;

tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DAI SENATORI LICHERI Sabrina, NAVE e NATURALE
SUL DOCUMENTO LVII, N. 2 e CONNESSI ALLEGATI

La Commissione industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2024 e i connessi allegati,

premessi che:

il Documento di economia e finanza 2024 (DEF) descrive un quadro tendenziale del tasso di crescita del PIL per il 2024 dell'1,0 per cento, al ribasso rispetto allo scenario programmatico della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanze 2023 (1,2 per cento), con una prospettiva di crescita all'1,2 per cento nel 2025, e all'1,1 e allo 0,9 per cento nei due anni successivi. Secondo il documento la crescita del PIL sopra descritta verrebbe sostenuta dagli investimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e da un graduale recupero del reddito reale delle famiglie;

come era stato già ampiamente annunciato dal Governo, il Documento non riporta il profilo programmatico, limitandosi a confermare il quadro tendenziale prospettato con la NADEF 2023, ossia *deficit* al 4,3 per cento al 2024, 3,7 per cento al 2025, 3 per cento al 2026, 2,2 per cento al 2027;

preso atto che:

l'esame del Documento di economia e finanza di quest'anno è evidentemente condizionato dal processo di revisione delle procedure di programmazione economico-finanziaria e di bilancio conseguenti alla riforma della *governance* economica europea. Le nuove regole di *governance* in via di approvazione introducono un nuovo strumento di programmazione, il Piano fiscale-strutturale di medio termine, mediante il quale acquisteranno sempre maggiore rilievo i profili allocativi e gestionali degli aggregati della spesa, in virtù del ruolo centrale che assumerà ai fini della sorveglianza fiscale il nuovo indicatore relativo al tasso di crescita della spesa primaria netta;

il Piano fiscale-strutturale di medio termine dovrà essere presentato alle autorità europee entro il 30 aprile, con una cadenza allineata alla durata della legislatura, pertanto per l'anno in corso si prevede l'applicazione di un regime transitorio con la presentazione del Piano entro il 20 settembre. Ad esso verrà associato un Rapporto di monitoraggio annuale,

sottoposto allo stesso termine previsto per il Piano. Tali innovazioni comporteranno necessariamente una revisione delle disposizioni che disciplinano contenuto e tempistiche del Documento di economia e finanza, i termini della quale sono ancora tutti da definire. Il ministro Giorgetti, nell'ambito dell'audizione dinanzi alle Commissioni bilancio di Camera e Senato sulla riforma della *governance* economica europea ha anticipato l'ipotesi al vaglio dell'esecutivo di un rinvio « mobile » alla normativa comunitaria, di per sé direttamente applicabile ma suscettibile di eventuali integrazioni utili al conseguimento di obiettivi di carattere interno;

considerato che:

il Documento che questa Commissione è chiamato ad esaminare è dunque un documento incompleto, contenente solo il quadro tendenziale, una fotografia dell'esistente priva di riferimenti agli obiettivi programmatici e senza una previsione dell'impatto delle misure che l'esecutivo intende pianificare in vista della prossima legge di bilancio. Per conoscere quali saranno le politiche economiche che questo Governo intenderà mettere in campo sarà necessario attendere il 20 settembre;

pur essendo consapevoli del contesto nel quale si inserisce il DEF di quest'anno, ciò che viene presentato come prudenza si rivela al contrario come l'atteggiamento irresponsabile di un esecutivo che temporeggia nel tentativo di celare i propri fallimenti, rinviando ad un orizzonte post elettorale il momento adatto a rivelare le misure di contenimento della spesa che si renderanno necessarie al fine di rispettare i vincoli europei. Occorre peraltro ricordare che l'obbligo di includere nel Documento di economia e finanza gli obiettivi da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico, le previsioni di finanza di lungo periodo e gli interventi che si intendono adottare per garantire la sostenibilità è espressamente previsto dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

nel corso dell'audizione svolta presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato congiunte, in merito all'attività conoscitiva preliminare all'esame del Documento di economia e finanza 2024, il Ministro ha voluto precisare che la recente revisione al rialzo del *deficit* da parte dell'Istat non incide sulle previsioni contenute nel documento, in quanto già scontate nel profilo del livello del debito in percentuale sul PIL, e si è impegnato a garantire che l'aggiornamento del quadro programmatico sarà pronto per l'estate e conterrà misure per l'aggiustamento del rapporto *deficit*-PIL che sarebbero, a suo dire, pienamente alla nostra portata;

lo stesso Ministro dell'economia ha dato per scontato che la Commissione europea raccomanderà al Consiglio di aprire una procedura per disavanzo eccessivo nei confronti del nostro Paese. Inoltre, nonostante il piano di riforma del Patto di stabilità abbia confermato una traiettoria di

riduzione dei *deficit* e dei debiti basata sulla spesa netta dei singoli Paesi, ha voluto escludere l'ipotesi di una manovra correttiva;

anche l'eccessiva colpevolizzazione della misura del « *bonus 110* » come capro espiatorio della difficoltà di questo Governo di tracciare un quadro programmatico, appare assolutamente fuori luogo e per nulla convincente, posti sia gli effetti positivi che la misura ha avuto come volano dell'economia in un momento di grande difficoltà, come quello pandemico, sia l'attuale incertezza sulla contabilizzazione dei conseguenti crediti fiscali. È infatti il combinato disposto della classificazione contabile fortemente voluta dal Ministro dell'economia e delle misure introdotte dell'esecutivo per prorogare prima, ed affossare poi, il « *bonus 110* » e il meccanismo della cessione del credito ad aver prodotto un'impennata del *deficit* per il 2023. Una confusione strategica e operativa che non è giustificabile dal momento che, come è noto, il Ministro ha gestito l'agevolazione in prima persona negli ultimi tre anni, sia in veste di Ministro dello sviluppo economico che come Ministro dell'economia;

a rendere ancora più incerto il futuro dell'economia del Paese vi è il debole apporto alla crescita attribuito al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il recente decreto-legge di revisione del PNRR, che rimodula le spese previste dal Piano Nazionale ed include l'aggiornamento imposto dal *RepowerEU*, non appare affatto idoneo a recuperare sul piano temporale i gravissimi ritardi sugli obiettivi da conseguire. Si presenta piuttosto come la certificazione dell'inadeguatezza di questo esecutivo nella gestione del Piano. Secondo l'ultima relazione sullo stato di avanzamento dei progetti, a fine 2023 erano solo 7 le misure per le quali è stata impiegata la quasi totalità delle somme stanziare. Si tratta in questo caso degli interventi realizzati tramite crediti d'imposta e incentivi, ovvero degli interventi più semplici da realizzare. Per la maggior parte dei progetti la percentuale dei fondi spesi è invece estremamente bassa e, a livello percentuale, sono addirittura 12 le amministrazioni che devono ancora erogare il 90 per cento delle risorse. Risulta evidente come anche l'ipotesi di una proroga, peraltro già esclusa dalla Commissione europea, non sarebbe comunque sufficiente a recuperare tutto il tempo perso. Di contro si assiste ad una significativa riduzione dei fondi destinati agli investimenti in sanità e dei programmi di investimento regionali già avviati che mette a serio rischio la capacità di garantire i servizi sanitari pubblici essenziali e compromette non solo il presente ma anche il futuro del sistema sanitario nazionale;

valutato che, per gli aspetti di competenza della 9^a Commissione:

– con particolare riferimento agli interventi di politica industriale:

l'Istat descrive un quadro desolante, con una diminuzione della produzione industriale nel 2023 del 2,5 per cento rispetto all'anno precedente e una dinamica tendenziale negativa per quasi tutti i mesi del-

l'anno passato. A gennaio 2024 registra una flessione congiunturale dell'indice destagionalizzato della produzione industriale che torna ai livelli di novembre 2023, con diminuzioni estese a tutti i principali comparti, ad eccezione dell'energia. Vi è infatti un lieve incremento tendenziale solo per l'energia (+0,4 per cento) mentre calano, invece, i beni intermedi (-2,5 per cento e in misura più accentuata i beni strumentali (-4,9 per cento) e i beni di consumo (-5,4 per cento);

il comparto dell'*automotive* rappresenta una filiera produttiva articolata e complessa che coinvolge 5.439 imprese, con oltre 272.000 addetti, e che, secondo i dati dell'Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA) del 2023, genera un fatturato di poco superiore ai 100 miliardi di euro, pari al 5,6 per cento del prodotto interno lordo nazionale, con un contributo al gettito fiscale per oltre 76 miliardi. Della proposta di piano pluriennale a sostegno dell'*automotive*, elaborato nell'ambito dei tavoli tematici svolti presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, e che dovrebbe diventare un Protocollo d'intesa, non si conoscono che i vaghi contorni mentre si assiste all'inesorabile declino dello storico stabilimento *ex Fiat* di Mirafiori. Proprio un paio di settimane fa Stellantis ha siglato con alcuni sindacati un accordo per l'uscita volontaria incentivata di 1.520 lavoratori. E se nulla è stato ancora fatto per il rilancio della produzione, i vertici di Stellantis rinviando al 2026, se non addirittura al 2027, l'avvio della produzione di nuovi modelli;

appare evidente come questo Governo non intenda cogliere l'opportunità della crescente attenzione internazionale verso forme di mobilità sostenibile per un serio piano di rilancio e di riconversione del comparto verso soluzioni in grado di adeguarsi al cambiamento, ormai inarrestabile, del paradigma della mobilità e che rappresenta un nodo cruciale per il completamento della transizione energetica. Sostenere la competitività nel medio e lungo periodo significa mettere in condizione le imprese di pianificare una ristrutturazione attraverso incentivi mirati e accompagnati da iniziative di formazione e aggiornamento professionale per la salvaguardia e la crescita delle competenze dei lavoratori del settore;

gli investimenti privati sono in crollo e risentono evidentemente dell'esaurirsi della spinta prodotta dagli incentivi. È stato molto poco lungimirante accantonare il piano Transizione 4.0 in favore di un nuovo pacchetto di misure denominato Transizione 5.0 che risulta però ancora ben lontano dall'essere operativo. Introdotto nel decreto-legge n. 19 del 2024, con un investimento notevole di 6,3 miliardi, per rendere concrete le misure e ipotizzare una seria valutazione di impatto sarà necessario attendere le disposizioni attuative, la cui emanazione si presenta tutt'altro che agevole in quanto dovranno disciplinare una moltitudine di profili direttamente riconducibili alla maggiore complessità del meccanismo di accesso e valutazione delle richieste di agevolazione, tra cui i contenuti delle certificazioni *ex ante* ed *ex post* e delle comunicazioni richieste alle imprese beneficiarie, l'individuazione dei soggetti che potranno rilasciarle e i criteri per la determinazione del risparmio energetico da conseguire.

Oltre all'eccessiva burocratizzazione non sono pochi gli aspetti criticabili nel merito: anche a causa dei ritardi dell'esecutivo nel varare la misura, i tempi di implementazione risultano estremamente ristretti e di fatto le imprese si troveranno a dover realizzare gli investimenti in due anni. Inoltre le limitazioni previste relativamente alla tipologia di imprese che non avrebbero accesso alle agevolazioni dimostrano una mancanza di visione prospettica del processo di transizione in quanto resterebbero esclusi comparti strategici per i quali, proprio perché determinanti nella produzione di emissioni dannose, la decarbonizzazione competitiva deve rappresentare una priorità e dovrebbero quindi essere sostenute verso un percorso di investimenti mirati all'efficienza energetica. Vi è poi da segnalare come la non cumulabilità con le agevolazioni previste per la ZES Unica, associata alla riduzione di risorse per il finanziamento dei contratti di sviluppo, rischia seriamente di compromettere il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno;

le iniziative rivolte al settore siderurgico sono state di fatto monopolizzate dalla gestione del dossier *ex-Ilva*, con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti: il Governo ha riproposto il vecchio paradigma dell'amministrazione straordinaria finalizzato ad assicurare la continuità produttiva, che si è già dimostrato fallimentare in passato. La questione ambientale, legata a doppio filo alla sicurezza dei lavoratori e dei cittadini, rimane pressoché ignorata, come tutte le proposte inerenti l'adozione di un accordo di programma che contempli la chiusura delle fonti inquinanti, le bonifiche, la diversificazione industriale con l'abbandono del fossile e l'introduzione della valutazione di impatto ambientale e sanitario, la riduzione delle soglie degli inquinanti e, soprattutto, la riconversione economico-sociale e culturale della città di Taranto. E mentre il concetto di riconversione viene dimenticato, la produzione continua a viaggiare a marcia ridotta e le organizzazioni sindacali continuano a chiedere un accordo serio sulla ripartenza attraverso investimenti certi;

– con riferimento al settore dell'agricoltura:

è fondamentale contrastare ogni forma di pratica commerciale sleale che tocca la filiera agroalimentare, sia per quanto concerne i canali classici sia nelle vendite online, sempre più diffuse nel mondo *post-Covid*. Ciò anche rafforzando i controlli sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno, in tutti i Paesi membri, affinché le tutele previste nel nostro Paese valgano per tutti i prodotti agricoli e agroalimentari commercializzati in Unione europea, anche in relazione al costo di produzione. Eguale importanza rivestono i controlli dei prodotti in ingresso in Europa, affinché rispettino i principali canoni stabiliti e non rappresentino un elemento di distorsione del mercato, oltre che una pratica ingannevole nei confronti dei cittadini/consumatori;

i prodotti dell'ortofrutta, quando arrivano nelle mani dei consumatori, sugli scaffali dei supermercati, subiscono un ricarico di circa il

300 per cento rispetto alla cifra corrisposta ai produttori del comparto primario. Fortissimi squilibri si registrano anche nel settore cerealicolo, versante trainante delle produzioni del *made in Italy*, oggi sottoposto alle ripetute pressioni al ribasso di un mercato altalenante. Queste evidenze, insieme alle recenti proteste del mondo agricolo di tutta Europa e al fatto che simili problematiche investono ormai la maggior parte delle filiere, mostrano inequivocabilmente che i tempi siano ormai maturi per introdurre una legislazione puntuale – e non preda di spinte momentanee – sulla tutela dei prezzi dei prodotti agricoli all'origine. L'elaborazione dei prezzi, dunque, lungi dall'essere un elemento lesivo della redditività, deve tenere conto delle specificità territoriali che hanno caratteristiche vocazioni agricole, climatiche e, dunque, produttive. Tale processo di formulazione deve altresì tenere conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dalle singole regioni;

il *made in Italy* continua a mantenere una posizione di rilievo nell'economia globale e, come documentato dai dati sull'*export*, costituisce un tassello importante per il Paese, anche nel quadro contemporaneo, caratterizzato dal rallentamento della globalizzazione, dall'emergere di orientamenti protezionistici, dalla trasformazione delle catene del valore a seguito della crisi pandemica e da tensioni sui prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime che si sono aggravate con i conflitti russo-ucraino e israeliano-palestinese. La tutela e la promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e dei relativi tratti caratterizzanti rappresentano un primo ed efficace passo per il contrasto alla falsificazione. Ciò per consentire ai consumatori di riconoscere – con immediatezza e facilità – la qualità e le peculiarità del prodotto italiano stesso. In tal senso, è fondamentale scongiurare la diffusione di indebiti richiami all'italianità di un bene che, in realtà, nulla ha a che fare con il nostro Paese, così come la mistificazione delle informazioni sull'origine delle merci. Simili comportamenti, che assumono i connotati di vere e proprie azioni di concorrenza sleale, sortiscono il nefasto effetto di limitare l'introduzione dei prodotti *made in Italy* anche nelle piattaforme internazionali;

le donne in agricoltura svolgono un ruolo fondamentale che va oltre il dato numerico ed è riconducibile agli aspetti qualitativi e sociali legati alla loro presenza nel settore. Sebbene in tutto il territorio nazionale le donne contribuiscano alla crescita e allo sviluppo del comparto, languono concrete misure per agevolare la conciliazione dei molteplici, paralleli e gravosi impegni dalle stesse assolti in ambito familiare, agevolandole nel percorso genitoriale. L'affermazione della condizione femminile in agricoltura incontra, infatti, alcuni ostacoli il cui superamento richiede un rinnovato impegno politico nelle Istituzioni nazionali, che

deve essere indirizzato nell'introduzione di azioni mirate alla soluzione delle principali e più diffuse criticità;

la semplificazione delle componenti problematiche che impediscono ai giovani di scommettere nel settore agricolo è un ulteriore obiettivo prioritario che le politiche di Governo dovrebbero perseguire. Questo perché, in assenza di un ricambio generazionale, le attività sono destinate a chiudere. I fattori nazionali possono avere un impatto certamente positivo, ma ad essi va accostato un approccio facilitato tale da soddisfare le esigenze economiche, sociali e ambientali in continua evoluzione. Non di minore importanza è la questione relativa all'innovazione digitale e al trasferimento tecnologico delle imprese giovanili in agricoltura, funzionale in un percorso di transizione ecologica e di sostenibilità delle produzioni alimentari e che, come tale, deve trovare una immediata espressione applicativa;

– con riferimento al comparto turistico:

l'imbarazzo dell'Esecutivo per come siano stati messi a repentaglio il prestigio e l'onorabilità delle nostre istituzioni dagli evidenti conflitti d'interesse e dalle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Ministra del turismo è palese, ed è dimostrato non solo dalla totale assenza di politiche concrete per la valorizzazione di un comparto che nel 2023 è valso il 9,3 per cento del PIL, ma anche dall'immobilismo in materie come la disciplina delle concessioni balneari marittime. La Ministra non ha sinora ritenuto di mostrare la sensibilità politica di lasciare l'incarico volontariamente, il Governo ha respinto in ben due occasioni le mozioni di sfiducia a suo carico, e le istanze del settore sono rimaste ai margini della scena politica;

nessun intervento risolutivo sulla regolamentazione delle locazioni turistiche e alle locazioni brevi, se non un blando tentativo di riduzione del sommerso attraverso l'introduzione di un codice identificativo nazionale la cui efficacia è ancora tutta da dimostrare. Nessuna misura volta a fronteggiare il rischio di un turismo sovradimensionato rispetto alle potenzialità ricettive locali o per invertire i processi di spopolamento dei centri storici;

secondo la Ministra il più grande incentivo per incrementare i posti di lavoro nel turismo sarebbe rappresentato dall'eliminazione del reddito di cittadinanza. Occorre forse ricordare che già nella stagione estiva del 2023 erano in vigore le norme finalizzate al superamento del reddito di cittadinanza come strumento di sostegno al reddito, e ciò non ha avuto alcun impatto concreto sulla strutturale e perdurante carenza di lavoratori stagionali, sia per quanto riguarda il personale specializzato, ma anche per i profili che non richiedono alcuna preparazione qualificata. L'argomentazione per la quale l'abolizione del reddito di cittadinanza sarebbe la panacea di tutti i mali si è peraltro già scontrata con i dati, rimasti totalmente invariati, sulla mancanza di lavoratori nella ristorazione;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

Plenaria**126^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.

La seduta inizia alle ore 19,30.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (COM(2024) 139 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, del progetto di atto legislativo dell'Unione europea. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII*, n. 12)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 aprile.

Il presidente relatore DE CARLO (*Fdl*) ricorda che lo scorso venerdì era stata inviata a tutti i componenti, in via informale, una prima bozza di risoluzione, che ha raccolto le proposte dei Gruppi di maggioranza, sulla quale sono pervenute richieste di integrazione da parte del Gruppo del Movimento 5 Stelle. Rispetto a tali richieste, comunica di aver predisposto un nuovo schema di risoluzione, pubblicato in allegato, che recepisce parte delle integrazioni avanzate e che è stato condiviso per le vie brevi con il Governo.

Il sottosegretario LA PIETRA esprime una valutazione favorevole sulla proposta di risoluzione.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di risoluzione del Presidente relatore.

Il PRESIDENTE si compiace per l'esito unanime del voto.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante semplificazione dei controlli sulle attività economiche (n. 150)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore DE CARLO (*Fdl*), premettendo che lo schema di decreto legislativo in oggetto è adottato in attuazione dell'articolo 27 della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, volti a semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche. Ricorda quindi che la legge n. 118 del 2022 ha elencato i seguenti principi e criteri direttivi: eliminazione degli adempimenti (e relativi controlli) non necessari alla tutela degli interessi pubblici; semplificazione degli adempimenti amministrativi necessari sulla base del principio di proporzionalità; coordinamento e programmazione dei controlli da parte delle amministrazioni per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi; programmazione dei controlli secondo i principi di efficacia, efficienza e proporzionalità, tenendo conto delle informazioni in possesso delle amministrazioni competenti, definendone contenuti, modalità e frequenza; ricorso a meccanismi di promozione dell'ottemperanza alla disciplina, quali ad esempio la diffida; promozione della collaborazione tra le amministrazioni e i soggetti controllati; accesso ai dati e scambio delle informazioni nel rispetto del regolamento europeo generale sulla protezione dei dati personali; individuazione, trasparenza e conoscibilità degli obblighi e degli adempimenti da parte delle imprese e dei processi e metodi dei controlli; verifica e valutazione dell'efficacia, efficienza e sostenibilità dell'attività di controllo; divieto per le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei controlli sulle attività economiche, di richiedere la produzione di documenti e informazioni già in loro possesso; individuazione di specifiche categorie per i creatori di contenuti digitali rispetto all'attività economica svolta; previsione di meccanismi dedicati alla risoluzione alternativa delle controversie tra creatori di contenuti digitali e relative piattaforme; possibile adozione da parte di regioni ed enti locali di misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree, nel rispetto di specifiche condizioni.

Fa presente poi che la scadenza per l'esercizio della delega è fissata al 27 agosto 2024 e che il provvedimento è elaborato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Ministro dell'economia e delle finanze e dei Ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali, gli enti rappresentativi del sistema camerale e le organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato.

Dopo aver reso noto che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 2 giugno 2024, illustra l'articolo 1,

che individua l'ambito di applicazione e le finalità del provvedimento, individuando le pubbliche Amministrazioni a cui la legge attribuisce funzioni di controllo a presidio di un interesse pubblico tutelato. Vengono quindi definiti i concetti di « controllo », « attività economica » e « soggetto controllato » e indicati i controlli esclusi, cioè quelli in materia fiscale, i controlli antimafia, i controlli di polizia economico-finanziaria, nonché i controlli disposti per esigenze di sicurezza e difesa nazionale e di continuità delle relazioni internazionali.

L'articolo 2 – prosegue il relatore – disciplina una procedura di censimento da parte delle amministrazioni di tutti i controlli previsti a legislazione vigente, cui conseguirà, ad opera del Dipartimento della funzione pubblica, l'elaborazione di un quadro di sintesi da trasmettere alla Presidenza del Consiglio, al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e al Parlamento, al fine di individuare i controlli che possono essere eliminati, sospesi per un certo periodo, programmati periodicamente o rafforzati. Il comma 2 prevede che le Amministrazioni compiano una ricognizione triennale dei controlli operati ai fini della valutazione sul loro mantenimento o mutamento. Il successivo comma 5 inserisce nel decreto legislativo n. 33 del 2013 un nuovo articolo 23-*bis*, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni pubblicheranno nel proprio sito istituzionale, nella sottosezione « Controlli sulle attività economiche » della sezione « Amministrazione trasparente », l'elenco degli obblighi oggetto delle attività di controllo che gli operatori economici sono tenuti a rispettare, secondo uno schema standardizzato elaborato dal Dipartimento per la funzione pubblica indicando altresì quelli eliminati.

Dà indi conto dell'articolo 3, che istituisce un sistema di identificazione e gestione del rischio finalizzato alla programmazione dei controlli disciplinata dell'articolo 5, il quale dispone, in via generale, che le amministrazioni programmino i controlli e i relativi accessi ispettivi con intervalli temporali correlati alla gravità del rischio, ferma restando l'immediata effettuazione degli stessi nel caso di richieste dell'autorità giudiziaria o di circostanziate segnalazioni o quando emergano situazioni di rischio. Il possesso del *report* certificativo di cosiddetto « basso rischio » – disciplinato dai commi da 2 a 6 dell'articolo 3 – genera, quindi, fatte salve ipotesi particolari, un alleggerimento dei controlli nei confronti delle attività economiche. Il comma 2 dell'articolo 3 dispone che l'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) elabori, per ciascun ambito omogeneo, anche alla luce dei parametri di cui al successivo comma 3, norme tecniche o prassi di riferimento, idonee a definire un livello di rischio basso al quale è associabile un *report* certificativo, consultate le Amministrazioni di riferimento.

Illustra in seguito l'articolo 4, che reca disposizioni finalizzate al potenziamento del fascicolo informatico d'impresa e ribadisce il principio per cui la pubblica Amministrazione non deve chiedere all'impresa la produzione di documenti e informazioni già disponibili nel fascicolo informatico o comunque in suo possesso.

Fa presente poi che il già citato articolo 5 declina i principi generali del procedimento di controllo delle attività delle imprese e, in particolare, il principio della fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta delle Amministrazioni che programmano e svolgono i controlli sulla base della gravità del rischio, nonché i principi di efficacia, efficienza e proporzionalità.

Quanto all'articolo 6, rileva che esso disciplina le violazioni sanabili e i casi di non punibilità per errore scusabile e prevede che, prima di effettuare la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, l'organo di controllo incaricato diffidi l'interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell'illecito amministrativo entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida, salvo specifiche eccezioni.

Evidenzia altresì che l'articolo 7 disciplina le modalità di dialogo e collaborazione fra organi di controllo e soggetti a esso sottoposti prevedendo, in particolare, che le associazioni nazionali di categoria possano interpellare l'Amministrazione centrale competente, prospettando una soluzione motivata, nei casi in cui vi siano: condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle fonti normative; gravi e ripetute difformità applicative nell'ambito del territorio nazionale, relative a obblighi e adempimenti che sono oggetto dei controlli.

Segnala inoltre che l'articolo 8 definisce un piano di formazione specifica in materia di controlli sulle attività economiche, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Dicastero delle imprese, sentite le Amministrazioni competenti e acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, erogato nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attraverso la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

Avviandosi alla conclusione, segnala che l'articolo 9 disciplina l'utilizzo di soluzioni tecnologiche nelle attività di controllo, ai fini della loro progressiva automatizzazione, nel rispetto delle tutele previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati, tra le quali si inserisce il diritto di non essere sottoposto a una decisione che produca effetti giuridici basata unicamente sul trattamento automatizzato. Si stabilisce peraltro la possibilità di ricorrere all'intelligenza artificiale. In ultima analisi, si sofferma sull'articolo 10, relativo al trattamento dei dati personali e sull'articolo 11, recante la clausola di invarianza finanziaria.

Si riserva comunque di valutare successivamente l'eventuale nomina di un diverso relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI
E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 24 aprile, alle ore 9,30, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 19,35.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'U-
NIONE EUROPEA N. COM(2024) 139 DEFINITIVO
(Doc. XVIII, n. 12)**

La 9^a Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2021/2115 e (UE) 2021/2116 per quanto riguarda le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali, i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, le modifiche dei piani strategici della PAC, la revisione dei piani strategici della PAC e le esenzioni da controlli e sanzioni (COM (2024) 139 definitivo);

premesso che:

– il regolamento (UE) 2021/2115 dispone che gli Stati membri includano nei propri piani strategici della politica agricola comune (PAC) un sistema di condizionalità, in virtù del quale è applicata una sanzione amministrativa agli agricoltori e ad altri beneficiari che ricevono pagamenti diretti o pagamenti annuali per interventi per lo sviluppo rurale se non sono conformi ai criteri di gestione obbligatori (CGO) e alle norme di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) stabilite nel piano strategico della PAC, relativamente ai seguenti settori specifici: il clima e l'ambiente, compresi l'acqua, il suolo e la biodiversità degli ecosistemi; la salute pubblica e delle piante; il benessere degli animali;

– il regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce le norme per il finanziamento delle spese della PAC e per i relativi sistemi di gestione e di controllo;

considerato che:

– il regolamento sui piani strategici della PAC è stato concordato prima dell'inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, guerra che ha fortemente influenzato le dinamiche di mercato dei prodotti agricoli;

– negli ultimi anni si sono intensificati gli eventi meteorologici estremi, con frequenti siccità e inondazioni in varie parti dell'Unione;

– sono emerse una generalizzata difficoltà per gli agricoltori di rispettare il calendario delle normali pratiche agronomiche e una cre-

scente preoccupazione riguardo alla gestione dell'attività economica delle aziende a causa degli elevatissimi prezzi dell'energia e, più in generale, di tutti i fattori produttivi;

– i settori cerealicolo e dell'ortofrutta sono stati significativamente turbati da tali fattori e quindi dall'aumento dei costi di produzione, con ripetute pressioni al ribasso nei processi di compravendita e forti ricarichi a danno degli agricoltori, evidenziando l'esigenza di un monitoraggio costante dei prezzi all'origine, anche tenuto conto delle specificità territoriali di ciascuno Stato membro, al fine di tutelare il valore della produzione primaria lungo la filiera;

alla luce di tali circostanze, tra febbraio e marzo 2024 le Istituzioni europee hanno elaborato la proposta in esame per migliorare gli strumenti della PAC e rispondere alle preoccupazioni degli agricoltori;

rilevato che gli adeguamenti proposti sono volti a: ridurre gli oneri amministrativi; assicurare agli Stati membri la flessibilità necessaria ad adeguare l'attuazione della PAC alle mutate esigenze degli agricoltori; contemperare i requisiti di condizionalità con i regimi volontari che incentivano le pratiche ecologiche; rassicurare i beneficiari per quanto riguarda la stabilità dei piani strategici;

osservato che l'articolo 1 modifica il regolamento (UE) 2021/2115 nel seguente modo:

– riformula le definizioni di « seminativo » e di « ettaro ammissibile », al fine di tenere conto delle modifiche apportate alla norma di BCAA 8;

– modifica la norma sulle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) consentendo agli Stati membri di stabilire esenzioni specifiche, basate su criteri oggettivi e non discriminatori, nel definire le norme relative alla gestione dei rischi di degrado ed erosione (BCAA 5), alla copertura minima del suolo (BCAA 6), alla rotazione delle colture (BCAA 7) o al divieto di conversione o aratura dei prati permanenti (BCAA 9), nella misura in cui queste si rendano necessarie per porre rimedio a problemi nella loro applicazione, senza pregiudicare il raggiungimento dei relativi obiettivi;

rilevato altresì che l'articolo 2 modifica il regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC nella parte riguardante i sistemi di controllo della condizionalità e relative sanzioni, esentando dai controlli e dalle sanzioni gli agricoltori con aziende di dimensione non superiore a 10 ettari;

esprime una valutazione favorevole, impegnando il Governo a supportare, nelle competenti sedi unionali, l'approvazione della proposta di regolamento, tenendo conto delle seguenti osservazioni:

1) in considerazione dei continui aumenti dei costi di produzione e alle difficoltà di gestione del rischio e delle crisi, a fronte della perdu-

rante instabilità geopolitica, a destinare, già dai prossimi anni, più risorse alla PAC e a rivedere la normativa in materia di aiuti di stato al fine di ovviare alla carenza di liquidità in cui versano le aziende del settore agricolo tramite l'estensione del quadro temporaneo in scadenza il prossimo 30 giugno e l'incremento degli aiuti erogabili in regime « *de minimis* »;

2) alla luce delle preoccupazioni legate alla contrazione dei redditi agricoli a causa di eventi climatici sempre più estremi ed imprevedibili e del diffondersi di fitopatie ed epizootie, ad evidenziare la necessità che la riserva di crisi per il settore primario sia dotata di risorse adeguate e non ricomprese nel *budget* della PAC al fine di evitare eventuali ulteriori decurtazioni ai pagamenti diretti;

3) a promuovere accordi commerciali con Paesi terzi che prevedano clausole di reciprocità per lo scambio di prodotti agricoli (cosiddette « clausole a specchio »), in modo da evitare che differenti *standard* di produzione e diverse normative in materia di lavoro si traducano in fenomeni di concorrenza sleale a danno dei produttori e dei consumatori europei;

4) considerando che gli agricoltori svolgono un ruolo cruciale nella sicurezza alimentare europea, e alla luce dell'entrata in vigore della legge 28 febbraio 2024, n. 24, a creare le condizioni affinché venga dato pieno riconoscimento alla figura dell'agricoltore quale custode del territorio e dell'ambiente, a garanzia della sicurezza alimentare e a difesa dell'importante patrimonio di biodiversità, nonché dei valori e delle tradizioni ispirati ai principi della dieta mediterranea;

5) a promuovere, altresì, le condizioni per contenere gli effetti derivanti da informazioni poco chiare sull'origine dei prodotti agricoli, in modo da consentire ai consumatori di riconoscere – con immediatezza e facilità – la qualità e la provenienza degli alimenti per scongiurare dinamiche lesive delle produzioni nazionali;

6) al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura, a promuovere azioni finalizzate a sostenere la liquidità delle aziende agricole condotte da giovani e donne, anche con riguardo alla necessità di mitigare l'aumento dei costi di produzione e aumentare la produttività delle aziende;

7) a promuovere iniziative tese a incrementare l'imprenditoria femminile in campo agricolo, agevolando la conciliazione dei molteplici impegni assolti dalle donne in ambito lavorativo e familiare.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 97

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Orario: dalle ore 19,35 alle ore 19,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 23 aprile 2024

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILVESTRO

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 2) Documento di economia e finanza 2024

(Osservazioni alla 5ª Commissione del Senato e alla V Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta la relatrice ha illustrato uno schema di parere favorevole sul documento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, neanche per dichiarazione di voto, pone quindi in votazione, previa verifica del numero legale, il predetto schema di parere.

La Commissione approva a maggioranza.

(A.C. 1665) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma della Costituzione

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 17 aprile 2024.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta è stato illustrato uno schema di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Interviene l'onorevole DE LUCA (*PD-IDP*), evidenziando la propria contrarietà rispetto al disegno di legge in esame e sottolineando che, nel corso dell'indagine conoscitiva sui LEP in corso di svolgimento in Commissione, sono emerse preoccupazioni oggettive ed enormi criticità, sia per quel che concerne i profili finanziari e sia per quanto riguarda il rispetto del principio dell'unità nazionale.

Lo schema di parere non tiene conto di tali criticità, prospettando un quadro non coerente con le predette risultanze istruttorie.

L'oratore stigmatizza il comportamento della maggioranza, che sta ponendo in essere una « forzatura » politica.

Chiede infine di rinviare il voto sullo schema di parere in questione, al fine di consentire un'adeguata istruttoria in merito a tali profili, facendo presente che in caso contrario il Gruppo del Partito democratico abbandonerà i lavori per protesta.

La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) manifesta il proprio avviso contrario in ordine allo schema di parere prospettato dal Presidente.

Evidenzia che il disegno di legge in titolo comporta il rischio di una compromissione del diritto fondamentale alla salute, consentendo il trasferimento di risorse finanziarie alle aree territoriali del nord, con tutte le conseguenze negative per le regioni meridionali. Il provvedimento in esame lede il diritto alla salute come pure il principio dell'unità nazionale.

Ribadisce infine la propria totale contrarietà rispetto all'atto in esame.

Il senatore GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*) preannuncia il proprio voto favorevole sullo schema di parere prospettato dal Presidente, sottolineando che le critiche sollevate dall'opposizione non aggiungono nulla all'istruttoria.

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole illustrato nella seduta del 17 aprile 2024.

La Commissione approva a maggioranza.

La seduta termina alle ore 10,15.

ALLEGATO 1

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO
DI ECONOMIA E FINANZA 2024 (DOC. LVII, N. 2)**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

rilevato che il Documento di economia e finanza in esame reca i valori tendenziali di finanza pubblica rilevabili a legislazione vigente, valori che, osserva il Documento, sono, per l'anno in corso e per gli anni successivi, largamente in linea con lo scenario programmatico tracciato dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023;

considerato che il nuovo Documento non reca un ulteriore quadro programmatico, in considerazione della riforma in itinere della *governance* economica europea, secondo la quale l'Italia dovrà presentare un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine entro il 20 settembre dell'anno in corso, sulla base della traiettoria finanziaria di riferimento che sarà definita dalla Commissione europea entro il 21 giugno;

considerato che, per quanto riguarda gli altri valori tendenziali macroeconomici, il Documento prevede un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari all'1,0 per cento nell'anno in corso, all'1,2 per cento nel 2025, all'1,1 per cento nel 2026 e allo 0,9 per cento nel 2027;

valutata positivamente la circostanza, evidenziata nell'atto in esame, del progressivo rientro dell'indebitamento netto sul PIL per il quadriennio 2024-2027, con tutti i risvolti positivi derivanti da tale *trend*;

rilevato che il Documento conferma l'elenco di disegni di legge da qualificare come collegati alle leggi di bilancio definito dalla precedente Nota di aggiornamento, che include il disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, il disegno di legge per la revisione del Testo Unico degli Enti locali e il disegno di legge in materia di riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera;

preso atto, relativamente alla spesa sanitaria – la quale riveste un ruolo importante per quel che concerne i profili di competenza regionale – che per il 2024 viene previsto un ammontare pari a 138.776 milioni di euro (equivalente al 6,4 per cento del PIL), con un tasso di crescita del 5,8 per cento rispetto al 2023 e considerato altresì che, a seguito dei rin-

novi contrattuali, è prevista una crescita del 9,7 per cento rispetto al 2023 degli emolumenti dei lavoratori del settore, con tutti i risvolti positivi in termini di valorizzazione del personale di tale comparto fondamentale;

preso atto della tabella I.1-1, allegata al DEF, relativa alle spese dello Stato nelle regioni e nelle province autonome, nella quale sono esposte, con riferimento agli ultimi dati di consuntivo disponibili, le risorse destinate ai predetti enti territoriali;

considerato, con riferimento alla sopracitata tabella I.1-1, che il raffronto tra la spesa sostenuta nel 2021 e la spesa sostenuta nel 2022 evidenzia una diminuzione della spesa corrente (che passa da euro 623.373.865 a euro 606.532.564) ed un aumento della spesa in conto capitale (che passa da euro 148.986.867 a euro 742.429.309), con un *trend* qualitativo della spesa valutabile positivamente, atteso che in tutte le organizzazioni pubbliche la diminuzione percentuale delle spese correnti rispetto alle spese per investimenti costituisce un risultato utile,

esprime

parere favorevole.

ALLEGATO 2

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO
DI LEGGE RECANTE «DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE
DELL'AUTONOMIA DIFFERENZIATA DELLE REGIONI A STA-
TUTO ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 116, TERZO
COMMA, DELLA COSTITUZIONE» (AC 1665)**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge in titolo, presentato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e collegato alla manovra di finanza pubblica, recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che il disegno di legge intende assicurare un'attuazione uniforme e coordinata dell'articolo 116, comma terzo, della Costituzione, delineando una cornice normativa unitaria per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta;

condivisi l'impianto e le finalità del disegno di legge;

condivise le soluzioni prospettate con il disegno di legge, diretto a valorizzare il ruolo del Parlamento fin dalla prima fase di elaborazione delle intese e ad assicurare il dialogo con il sistema delle autonomie in sede di Conferenza Unificata;

considerato che l'attuazione del regionalismo differenziato richiede la definizione di un punto di equilibrio tra il rafforzamento delle autonomie territoriali e la coesione economica, sociale e territoriale nazionale;

sottolineato che il disegno di legge individua un significativo e apprezzabile bilanciamento tra le predette istanze, intervenendo tra l'altro sul trasferimento delle funzioni, l'attribuzione delle risorse finanziarie, la disciplina della ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali, la durata delle intese e il loro monitoraggio, provvedendo inoltre ad assicurare i necessari equilibri finanziari e a garantire le regioni che non abbiano sottoscritto intese;

considerato che la Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni (sentenze n. 220 del 2021, n. 142 del 2021 e n. 62 del 2020) che i LEP

configurano la soglia di spesa costituzionalmente necessaria per l'erogazione di prestazioni fondamentali di carattere sociale nonché il nucleo invalicabile di garanzie per rendere effettivi tali diritti;

evidenziato che, proprio in considerazione della rilevanza costituzionale della materia, la Commissione bicamerale per le questioni regionali ha deciso di svolgere un'indagine conoscitiva sulla determinazione e sull'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

rilevato che, nell'ambito delle missioni svolte in varie regioni in diverse aree del territorio nazionale al fine di acquisire elementi informativi, proposte e valutazioni dei rappresentanti di enti territoriali e delle parti sociali, sono emersi – con specifico riguardo all'erogazione delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali a livello regionale e locale – sia modelli organizzativi in grado di conciliare efficienza, efficacia ed economicità nell'erogazione dei LEP, sia situazioni di carenza amministrativa e gestionale anche sul piano della riscossione dei tributi, con un impatto fortemente negativo sulle entrate degli enti territoriali;

osservato che il disegno di legge di iniziativa governativa ha subito numerose e significative modifiche nel corso della prima lettura in Senato, anche allo scopo di garantire l'effettività dei LEP su tutto il territorio nazionale;

valutata positivamente la modifica apportata al testo originario, atta a integrare le finalità perseguite dalla legge richiamando espressamente, nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, il rispetto dell'unità nazionale, l'obiettivo di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, i principi di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all'insularità, come pure il principio di indivisibilità e il principio solidaristico di cui all'articolo 2 della Costituzione, che costituiscono il quadro fondamentale di riferimento nel cui ambito si colloca l'attuazione dell'autonomia differenziata;

preso atto della modifica introdotta al comma 2 dell'articolo 1, che opportunamente esplicita il profilo teleologico dei LEP, evidenziando che gli stessi costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi i diritti civili e sociali su tutte le aree territoriali della nazione, senza quindi che a nessun cittadino, in qualsiasi area del Paese risieda, possa essere precluso l'accesso a tali prestazioni essenziali;

considerata – sempre con riferimento al comma 2 dell'articolo 1 – l'opportunità della modifica apportata, con la quale è stato chiarito che la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni include quelli connessi alle funzioni fondamentali degli enti locali;

evidenziato che l'articolo 3, comma 1, relativo alla procedura di determinazione dei LEP, modificato nel corso dell'esame in prima lettura,

supera il modello procedurale previsto dal testo originario, basato sull'adozione dei LEP attraverso un DPCM, prevedendo opportunamente una fonte primaria – in particolare una delega legislativa – maggiormente idonea ad incidere sulla materia *de qua*;

preso atto dei contenuti di tale delega legislativa, che fissa l'oggetto della delega e il termine per il suo esercizio e rinvia per i principi e criteri direttivi alle disposizioni previste in materia dalla legge di bilancio 2023;

valutata positivamente la scelta di prefigurare una valenza « rafforzata » del parere delle Commissioni parlamentari competenti sugli schemi di decreto legislativo per la determinazione dei LEP – con un obbligo per il Governo di trasmettere nuovamente i testi al Parlamento, corredati delle proprie osservazioni, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari e la possibilità per le Commissioni di esprimersi anche sulle predette osservazioni governative – e considerato che tale modulo procedurale valorizza il ruolo del Parlamento, consentendo un confronto con il Governo nella fase di esercizio della delega;

considerato che il comma 2 dell'articolo 3 prevede opportunamente la previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, nella prospettiva di assicurare il dialogo con il sistema delle autonomie;

preso atto dell'indicazione, contenuta al comma 3 dell'articolo 3, delle materie nelle quali vanno assicurati i livelli essenziali delle prestazioni;

valutata positivamente la definizione, contenuta al comma 4 dell'articolo 3, di procedure e modalità operative per monitorare l'effettiva garanzia in ciascuna Regione della erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse, nonché la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione;

preso atto del comma 7 dell'articolo 3, che prefigura un periodico aggiornamento dei LEP, in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tener conto del mutamento del contesto socioeconomico o dell'evoluzione tecnologica;

valutato positivamente il comma 8 dell'articolo 3 che prevede un aggiornamento triennale dei costi e dei fabbisogni *standard*;

considerato il comma 11 dell'articolo 3, secondo cui qualora vengano modificati i LEP o ne siano determinati ulteriori, la regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza degli stessi nel rispetto dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione;

considerato che l'articolo 4, come modificato in prima lettura al Senato, nella prospettiva di conciliare il piano dell'autonomia, di rilievo costituzionale, con i piani – anch'essi di rango costituzionale – della salvaguardia dei diritti fondamentali civili e sociali e dell'equilibrio di bilancio, stabilisce che, nelle materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, il trasferimento delle funzioni alle regioni può avvenire, solo dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard* e nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio;

considerato che l'articolo 4 dispone altresì che, qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie;

considerato che, in ossequio al principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 4 prevede che le predette risorse sono volte ad assicurare i medesimi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le regioni che non hanno sottoscritto le intese, precisando altresì che il fine di tale disciplina è quella di scongiurare disparità di trattamento tra regioni;

preso atto che l'articolo 5, modificato durante l'esame in prima lettura al Senato, istituisce una Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali, alla quale è attribuita la formulazione di proposte per l'individuazione dei beni e delle risorse, umane, finanziarie e strumentali, necessarie per l'esercizio da parte della regione delle ulteriori forme e condizioni di autonomia alla stessa conferite;

considerato altresì che il medesimo articolo 5 al comma 1 stabilisce che i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse siano stabiliti nell'intesa Stato regione di cui all'articolo 2, mentre la concreta determinazione delle stesse è demandata a un DPCM;

preso atto della disposizione, contenuta al comma 2 dell'articolo 5, che prevede la compartecipazione regionale ad uno o più tributi erariali maturati nel territorio di riferimento, secondo la disciplina specifica stabilita nell'intesa;

preso atto che l'articolo 6, in ossequio al principio di sussidiarietà cosiddetta verticale, prevede che le funzioni amministrative trasferite alla regione ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione siano dalla stessa attribuite ai comuni, salvo che per assicurarne l'esercizio unitario siano conferite a province, città metropolitane e regione;

valutata positivamente la previsione di cui all'articolo 8, comma 3, secondo cui la Corte dei conti riferisce annualmente alle Camere sui controlli effettuati con riferimento in particolare alla verifica della congruità degli oneri finanziari conseguenti al trasferimento di competenze alle regioni, nonché al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio,

esprime

parere favorevole.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

Martedì 23 aprile 2024

48ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

La seduta inizia alle ore 12,10.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Esame dello schema di delibera recante « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 »

(Esame e rinvio)

La PRESIDENTE relatrice informa che il testo della proposta di delibera relativa alle campagne per le elezioni comunali – che avranno luogo in data 8 e 9 giugno 2024 – è stato predisposto in conformità alla prassi e all'esperienza applicativa pregresse e alle precedenti deliberazioni, con particolare riguardo alla delibera per la campagna delle elezioni europee, approvata nella seduta del 9 aprile scorso (*il testo, allegato al resoconto, è in distribuzione*).

È altresì in distribuzione lo schema di delibera predisposto dall'Agcom per la disciplina della comunicazione politica in relazione alle medesime elezioni.

Non facendosi osservazioni – in considerazione dell’avvio della campagna elettorale e dei conseguenti adempimenti – procede ad illustrare lo schema di delibera all’ordine del giorno comunicando che il termine per la proposizione di eventuali emendamenti è fissato per oggi alle ore 18, mentre l’approvazione dello schema di delibera è programmato per la seduta già convocata domani mattina alle ore 8.

Il senatore GASPARRI (*FI-BP-PPE*) reputa che anche nell’ambito dello schema in esame possano essere riproposte alcune riformulazioni adottate per le disposizioni contenute nella delibera per le elezioni europee. Suggerisce inoltre di valutare l’ipotesi di una audizione dei rappresentanti della Rai sui temi specifici della *par condicio*, audizione che non fu svolta in occasione dell’esame della delibera sulle elezioni europee.

Il deputato GRAZIANO (*PD-IDP*), nel non avanzare obiezioni sulla tempistica dell’esame dello schema di delibera, coglie l’occasione per avanzare la richiesta di svolgere una audizione della Presidente della Rai, del Direttore Approfondimento e della giornalista Serena Bortone, conduttrice del programma « Chesarà... », per fare piena chiarezza sulla vicenda che ha interessato nei giorni scorsi lo scrittore Antonio Scurati.

A suo avviso, si tratta di un episodio di gravità eccezionale sul quale si è registrato anche l’intervento della stessa Presidente del Consiglio. Si riserva in ogni caso di circostanziare tale richiesta nella sede dell’Ufficio di Presidenza.

Il senatore BERRINO (*FdI*) sottolinea che la Commissione deve prioritariamente assolvere l’adempimento legato all’approvazione della delibera per le elezioni amministrative.

La PRESIDENTE avverte che le richieste di audizione che sono state incidentalmente prospettate, oltre a ulteriori ed eventuali proposte, potranno essere vagliate nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza previsto nella odierna serata, dopo lo svolgimento della programmata audizione del professor Floridi.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI QUESITI

La PRESIDENTE comunica che sono pubblicati, nel resoconto sommario, ai sensi della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo approvata dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal n. 80/664 al n. 82/680 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione.

La seduta termina alle ore 12,20.

ALLEGATO 1

SCHEMA DI DELIBERA RECANTE « DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER LE ELEZIONI COMUNALI FISSATE PER I GIORNI 8 E 9 GIUGNO 2024 »

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

premesso che:

con decreto del Ministro dell'interno del 10 aprile 2024 sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonché dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;

con decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 6 del 13 marzo 2024, sono state fissate per il giorno 26 maggio 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali in tre Comuni della Provincia di Bolzano e in cinque Comuni della Provincia di Trento, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 8 e 9 giugno 2024, nonché sono state fissate le consultazioni per l'elezione diretta dei consigli circoscrizionali in un Comune della Provincia di Trento;

con decreto n. 17103/GRFVG dell'11 aprile 2024 dell'Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali;

con decreto del Presidente della Regione autonoma Sardegna n. 21 dell'11 aprile 2024 sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché degli organi delle Municipalità, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;

con decreto assessoriale n. 69 del 10 aprile 2024 dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione autonoma Siciliana sono state fissate per i giorni 8 e 9 giugno 2024 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 23 e 24 giugno 2024;

con decreto del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 120 del 14 marzo 2024 sono state fissate per il giorno 19 maggio 2024 le consultazioni per l'elezione diretta del sindaco e del vice sindaco, nonché dei consiglieri comunali di un Comune, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 2 giugno 2024;

visti:

quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 4 del testo unico per fornitura dei servizi *media* audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208;

quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante « *Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni* »;

il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il « *Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali* »;

la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante « *Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali* »;

la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante « *Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale* »;

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il « *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* »;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante « *Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige* »;

il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il « *Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013 e dal decreto del Presidente della Regione n. 85 del 22 dicembre 2014* »;

la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante « *Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1* »;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la « *Legge elettorale regionale* » e successive modifiche e integrazioni;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante « *Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49* »;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante « *Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14* »;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante « *Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale* »;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante « *Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995* »;

la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante « *Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali* »;

lo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modifiche;

la legge della Regione Sardegna 17 gennaio 2005, n. 2, recante « *Indizione delle elezioni comunali e provinciali* »;

la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana;

il decreto del presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione Siciliana 15 aprile 1970, n. 1, recante « *Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana* »;

la legge della Regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante « *Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale Siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali* »;

la legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante « *Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali* »;

la legge della Regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante « *Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere* »;

la legge regionale della Regione Siciliana 24 marzo 2014, n. 8, recante « *Istituzione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane* »;

la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta, e successive modificazioni;

la legge della Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante « *Disposizioni in materia di elezioni comunali* », come modificata dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 4, e dalla legge regionale 6 dicembre 2019, n. 18;

la legge della Regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante « *Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche* », come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39;

rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto dell'intero corpo elettorale nazionale;

considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni e tenuto conto della relativa delibera per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissata per i giorni 8 e 9 giugno 2024, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio e modalità di contraddittorio nonché ai criteri di valutazione;

DISPONE

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Articolo 1

(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni)

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano su tutto il territorio nazionale.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente tornata elettorale di cui all'articolo 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata Giornalistica Regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.

Articolo 2

(Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale e provinciale della Rai per l'elezione dei sindaci e dei consigli comunali in comuni che siano capoluogo di provincia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'articolo 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'articolo 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'articolo 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità previste all'articolo 7;

c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalità previste dal successivo articolo 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del testo unico dei servizi dei media au-

audiovisivi approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica terza e puntuale di dati e informazioni emersi dal confronto, fermo restando il contrasto alla disinformazione;

d) in tutte le altre trasmissioni della Rai non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, resta fermo per le trasmissioni della programmazione radiotelevisiva nazionale della RAI l'obbligo del rispetto dei principi generali in materia di informazione e di tutela del pluralismo, come enunciati negli articoli 4 e 6 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nella legge 22 febbraio 2000, n. 28. In particolare, i telegiornali e i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali attinenti alle consultazioni oggetto della presente delibera, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza ai diversi soggetti politici competitori.

3. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'articolo 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 è sempre assicurata la più ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunità di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera.

Articolo 3

(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai)

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma, nelle regioni e interessate dalle consultazioni elettorali, trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia da rinnovare.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei consigli comunali o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:

a) ai candidati alla carica di sindaco di comuni capoluogo di provincia;

b) alle liste o alle coalizioni di liste di candidati per l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).

6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica di sindaco di cui al comma 4, lettera a), le trasmissioni di comunicazione politica garantiscono spazi, in maniera paritaria, ai candidati ammessi ai ballottaggi.

7. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di più puntate della medesima trasmissione, ovvero, ove non sia possibile, di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208.

Articolo 4 (Informazione)

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, compresi i programmi informativi diffusi nella sezione video delle testate giornalistiche *on line*

della società concessionaria soggetti al campo di applicazione dell'articolo 2 del regolamento approvato con delibera Agcom n. 295/23/CONS, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo di cui al comma 1 debbono garantire la presenza paritaria, anche in riferimento alle diverse fasce di ascolto, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. Nel caso delle rassegne stampa, i conduttori, nella selezione ed esposizione dei quotidiani e dei periodici, nonché delle notizie e degli editoriali, si impegnano a fornire una rappresentazione equilibrata del dibattito politico in tali fonti. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2-bis. Il principio della parità di trattamento nei programmi di informazione, stabilito dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, per i soggetti politici di cui all'articolo 3 della presente delibera è realizzato in modo tale che ciascuno di questi abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e

alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. Qualora il *format* del programma di informazione non preveda il contraddittorio di cui al periodo precedente, il direttore di testata stabilisce in via preliminare l'alternanza e la parità delle presenze tra i diversi soggetti politici in competizione, che è tenuto a rendere pubbliche entro cinque giorni dall'entrata in vigore della presente delibera.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000, e dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

4-*bis*. Ove la Rai trasmetta la diretta di convegni o di comizi elettorali di un soggetto politico deve garantire la messa in onda delle dirette anche degli altri soggetti in competizione al fine di garantire la parità di trattamento. In particolare, nell'ultimo giorno di campagna elettorale, le dirette potranno essere consentite solo se saranno garantiti spazi adeguati a tutti i soggetti politici in competizione.

4-*ter*. Le eventuali dirette di convegni o di comizi elettorali messi in onda sul canale Rainews, saranno precedute da idonea sigla.

4-*quater*. La parità di trattamento all'interno dei programmi di cui al comma 1 è garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti. I tempi dei soggetti sono valutati anche considerando la visibilità dei soggetti politici a seconda delle fasce orarie in cui l'esposizione avviene, sulla base degli ascolti registrati dall'Auditel (audience).

4-*quinquies*. In particolare, la visibilità è calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati da ciascuna rete Rai nel mese di marzo 2024, per ciascuna fascia oraria e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell'intera giornata. Ad ogni fascia oraria corrisponderà quindi un diverso indicatore. I tempi fruiti dai soggetti politici nelle varie fasce orarie sono rapportati all'indicatore della corrispondente fascia oraria al fine di ottenere il valore finale riparametrato del tempo rilevato. Ai fini della trasparente applicazione del calcolo della visibilità, il valore numerico degli indicatori sarà messo a disposizione della Rai contestualmente all'entrata in vigore della presente delibera.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di

informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

6-bis. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione Rai con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, la Rai ha pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale.

6-ter. Qualora la Rai intenda trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra gli esponenti di vertice delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalità e con le stesse opportunità di ascolto.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione parlamentare secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

Articolo 5

(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste)

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predisponde e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito *web*, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predisponde e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione *on line* per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate *on line* sui principali siti di *video sharing* gratuiti.

5-bis. I notiziari informano, nelle due settimane che precedono il voto, sulle modalità dello stesso.

Articolo 6

(Tribune elettorali)

1. La Rai organizza e trasmette nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nelle fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico- elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 7 e 9.

5. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse dopo il primo turno delle elezioni e anteriormente alla votazione di ballottaggio, partecipano unicamente i candidati ammessi al ballottaggio per la carica di sindaco nei comuni capoluogo di provincia.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai può proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste

ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.

8. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia o assenza.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alle direzioni delle testate competenti, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengano necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'articolo 10.

11-*bis*. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano partecipare alle tribune elettorali negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

Articolo 7

(Messaggi autogestiti)

1. Dalla data di presentazione delle candidature, la Rai trasmette, nelle regioni e province autonome interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente delibera.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in pari misura, tra i soggetti di cui all'articolo 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonché la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 10 della presente delibera.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) è presentata alle sedi regionali della Rai interessate dalle consultazioni elettorali entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) è sottoscritta, se proveniente da una coalizione, dal candidato a sindaco;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nelle sedi regionali.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati. La Rai garantisce che tutti gli aventi diritto possano usufruire degli spazi autogestiti negli stessi orari, eventualmente prevedendo una turnazione laddove gli orari di trasmissione fossero diversi.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Articolo 8

(Programmi dell'Accesso)

1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa dall'entrata in vigore della presente delibera fino al termine di efficacia della presente delibera.

Articolo 9

(Trasmissioni per persone con disabilità)

1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui alla presente delibera, la RAI, in aggiunta alle modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilità, previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

2. I messaggi autogestiti di cui all'articolo 7 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

Articolo 10

(Comunicazioni e consultazione della Commissione)

1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, la Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate, nonché la distribuzione della presenza dei soggetti politici invitati per tutto il periodo elettorale, al fine di assicurare una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo considerato, anche tenendo conto della collocazione oraria della trasmissioni.

2-bis. La Rai comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione la programmazione di massima relativa all'ultima settimana di campagna elettorale, non oltre il venerdì antecedente alla stessa.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito *web* – con modalità tali da renderli scaricabili – i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene i contatti con la Rai che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Articolo 11

(Responsabilità del Consiglio di amministrazione e dell'Amministratore delegato)

1. Il Consiglio d'amministrazione e l'Amministratore delegato della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente deli-

bera, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati. Le misure di riequilibrio devono essere realizzate nell'ambito della medesima trasmissione e nella medesima fascia oraria, ovvero, ove questo non sia possibile, in altra trasmissione, purché questa abbia analoghe opportunità di ascolto.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Articolo 11-bis

(Tutela del pluralismo sulle piattaforme online e sui canali social della Rai)

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di tutela del pluralismo, della libertà di espressione, dell'imparzialità, indipendenza, e obiettività dell'informazione nonché ad adottare misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione, la Concessionaria applica anche ai propri canali *social* e alle proprie piattaforme *online*, ove compatibili, le disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA
SCRITTA ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(DAL N. 80/664 AL N. 82/680)**

GASPARRI – Alla Presidente e all’Amministratore delegato della Rai.

Premesso che:

l’assemblea dei giornalisti del Gr iscritti a Unirai ha deciso all’unanimità di aderire alla mobilitazione indetta dal Cdr in merito al progetto aziendale di scorporare dal Giornale Radio le redazioni Sport e Gr Parlamento per trasferirle a Rai Sport e Rai Parlamento;

le preoccupazioni di Unirai sono da ritenersi condivisibili nella convinzione che disarticolare Giornale Radio, struttura preziosa e fondamentale per la Rai, è una scelta davvero discutibile che oltre a non tenere conto della storia di Radio 1 e della sua specificità, crea problemi e impoverisce una testata storica e fondamentale,

si chiede di sapere:

quali decisioni siano in itinere e se non si ritenga che si depotenzierebbe il Giornale Radio Rai con lo scorporo di alcuni fondamentali settori informativi.

(80/664)

RISPOSTA. – Con riferimento all’interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In primo luogo, è opportuno premettere che la RAI in coerenza con il Piano Industriale 2024-2026 e il Piano della Sostenibilità 2024-2026, recentemente approvati, è impegnata nella trasformazione in Digital Media Company.

Tra gli obiettivi vi è quello di rafforzare e migliorare l’offerta informativa.

In merito al tema posto nell’interrogazione, si precisa quanto segue:

– il Piano Industriale non intende depotenziare l’offerta informativa radiofonica né in via generale né per quanto riguarda i settori che seguono le attività parlamentari e gli eventi sportivi, ma anzi, intende sfruttare le possibili sinergie e l’efficientamento organizzativo per rispondere – come servizio pubblico – alle esigenze dei suoi ascoltatori;

– riorganizzare alcune redazioni giornalistiche, proprio in una prospettiva di miglioramento dell’offerta informativa parlamentare e sportiva, sarebbe quindi un’operazione, attualmente ancora in fase di approfondita valutazione per la verifica dei relativi impatti, che non intende accantonare la gloriosa storia della radio e vuole affrontare i necessari cambiamenti proprio per rinnovarne i successi.

BERGESIO, CANDIANI, MINASI, MURELLI, BISA, MACCANTI
– Alla Presidente e all’Amministratore delegato della Rai.

Per sapere – premesso che,

da alcuni mesi nel Comune di Ormea, e più in generale nella valle Tanaro si segnalano fenomeni di anomala propagazione del segnale Rai. Nella maggior parte dei casi si tratta spesso di cittadini impossibilitati a fruire di un servizio concessionario che viene regolarmente pagato tramite il canone;

i fenomeni di cui sopra favoriscono l’arrivo in loco, anche per sole frazioni di tempo, di segnali di alcuni trasmettitori posti a lunga distanza (Emilia-Romagna), che per deleterio effetto della riduzione delle frequenze disponibili dovuto al rilascio della banda 700 MHz devono condividere l’uso della medesima frequenza;

la compresenza di più segnali non sincronizzabili sulla stessa frequenza, adottata in seguito alle recenti operazioni di *refarming* che hanno visto il passaggio del principale *Multiplex* Rai in modalità SFN (*Single Frequency Network*), dà luogo ad un elevato numero di contributi che portano alla distruzione del segnale utile ed è responsabile delle difficoltà di ricezione segnalate;

nello schema del Contratto di servizio 2023-2028, è indicato il 10 gennaio 2024 come data per la diffusione di un *Multiplex* nazionale RAI che avvia la trasformazione al nuovo standard DVB-T2 in tutto il territorio nazionale, iniziativa che potrebbe offrire la possibilità di mitigare almeno in parte le problematiche sopra riportate;

già in sede di risposta all’atto di sindacato ispettivo n. 5-01346 il Ministro interrogato specificava che « il passaggio alla tecnologia DVB-T2 ... previsto per i primi mesi del 2024 » avrebbe risolto gran parte dei problemi di ricezione locale;

addirittura, in sede di risposta al quesito 33/355 presentato presso la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la società concessionaria informava l’interrogante che il « *Multiplex* nazionale RAI che avvia la trasformazione al nuovo standard DVB-T2 » sarebbe stato diffuso « il 10 gennaio 2024 ... in tutto il territorio nazionale »;

l'articolo 45, comma 2, del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo n. 177 del 2005) individua le attività che il servizio pubblico generale radiotelevisivo deve comunque garantire, fra cui la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio della società concessionaria con copertura integrale del territorio nazionale;

il diritto all'informazione regionale e nazionale, da sempre considerato uno dei pilastri del servizio pubblico radiotelevisivo, è compromesso da problemi di carattere tecnico e burocratico, incomprensibili per chi paga il canone;

a parere dell'interrogante non è ulteriormente procrastinabile un risolutivo ed urgente intervento al fine di ripristinare il corretto funzionamento del servizio-:

quali iniziative intenda intraprendere per risolvere i descritti problemi di ricezione del segnale e garantire il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nell'area del Comune di Ormea e nella Valle Tanaro.

(81/671)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In merito alla zona indicata, non risultando problematiche specifiche alla ricezione radiotelevisiva Rai, è stato dato mandato alla consociata Rai Way, che gestisce per conto della Rai gli impianti di diffusione terrestre, di eseguire apposito sopralluogo tecnico. All'esito del sopralluogo, eseguito presso la Valle Tanaro in generale, e nel Comune di Ormea in particolare, non sono stati rilevati problemi di propagazione ed auto-interferenze.

L'area è coperta dagli impianti di « Trappa », « Ormea » e « Garesio » che trasmettono regolarmente i n.3 Multiplex Rai ovvero il « MUXMR » (che trasmette: Rai1 HD, Rai2 HD, Rai3 e Rai News 24), il « MUXA » (che trasmette: Rai Sport HD, Rai Movie HD, Rai News 24 HD, Rai Gulp, Rai Yoyo, Rai Storia, Rai Premium e i canali Radio: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3) e il « MUXB » (che trasmette: Rai 3 HD, Rai 4, Rai 5, Rai Scuola, Rai Radio 2 Visual).

Sono state eseguite misurazioni in una decina di punti differenti, rappresentativi del territorio, riscontrando sempre una qualità di ricezione molto buona.

La situazione sarà costantemente monitorata al fine di rendere fruibili tutti i servizi Rai al più alto numero possibile di utenti, che possono comunque accedere al servizio anche via satellite (tramite la piattaforma Tivùsat) e via IP.

GRAZIANO, BAKKALI, PELUFFO, STUMPO, NICITA, FURLAN VERDUCCI – Alla Presidente e all'Amministratore delegato della Rai.

Per sapere – premesso che,

ha destato scalpore il servizio di una nota trasmissione satirica che si è occupata della gara di appalto per fornitori esterni in Rai indetta dall'azienda del servizio pubblico per fornire troupe esterne per le testate giornalistiche con sede a Roma;

nell'ambito del servizio in questione è stato intervistato un collaboratore esterno Rai che avrebbe chiesto di restare anonimo;

lo scorso 20 marzo è avvenuta l'assegnazione di uno dei lotti, di cui, tra l'altro, la stessa trasmissione si era già occupata in precedenza, a una società il cui titolare risulterebbe essere il marito di uno dei vicedirettori del Tg1;

l'importo si aggira sui 965.000 euro annui, per due anni, per un importo massimo di bando di 1.930.000 euro;

si chiede, pertanto, di sapere se quanto riportato in premessa corrisponda effettivamente al vero e se non ritenga quanto mai opportuno da parte dell'azienda verificare che non vi siano conflitti di interesse che minano la trasparenza e la credibilità del servizio pubblico radiotelevisivo e di adottare conseguentemente tutti i provvedimenti necessari nell'interesse generale della azienda.

(82/680)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, sulla base delle informazioni ricevute dalle competenti strutture aziendali, si forniscono i seguenti elementi.

In primo luogo, si conferma quanto già avuto modo di comunicare, lo scorso dicembre 2023, nella precedente risposta all'interrogazione sulla società AGTW SRL, relativamente alla Gara per il Servizio di riprese elettroniche ENG per l'area metropolitana di Roma, ad esito delle verifiche condotte in sede di gara.

Quest'ultima ha ritualmente dichiarato nella documentazione amministrativa prodotta in sede di gara il rapporto sussistente tra il titolare della società e un dipendente Rai.

Si fa presente, inoltre, che il dipendente Rai coinvolto non riveste attualmente, né ha rivestito in passato, alcun ruolo valutativo, decisivo o operativo, né ha esercitato alcuna attività potenzialmente in grado di interferire o influenzare l'ordinario svolgimento della gara in questione né nella fase di selezione e contrattualizzazione, né in fase esecutiva, non avendo neppure deleghe per l'assegnazione o gestione delle troupe ENG.

Si precisa, inoltre, che detto dipendente ha segnalato al proprio superiore l'esistenza del legame in discussione.

Si precisa altresì che, in via generale, la sussistenza di legami parentali/coniugali e assimilati, considerati « sensibili » sia dal Codice dei contratti pubblici (applicabile al momento della gara), sia dalla normativa interna Rai (Codice Etico e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione), non costituisce di per sé causa di automatica esclusione da una gara o divieto di stipula contrattuale.

Si evidenzia, inoltre, che la procedura di gara è stata aggiudicata in data 19 marzo u.s. e le relative comunicazioni di aggiudicazione sono state formalmente inviate agli aggiudicatari ed a tutti gli offerenti in data 20 marzo 2024.

Le convenzioni saranno sottoscritte negli ordinari termini di legge.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 19

Presidenza della Presidente
Barbara FLORIDIA

Orario: dalle ore 20 alle ore 20,55

*AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DEL CENTRO PER L'ETICA DIGITALE
DELLA YALE UNIVERSITY (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA)*

PROGRAMMAZIONE LAVORI

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di vigilanza sull'anagrafe tributaria**

Martedì 23 aprile 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 11,15

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione**

Martedì 23 aprile 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 12,15 alle ore 12,40

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 23 aprile 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Orario: dalle ore 11,40 alle ore 12,15

